

REASSUNTO

Delle Raggioni, & Giurisdittione,

SPETTANTI ALLI SIGNORI

CIOFFI, ET PINTO

Della Città di Salerno,

NELLA MARINA, E TERRITORIO
del Tarcinario,

Dove si celebra la Feria nel Mese di Settembre,
detta di San Matteo.



IN NAPOLI, M. DC. L VIII.

Per Gio: Francesco Paci. Con Licenza de' Sup.

All' Illustriss. Sig. Marchese dell' Oliviero

MARCO ANTONIO CIOFFI,
PATRITIO SALERNITANO,

*E del supremo Consiglio de Giustizia di Sua Maestà
in questo Regno.*

HO intrapreso raccogliere frà le molte prerogative, quali la tua Illustriss. Casa, gode nella Fedelissima Città de Salerno tua Patria; le ragioni, & giurisdittione, che spettano, & alla tua, & all'altra de Signori Pinto dell'istessa, in tempo che se celebra la famosissima FERIA nel Mese di Settembre, in honore del Glorioso Apostolo, & Euangelista S. Matteo suo Tutelare. E benchè la verità da per se stessa si difenda con il suo scudo, dalle più malediche lingue; Tuttavolta havendo bisogno chi lo maneggi; Hò stimato però opportuno consecrarlo al tuo nome, acciò stia sicuro da qualsivoglia calunnia. Si compiaccia dunque riceuere con l'animo della tua generosità il poco che gli offerisco, à paragone del grande affetto con che glielo dedico.

*Di V. S. Illustrissima deuotiss. seruitore
Abb. Mercurio Brunetti.*

Dis 28 Junij 1658.
Potest imprimi; verum ante publicationem suam re-
uideatur, si videbitur Reuerendissimo Vicario.

Garbinatus Canonicus Deputatus.

De mandato Eminentiſſi. &c. fuit dictum, quod stante
relatione supradicta D. Remisoris. Imprimatur verum ante
quam publicetur reuideatur correctis factis, hac die 28.
Junij 1658.

A. de Ianuario Vic. Gen.

Mag. V. I. D. Praesidens Reg. Cam. Summaria Donatus Antonius de Mar-
onis videat, & in scriptis Sua Excellentia referat.

Burgos Regens, Muscerulla Regens, Villosa Regens.

Provisum per suam Excellentiam Neap. die 10. Mensis Maij 1658.

Criuela.

ILLVSTRISS. ET EXCELLENTISS. DOMINE

Collectionem immunitatum, quibus nobilissima familia de Croffi, in Vo-
be Regia Salerni possitur, itemque, & iura, qua insimul cum praclaris-
sima illa de Pinto in eadem Criuata, nundinarum tempore, tenet Abbat
Mercurio Brunetti V. I. D. solertissimo Collectore, ut mandatis excellentia tua
parem vidi, tam diligenter, quam libenter in eaque nil prorsus competentis
sum, quod bonis moribus, aut Potentissimi Domini nostri Regis Iuribus repu-
gnet: Quo circa ad earundem familiarum gloriam imprimi posse Censet, &
Excellentia tua videbitur. Neap. Kal. Iunij 1658.

Excellentia tua seruus additissimus

Donatus Antonius de Marinis.

Visa supradicta relatione imprimatur: Verum ante publicationem serue-
tur Regia Pragmatica.

Burgos Regens. Muscerulla Regens. Villosa Regens.

Provisum per suam Excellentiam. Neap. die 4. Mensis Iunij 1658.

Criuela.

TA.

TAVOLA

Delli Capitoli, che si contengono nel
presente Opuscolo.

CAP. I.

L Voco *immane*, & territorio particolare
re da doue *contadica*, & sin doue si
estende fol. 13.

CAP. II.

Della *marina*, seu *spiaggia*, & lido doue si
fà detta *seria* fol. 16.

CAP. III.

Territorio particolare di dette famiglie
Cioffi, & *Pinto*, & loro *Comunità*,
doue sono edificato le *bottaghe de fabri-*
ca, per *rosa*, & *comodità de mercanti*,
anco extra detto tempo de *seria* fol. 23.

CAP. IV.

La *rumili*, & *salmarino* in che consiste, &
doue si *esercita*, & si *figge*, fol. 24.

CAP.

C A P. V.

Esattioni quali si fanno per dette famiglie, e loro Communità per antichissimo solito, in virtù de Real Priuilegio, & per immemorabil possessione nella marina, seu spiaggia, fol. 53.

C A P. VI.

Esattioni quali se fanno in detto Territorio detto il Tarcinario, fol. 57.

C A P. VII.

Liti, & controuersie mosse sopra la giurisdittione della marina dall' Arciuescouo di detta Città, Monasterij, Regio Fisco, & dalla Città predetta, fol. 60.

C A P. VIII.

Liti, & controuersie mosse sopra il Territorio particolare detto il Tarcinario, ad instantia della Città predetta, Monasterij, Regio Fisco, & Arciuescoui dell'istessa, fol. 70.

C A P. IX.

Che finiti li dieci giorni della solita franchitia, non si possano costringere li mercanti à partire da loro botteghe, &
fun-

fundichi, nè proibirsi di vendere come
prima, fol. 98.

CAP. X.

Nella prorogatione della Feria, se continua
detta giurisdittione nella marina, &
esercitano le ragioni loro in detto Ter-
ritorio, conforme nelli soliti dieci giorni
della franchitia, & controuersie mosse
dalla Città di Salerno sopra detta proro-
ga, fol. 101.

CAP. XI.

Che li mercanti deuono uscire in detto tem-
po de feria fuori della Città, fol. 105.

CAP. XII.

Precario preteso dalla Città de Salerno so-
pra detto Territorio detto il Tarcina-
rio, e botteghe de fabrica delle dette fa-
meiglie, e loro Communità, fol. 107.

CAP. XIII.

Rate per le quali partecipano le sudette
fameiglie, e loro communità, Padrone del
detto Territorio, e marina, delli emolu-
menti, & frutti, quali se percipono da
detta marina, territorio, e botteghe, e
per-

perche nella marina non à tutti della
loro Communità, spetta azione fol. 117.

CAP. XIV.

Registro di tutti li Processi, & altri atti
fabricati ne' supremi Tribunali di que-
sto Regno sopra delle controuerse, & li-
ti mosse contro dette famiglie, & loro
Communità, sopra la detta giurisdittio-
ne, & ragioni, dalli quali si è cauato
questo reassunto, & verità.



FERIA DI SETTEMBRE DE GIOFFI, E PINTO

Della Città di Salerno.



A Fedelissima Città de Salerno; non meno per l'antichità, e Nobiltà de' suoi Heroi, che per esser depositaria del Sacro Corpo, dell'Apostolo, & Euangelista S. Matteo, è stata sempre celebrata dall'Europa tutta, e con particolari fauori honorata dalli Serenissimi Rè di questo Regno, li quali acciò quelle Same Reliquie fussero dal Mondo tutto venerate, & adorate; instituirno, che dalli 21. del Mese di Settembre di ciasched'vn'anno, (Solennità di così gran Celeste Campione,) si facesse in detta Città la feria, duratura per giorni diece; come si legge dal Priuilegio di Rè Carlo Secondo, sotto la data delli 21. del Mese di Agosto Anno del Signore 1303: *Quo magis, & dignius accresceret Civitas ipsa compendijs, & Cathedra- lis veneraretur Ecclesia, in qua reconditur Corpus eius.* Benche da principio fù solamente conceduta l'immunità de detta feria solamente per giorni otto, come anco si chiarisse dal detto Priuilegio.

Dichitarono per luoco immane di detta feria il Territorio extra muros, & moenia Ciuitatis dalla parte de Oriente, con la spiaggia, e marina.

E per testimonio delli gran meriti, & in remunerazione delli molti seruitij di Matteo della Porta Milite Mastro Rationale della Gran Corte, e del Consiglio Collaterale li Serenissimi Rè Lodonico, e Gioua hauendo a sue proprie spese ottenuto dal

tesice la loro coronatione nell' an. 1353. sò geminati Pri-
 vilegij della data dell' ultimo di Maggio, & delli 5. di
 Giugno le concedirno più immunità, de quali douessero
 godere anco li suoi posterì in infinitum, e particolarmente
 concedirno all' istesso l'vso di detta marina, seù spiag-
 gia durante detta feria, per se, & suoi heredi, & soccel-
 lori, & posterì in perpetuum, cum iure prohibendi ad'o-
 gn'altra persona, con dar à loro tantum la facultà del-
 l'vso di quella doue hauessero anco pelsuto fare bar-
 racche di tavole, per maggior commodità de mercanti
 conuenti in detta feria, con poterno esiggere per qual-
 si voglia mercantia, e robba, che se contrattaua in essa,
 quello, che con l'istessi mercanti, e negotianti hauesse-
 ro pelsuto conuenire.

Da l' a. certo tempo, questa giurisdittione passò nel-
 la Casa delli antichissimi Conti Normanni de Riccar-
 do de Ayello della medesima Città, mentre Zanzella
 della Porta vltima di detta famiglia, e del predet-
 to Matteo, se trouò casata con detti Signori de Ayello.

E da questa dopo è peruehuta alli Signori Cioffi,
 originaria, & antichissima in detta Città per più secoli;
 dalli quali sono già sopra anni centocinquanta, che si è
 posseduta continuamente, & similmente è ricaduta in
 questa Casa, per succelsione legioima delli predetti Cō-
 ti de Ayello, detti quali vltima fù Vittoria moglie de
 Diomede Cioffi.

Da detti Signori Cioffi hebbero causa l'antichissi-
 ma, e pure originaria famiglia de Signori Pinto, per il
 che poi si è chiamata la Comunità del Sig. Cioffi, &
 Pinto, e dalli detti Sig. Pinto hebbero causa li Signori
 de Auersana anco antichissima in detta Città, & altri
 particolari; Benche hoggi per esserno estinte, così la li-
 nea

nea de Pinto del q. Paulo Antonio, quanto l'altra de
Francesco Antonio, e di quella del q. Bartolomeo, vi è
sopervivuta la Signora Silvia moglie del Sig. Pietro An-
tonio Comite, Avvocato di gran nome, per il che detta
famiglia del Sig. Comite, delle più principali, & antiche
ind. Città, doue ha fiorito molti, et molti secoli, e ancora
partecipante la porzione di detto Paulo Antonio, si rap-
presenta hoggi dal Sig. Abb. e Canonico D. Gio: Batti-
sta de Roggiero Guarma, in proprietà però durante la
vita de Suor Cattarina Pinto sorella di detto Paulo An-
tonio, Monaca nel Monasterio della Pianta Noua, men-
tre dopo sua morte, questa spettarà al Reverendo Ca-
pitolo de S. Matteo di detta Città, in conformità, & elee-
ctione della disposizione del q. Abb. e Canonico D.
Aniballe Pinto, e quella de Francesco Antonio a quel-
li interessati, a' quali sarà aggiudicata da Tribunali su-
premi, & Palra de Signori Auerfana, ò dall'interessati
con detta Casa, ò al Seggio de Portanova, per il Mon-
te, instituito, & ordinato dal q. Alfonso Auerfana, nel
quale si estinse detta Casa.

Ma perche prima, che la sudetta giurisdittione con il
Territorio, nel quale se trouano le botteghe de detti Si-
gnori Cioffi, e loro Comunità, passasse in loro domi-
nio da quelli Signori della Porta, primi padroni e di di-
marina, e di detto Territorio, era stato fondato in detta
Città vn Monasterio dell'Ordine de Padri Predicatori,
che hauendo pigliato il nome dal Fondatore, vien chia-
mato Santa Maria della Porta, nell'Anno 1412. Galeot-
to della Porta, e nell'Anno 1451. Gabriele della Porta,
fermo donazione a beneficio di detto Monasterio di
vn'annua prestazione di pagarveli sopra il detto Terri-
torio, e datti frutti perueniendi da quello tantum; do-

uendosi da loro heredi per detta causa molte quantità nell'Anno 1485. nacque transattione tra detto Monasterio, e Leone, e Sforzino d' Ayello, heredi, e successori di detti Signori della Porta, in virtù della quale d. Signori d' Ayello assigurno a detto Monasterio la festa parte sopra li frati perueniendi da dette botteghe, e marina, benchè sopra detta marina, non hauesero possuto detti Signori Ayelli vedere ragione alcuna al detto Monasterio contro la forma del Priuilegio, in virtù del quale solamente li discendenti da Matteo della Porta possono essere padroni di quella, poiche essendo stata fatta la concessione al detto Matteo, pro se, & posteris, seu liberis, non faria il detto Monasterio de compianensis, nè poteuano detti Signori Ayelli alienarla detta marina, e trasferire la giurisdictione di essa in altri estranei; Contutto ciò, per la gran deuotione quale haueuano a tal habito, e sacra Religione, il Sig. Consigliier Marchese Gioffi, non ha voluto ponerè in disputa questa ragione, nè spogliar detto Monasterio di detta marina, e per questo al presente aaco detto Monasterio è delli partecipanti.

E questa festa è stata anco posseduta per spatio d'anni cento da detti Signori Gioffi, in vigore de vn'incartato fatto dal detto Monasterio; e stante che per causa delle popolari reuoluzioni succedute nell'anno 1647, furono dette botteghe imantellate, e dalli pedamenti radicate, dal Sig. Consigliier Marc' Antonio Gioffi Marchese dell' Oliueto, giustamente si pretese, che detto contratto era risoluto, e che nõ douea continuare l'annua p'statione promessa da suoi antenati in riguardo di questa de ann. due. 128. essendo, che d. annua prestatione non era stata promessa in vigore di detto contratto per ragione de censo

Di Cioffi, e Pinto.

censo enfiteotico, ma corrispettiua, & equiualeute delli fruttì, che spettauano al detto Monasterio, per detta festa, e ratà di essa dalle botteghe, e Territorio, seu marina in esecuzione del detto contratto del 1485. Et essendosi ancor considerato, che per disposition de' raggioni in detta marina detto Monasterio non hauea ius alcuno, per lo che di sopra si è accennato.

Fù detta causa sopita amicabilemente dal Signor Presidente della Reg. Camera Donato Antoniode Marinis all' hora Auotato Principe; Et in vigore de' laudo dal fidesso Sig. Presidente de Marinis promulgato.

Nell' anno 1671, sotto li 22. di Settembre, fù retroceduta detta festa à beneficio, & vtile del detto Monasterio, con tutte quelle raggioni, che à quello spettuano, come si legge dall' Instrumento di detta retrocessione stipulato per mano del Not. Matteo Francesco Durazzo de Nap. sotto la data come di sopra, hauendo hauuto per indubitato che detto contratto era risoluto, e che non era enfiteotico; nè detto monasterio in virtù di detto contratto di d. anno 1485. hauea possuto acquistare ius sopra d. marina cōtro la forma di detta concessione.

Essendo questa prerogatiua vna delle principali in detta Città, così per il dominio, che si esercita in detta marina, e Territorio, in detto tempo de' festi, come per il retrattò de' consideratione, che se caua da detti luochi, stando esposta gioia così preuiosa all' occhio di tutti; Non è metaniglia se da ciascheduno in ogni seculo, e tempo è stata inuidiata, non che desiderata, per auerarsi la sentenza di S. Gregorio Papa, quando scrisse: *Depradari ergò desideras, qui thesaurum publicè portas in vil.*

Hauèd) dunq; per molti anni maneggiato questa giurisdic-

Giurisdittione, quale già ritrouai assai annichilata per la poca stima, che si era fatta, ancorche fusse cosa tanto conspicua, & con tal occasione hauendq hauuto se non piena notizia delle ragioni, & lus, che spettano per l'istessa, l'affetto me hà insinuato ad inuestigare quelle, quanto è stato possibile alla capacità del mio poco talento; e per non far perder la memoria, hò stimato conuenetole, anco per sodisfare al mio debito, di transcriuere breuemente, quanto sò nella materia sudetta, conbauere il tutto cauato da più Processi fabricati ne Regij Tribunali per chiarezza de posteri, e perche non si deue tener sepolta quella ragione, con la quale per l'auenire, è se possono superare le calunnie de inuidiosi, e difendere la propria giustitia.

Si che haucrà V. S. in questo foglio la descrizione del luoco, nel quale per concessione delli Serenissimi Rè, si deue celebrar detta feria: Il titolo come possede la comunità il Territorio detto il tarcinario, e marina di detta Città in detto tempo di feria: Il lus tumuli doua si esercita, in che consiste, l'elattioni che se fanno tanto nella marina, quanto in detto Territorio, e che anco finiti li soliti giorni di detta franchitia, & in tempo de proroga, si continua detta Giurisdittione, le liti, e controuersie, quali furono fin da tempi antichissimi mosse contro li possessori di detta Giurisdittione, e Territorio dall'Arciuescovi, Monasterij interessati, Città di Salerno, e Regio Fisco, con le determinazioni fatte dalli Tribunali, e Giudici, e che il Ptecario preteso d'alepnizelosi, della Patria sia non men vano pensiero, che chimera. Inferatur tenor priuilegij.

Ludovicus, & Ioanna Dei gratia Rex, & Regina Ieruf.
 & Sicilia Ducum Apulia, & Principatus Capue,
 Prorincia, & fort qualquerq, at Pedimontis Comites, uni-
 uersis presentis Præuilegij seriem inspecturis, tam presentibus,
 quam futuris beneficia, seu gratias, & honores merenti-
 bus, quàm futuris beneficia, seu gratias, & honores merenti-
 bus, naturalis ratio exigit, & aequitas humana
 exposcit. Et eis quippè collatis uelucet clementia Principis,
 & humanitas, ac deuotio inducitur, erga Dominos subie-
 ctorum, dum ceteri ad obsequendum promptius claro ani-
 mantur exemplo, Sanè attendentes, & in nostra mentis acie
 diligentius reuoluentes, grata, grandia, & accepta serui-
 tia, nobis tandem præstita, per nobilem virum Mathæum de
 Porta de Salerno, militem Iuris Civilis Professore, Ma-
 gne nostre Curie Magistrum Rationalem, Collateralem,
 Consultarium, & fidelem nostrum dilectum, in magnis, &
 arduis, tam infra Regnum nostrum, quam extra Regnum
 ipsum; Nos Regina, dum sola Regni administrationem ge-
 neremus sibi, & suis liberis, ex suo corpore descendens,
 tam circa exemptionem collectarum, quàm circa concessio-
 nem certi Iuris, in certa parte marissima Ciuitatis nostra Sa-
 lerni, nostras concessimus literas, de mera nostra conscien-
 tia, & gratia emanentes, tenoris, & continentia subse-
 quentis.

Ioanna Dei Gratia Ierusalem, & Sicilia Regina. Uni-
 uersis, presentes literas inspecturis, tam presentibus, quam
 futuris, Benemerentes Seruitores, qui in arduis, & gran-
 dibus nostris claruerunt, & clarent seruitijs, quorum soler-
 tia nostra Republica euidenter recipit incrementa, libenter
 gratijs præuenimus, et dum nobis facultas suppetit, illos
 prono animo beneficia grãtius exhibemus; sanè atten-
 dentes grata, grandia, et accepta seruitia viri nobilis Ma-
 thæi de Porta Militis Iuris Civilis Professoris, Magna no-
 stra

fra Curia Magistri Rationalis, et Locumtenentis, Prothonotarij Regni nostri Sicilia, qua tum in diuersis, et arduis occurrentibus negotijs prestatis, qua praestat ad praesens, et speramus ipsum in antea praestitutum; nec non reuoluentes in aciem nostra mensis seruitia per eum praestita, Dina Memoria Domino Roberto teruf. et Sicilia Regi Ill. Reuerendo Domino Ano nostro, tam infra Regnum Sicilia, quam extra Regnum, in aliqualem recognitionem, et remuneracionem seruitiorum eorundem, eidem, et suis liberis, et eorum utrilibes natis, et in antea nascituris, ex suo corpore legitime descendens, concedimus tenore praesentium, de certa nostra scientia, et gratia speciali, ut tam ipsi, quam omnis eorum posteritas, ex suo corpore, ut profersur progrediens in futurum sine immanes, a praestatione quarumcumq; collectarum, et fiscalium functionum, siue sint personales, siue mixtae, siue reales, qua debentur ab eis, pro bonis qua habent, seu habebunt in dicta Ciuitate Salerni, et Territorio, et districtu, et Castris etiam Montis Corbini, et Olibani, de iustitia rati Principatus citra Serras Montorio; Sic quod ad collectas ipsas, seu fiscalia muneris, etiam extraordinaria, vel ex alijs varijs causis, et occurrentibus casibus extra ordinem imponenda, per Curiam nostram, seu officiales nostros, quacumque denominatione notentur, aut Vniuersitates, Sindicos, Collectores, seu taxatores locorum eorundem, seu aliam quamcumque personam, super collectis eisdem potestatem, seu ius habentem, perpetuo sint exempti liberi, et ex toto immunes, nec ad praedictas collectas ordinarias, vel extraordinarias, soluendas modo aliquo conueniri possint, exigi, seu compelli pro personis, et rebus eorum existentibus in locis eisdem, cum prouida ratione satis sit dignum, et aequitati consonum, ut quae sic utiliter, et fructuose nobis nostraque Reipublica seruit, animo indefesso, a nobis pro se, suisq;

suisq; posteris recipias in functionibus publicis, prerogati-
 uas, et beneficia immunitatis, quibus singulariter veniant
 premiandi. Et ne nostra gratia concessa praesentibus Mat-
 thaeo praefato suisque liberis, vs praefertur possit alijs appa-
 vere dispendia illatura, volumus, et declaramus, earundem
 praesentium serie, quod annis singulis, quibus dicta collecta,
 seu praefata functiones fiscales, in praedicta Civitate, vel
 Castris imponuntur, seu per quamcumque personam, vel
 causam veniant imponenda, ac exigenda, singulis ipsis, vi-
 sibus, relaxentur, et remittantur, seu auctoritate praesentium
 remissa intelligantur, propter praesentem nostram gratiam
 ipse Matthaeo, et sua posteritati digna facta, dicta Vniversita-
 tibus Salerni uncia dua, et dimidia, et uniuersitatibus, seu
 hominibus praedictorum Castrorum tarenis quindecim, quas
 uncias, et tarenos eidem perpetuo dimissimus, ipsosq; im-
 munes esse volumus, exemptos, et de cetero quietatos; Sic
 quod de summa collecta ipsius, seu earundem functionum,
 qua nosse Curie, seu alijs de nostro beneplacito solui debent
 forsassis diminuantur, et eiusdem Vniversitatibus, et homi-
 nibus acceptentur, perinde ac si realiter exoluissent: Ita
 quod in omnem euentum, et omnem modum, et casum, tam
 ipse Matthaeus, quam dicti sui liberi ad aliquid exolendum
 pro collectis praedictis ordinarijs, et extraordinarijs nulla-
 tenus teneantur, sed punitus, ex toto immunes existant; Si-
 militer concedimus eidem Matthaeo dictisque suis liberis de
 eadem certa nostra scientia, et gratia speciali, suis grandi-
 bus exigentibus meritis, quod in marisima, seu plagia eius-
 dem nostrae Civitatis Salerni, qua incipit à turri, qua dici-
 tur la ruffa, et protenditur vsque ad caput horius Sancti
 Petri de Camarellis, ubi est via publica; per quam viam
 itur ad dictam Civitatem, revoluendo versus Occidentem;
 quod habeat usum, seu commoditatem soli, vsque ad aquam
 maris

maris, tempore nundinarum; seu feri maioris, qua sunt de
 mense Septembris in Civitate predicta, sic quod liceat dicto
 tempore nundinarum sanium, eidem Maishai, dictis quibus
 suis liberis, seu posteris solummodo, & nulli alij persona,
 logias, pergulas, apothecas, ordinare, facere, seu fieri facere;
 & construere, seu constructas eisdem diebus sanium tenere,
 in quibus, tam mercatores, quam tabernarii, & alij artifi-
 ces morari consueverunt, ementes, & vendentes adiuvicem,
 res eorum, & aliam mercationia. Pro quibus quidem pergu-
 lis, tabernis, & apothecis dictis diebus ibidem tenendis per
 eos, seu pro eorum lucro, cum dicto Maishai, suisque here-
 ditibus, seu procuratoribus eorundem canonici, pro pretio
 competenti quo melius poterunt adiuvicem convenire. Ita
 quod nulli alij in dicto loco predictas pergulas, & tabernas,
 seu apothecas, liceat habere sine consensu locacione, & per-
 missione predicti Maishai, & heredibus suorum predicto-
 rum, vel procuratorum eorundem, inde ab eis habendum
 possessionem. Si quis autem ausu temerario contra predicta
 facere, vel venire presumpserit, ipso facto poenam decem
 unciarum incurrat, pro medietate ipsi nostra Curia, & reli-
 qua medietate ipsi Maishai, suisque heredibus predictis fu-
 gulis vicibus applicanda, legibus constitutionibus, Capitula-
 ris, & Statutis, tam communitatis, quam Regni nostri Sici-
 liae, praesentibus in aliquo derogantibus minime validis,
 cum ipsas in quantum derogant fortassis eisdem effectum,
 viribus, & efficacia, auctoritate praesentium vacuemus de
 plenitudine Maiestatis Regia, & Dominica potestatis; pra-
 dictis obistere nolumus, quod subscripta per manus Probo-
 notarii, & sigillata pendentis Maiestatis nostrae sigillo non
 sint; Cum velimus ipsas praesentes nostras litteras, eandem
 vim robur, & efficaciam habere perpetuo, ac si essent pra-
 dictis solemnitatibus roborata, & sigillata sigillo praefato,

quod, quod ipse de eadem causa nostra scientia secretis no-
 stro anno, quem nobiscum ferimus mandavimus, & feceramus
 scribali. Et nihilominus damus in mandatis Prothono-
 tario Regni nostro Sicilia, seu Viceprothonotario, qui erit
 in tempore, quod ad requisitionem eiusdem Mathias faciendo
 sub data consueta, & debita Presentia Privilegia, & alias
 excusatorias, cum debitis clausulis iuxta tenorem presentium
 litterarum oportunas: Datum Neapoli sub anno nostro sacra-
 diae sesto Augusti, quintadecima indictionis. Verum supplica-
 tioni volumini nostro Mathias ipse de nosse, ut nos ambo, qui
 feliciter Regni gubernaculis presidemus, & eidem Regni
 Republicam, & administrationem vna simul gerimus sin-
 gula ministrantes communiter predictam gratiam, ac pro-
 fatus litteras, prout superius describuntur ad maiorem eius,
 & sue posteritatis causam presidium confirmare, & vali-
 dum roborare, de certa nostra scientia dignavimus; Nos
 igitur cognoscentes, & mediantes assensibus servitia predi-
 cta accepta, & grandia Mathias eidem prestita per ipsum
 Nobis, & Divinae Memoriae Domino Regi Roberto nostro Regi
 Patruo, & nostrae Reginae Ana Ierusal. & Siciliae Regi
 Illustri, ex quibus profectus, & maioribus gratiis, & hono-
 ribus, apud nos dignus existit, & praesertim propter illa sua
 grandia nobis prestita servitia, tam circa coronationem no-
 stram obtentam per eum in Romana Curia, & delationem
 ipsius felices nostrae Coronae in Regno, quam circa pacem publicam
 generalem Regni ipsius, per eius ministerium, & solertiam
 tractatam, & habitam apud Sedem Apostolicam, ex qua ab-
 negarorum, & aliarum diversarum ferocium nationum
 in una gratia fauente Regnum ipsum nostrum a diversis
 ingustis, & pressuris existit liberatum, predictaeque sue patri-
 ni, tam gratantius, quam benevole de certa nostra scien-
 delectabiliter duximus annuendum, confirmantes qu-

seruitas presentium: nos ambo simul ad maioris cautelæ suffragium prædictas gratias in subscriptis literis contentas, ac literas ipsas, prout superius de verbo, ad verbum describuntur, ut de cetero absque cuiusvis contradictionis obiectu, & remoto omni obstaculo dictus Mathæus, eiusque posteritas, siue liberi, prædictis prerogativis, beneficijs, atq; gratijs libere possint, & gaudeant, nec possint per officiales nostros, quocumque nomine censeantur, aut per quasvis alias personas super prædictis impediri, turbari, aut modo aliquo molestari, tanquam suffulsi nostro Privilegio principali, in cuius nostri testimonium, præsens Privilegium supplicatum fieri, pendētibus maiestatis nostræ sigillis in firmis commaniri.

Datum Neapoli per manus Ioannis Domini Vrsonis de Neapoli militis iuris Civilis Professoris Magnæ Curie nostræ Magistri Rationalis, Viceprothonotarii Regni Sicilia, Anno Domini Millesimo quingentesimo quinquagesimo tertio, die vltimo Maij, sexta indictionis, Regnorum nostræ Regis Anno quinto, nostræ verò Regni undecimo.

Registratum.



CAP. I.

C A P. I.

*Luoco immune, e Territorio particolare da
doue comincia, e sin doue si stende.*

[Immunità fu conceduta nel luoco extra muròs, & mania della Città, e comincia dal Territorio doue stanno edificate le botteghe di detti Signorì Gioffi, e loro Comunità, e quelle del monasterio di S. Pietro della marina, dette anticamente de Camarellis, e ando verso sopra per doue scende l'acqua, seù fiume de Rafastina, si stende sino al monasterio del Carmine, nel qual luoco anticamente erano le botteghe della casa Arcivescouale, e si chiamaua la Piazza, seù Plaza Laurentij. E per causa delle guerre soprapiunte, essendosi ristretto il comercio, e non essendoci stato il corso di tutte le nationi, e parti dell'Europa, si sono disse dette botteghe di detta Piana, seù Piazza di San Lorenzo, che a pena se ne veggono li loro vestigij, e oltre a basso: Di maniera che hoggi tutto il corpo di detta feria così famosa, e celebre per il mondo tutto, si è dotta nel luoco de basso, doue sono le botteghe di detti Signori Gioffi, e loro Comunità; & in alcune dell'Abbadia di S. Benedetto di detta Città, e del Monasterio detto de S. Pietro, e d'alcuni altri particolari.

Il Territorio particolare di detti Signori Gioffi, e loro Comunità, comincia dalla porta antica di detta Città, quando si vuol uscire alla marina per la porta dell'isola detta Portanoua, e quanto tiene detto vacuo dentro

tro

tro le d. porte dall'vna, e dall'altra parte, tutto è di d. Signori, & uscendo poi fuori d. porta, tutto il Territorio doue stanno edificate le botteghe dall'vna, e dall'altra parte, cioè le pennate appoggiate al bastione di detta Città, le botteghe incontro dette dell'isola, le botteghe a man sinistra quando si esce appoggiate alle mura di detta Città, e tutto il Territorio vacuo doue si è fabricata la fontana detto il Tarcinario, con le botteghe che tirano, e confinano con le botteghe dell'Abbadia di S. Benedetto, e per quanto si stende detto Territorio sino alle mura delle botteghe del Monasterio di Santo Pietro.

Si che il vacuo frà mezzo le botteghe dell'Isola di d. Signori Cioffi, con quelle di detta monasterio di S. Pietro, per il quale passa l'acqua, seu fiume de Rafastina, e di detti Signori, come padroni assoluti, Di maniera, che senza licenza dell'istessi, nè suta mercante in detto luogo può reponere, nè mercantia, nè negoziare robbe da comprare, e vendere, anzi nè meno agli mercanti, che stano in dette botteghe del detto monasterio, e permesso auanti di d. botteghe, tenere tauole, & altro, per le quali venisse imbarazzato, & occupato detto Territorio, nè meno per vn palmo fuori del muro, e porta di dette botteghe. E nell'anno 1648. dal q. Giulio Maiorino peggiorante di detto monasterio, essendosi recusato de pagare a detti Signori per causa di alcune tauole, che hauea fatto cacciare fuori detta bottega, si fero alcuni atti auanti il mastro di Fiera, e poi essendosi la causa introdotta in detto S. C. & penes asta del Procelso antico trà detto monasterio, e detti Signori in Banca de Caetano a' 18. di Ottobre nacque decreto, che detto Maiorino facesse deposito de duc. 6. *Et nihilominus in futurum mercatores, & inquilini apothecarum d. Ven. Monast. soluant pro iuribus.*

bus, & causa in dicta comparatione contenta, nec non Mag. Consiliarius Cioffi, & de Pinto, non molestantur, nec turbentur in possessione, e fu nell'anno 1649. in d. Processo S.C. in is. inter Claudium Pintum, & alios de Cioffo, & interesse iratendentes, o veramente pro Regio Consiliario Marc' Antonio Cioffi, & alijs de Pinto Civitatis Salerni, cum Venerab. Monasterio Sancti Petri de Camarellis eiusdem Civitatis Patrum Cruciferorum, fol. 14. In banca de Caetano doue se presentorno molti pagamenti fatti da detti eggionanti, per partite de Banco, e fede delli medesimi mercanti, che erano stati peggionanti di dette botteghe, fol. 20.

Et è tanto vero, che alli mercanti di dette botteghe li S. Pietro, che per loro commodità vogliono alzare tantili incontro quelle, per appoggiare le tende, non se li permette senza loro licenza.

Et in detto Territorio, nè durante detta feria, nè dopo niti li giorni soliti, e proroga di essa, se può intromettere co li mercanti il mag. Portolano di d. Città, nè altro, er esigere li soliti diritti, che si eliggono dall'altri mercanti, e botteghe, ma solamente detti Signori, e loro comunità, per esser no essi assoluti padroni.

Et questo è stato anco ordinato con più prouisioni ella Reg. Camera, e particolarmente dell'anno 1613. sotto li 23. di Settembre, registrate in par. 71. f. 111. e con altre prouisioni dell'anno 1653. sotto li 20. del d. Mese di Settembre, registrate in par. 11. f. 24. quelle del detto anno 1613. in Banca de Alessandro Constantino, e quelle ultime in Banca de Gio: Battista Costantino: ma della possessione maggiormente si chiarisce dalle fedes fatta coloro, che hanno esercitato detta Portolania in detta Città in nome dell'istessa, e dalle fedes delli mercanti,

canti, quali pro tempore hāno praticato in detta Feria.

Et vltimamente nell'anno presente 1658. in banca dell'Attuario Gio: Battista Sorrentino, con noue prouisioni sotto la data delli 30. de Marzo 1658. *Reg. in actis*; stā ordinato decisiuamente, che stante che costa di detta possessione, non se molestino li mercanti delle loro botteghe, & Territorio del Mag. Portolano; & in detta banca se sono formati atti, appresso de quali si sono presentate le sopradette fedi, & altre scritture; quali atti sono intitolati: *Pro Illustri Regio Consiliario Marco Ansonio Gioffi, Marchione Oliveti; cum Magnifico Portolano Ciuittatis Salerni*, delle quali si fa mentione nel cap. 8.

C A P. II.

Della Marina, seu spiaggia, e lido, doue se se fa detta Feria.

LA marina, spiaggia, e lido, doue se celebra detta Feria, in quanto all'vso durante li soliti giorni di detta Feria, e proroga di quella, e di detti Signori Gioffi, e loro Communita, in vigore della precalendata concessione delli Serenissimi Rè Ludouico, e Giouanna, detto dell'anno 1353. & cum iure prohibendi a ciascheduno in burgensatico, e senza peso alcuno, pro se, & liberis, & posteris suis in infinitum, comincia dalla Torre detta, sin da detto tempo delli Rusfi, la quale è quella, che passato la Porta di detta Città, detta dell'Angelo, si vede che sia in forma de bastione, che è extra la linea retta delle mura, che recingono la Città predetta con vn arco

co, per sotto del quale se passa dall'altra parte, si stende per linea diretta verso l'Oriente, sino doue termina torto del detto monasterio di Santo Pietro, detto anticamente *Caput horri*, come si esprime in detta Real concessione, per quanto tiene detta marina, e spiaggia, e lido del mare, e queste sono le parole del Priuilegio.

Quod in maritima lictore, seu plagia eiusdem nostre Citatis Salerni, qua incipit, à turri, qua dicitur In ruffo, & extenditur usque ad Caput horrius Sancti Petri de Camarellis, ubi est via publica, per quam iter ad dictam Civitatem, revertendo versus Occidentem, quod habeat usum, seu immunitatem Sali, usque ad aquam maris, tempore nundiarum, seu fori maioris, qua fiunt de mense Septembris in uisitate predicta, &c. Sic quod liceat dicto tempore nundiarum capitum, eidem Matthao, dictisque suis liberis, seu heris solummodo, & nulli alij, &c.

Dalla qual concessione si vede, come giustamente detti Signori Gioffi, stanno in possessione di esercitar tutta loro giurisdittione per d. luochi, sino alle mura del monast. di s. Pietro de Camarellis; priuatiuè quoad alios, che cò molta ragione dalli peggionanti defundichi d. Monasterio, li quali hāno l'esito alla d. marina detti Signori Gioffi, e loro comunità, esiggono per le banche, che tengono fuori di dette botteghe, sopra delle quali repongono le robbe de comprare, e vendere: poie tutto è suolo compreso in detta concessione, l'uso l. quale solamente spetta alli detti Signori in virtù di detta concessione.

E per questo li peggionanti delle Barracche couerte di linci, le quali stanno attaccate, & appoggiate al muro d. Monasterio, similmente per il suolo che occupano, e per la comodità, che se li è data da detti Signori de

C farle,

farle, e tenerle in detto tempo a detti Signori come patroni di detto suolo, se li paga vn tanto per ciascheduno di essi, scientino, e consentientino li superiori, che pro tempore sono stati di detto Monasterio: tutto ciò si chiadisce dal processo amico nel S. C. in Banca de Giuseppe Cazzano iuris. inter Claudium Pinto, & alios de Cioffo et vna; & inter esse pretendentes; & iuxta il nōdū ill. pro Reg. Consi. Marco Antonio Cioffi, & alijs de Piaso Civitatis Salernitanum Venerab. Monasterio S. Petri de Camaretta eiusd. Civitatis Patronum Cruciferorum; E particolarmente da una scrittura presentata in detto processo, fol. 19. lit. A, & B, & fol. 19. ut. lit. A. le quali sono cavate dal Processo del Regio Fisco fabricato in Camera contro detti Signori Cioffi in banca de Costantino, come se dirà nel cap. 8. Le quali contengono, che havendo il Reg. Fisco destinato persona della Reg. Camera, per effigere, & annotare li diritti, & c. fattioni, che si facevano per detti Signori Cioffi in detta marina, fra l'altre partite le portavano carlini 35. che paga il Priore del Monasterio sudetto, per le baracche in facce alla marina, attaccate alle mura di detto Monasterio.

B. sotto li 23. di Dicembre 1650. Gio. Leonardo Roppola peggionante di detto monasterio, paga a detti Signori duc. 6. per il largo, e vacuo avanti detra sua bottega parca del Banco de

E sotto li 10. di Ottobre 1651. per mano del q. Gregorio Siniscalco di San Sevetino, habitante in Salerno, fu stipulato instrumento, nel quale D. Bernardo del Pozzo Priore di detto Monasterio, riceuè la quietanza fattali per li carlini 25. pagati per le baracche sudette, e confessò, e dichiarò come dalli libri di detto Monasterio appareua, che per lo passato, per detta causa detto mona-

monasterio hauea pagato a detta Comunità ann. car.
ai 35.

È di più nel detto processo de Conf. fol. 27. si produ-
vn'altro instrumento antichissimo d'vn'affitto fatto
il Priore di detto monasterio di vna bottega, con con-
tione, che il mercante, e peggionante volendo vscir-
ori di detta bottega con robbe, si douesse agiustare, e
conuenire con detti Signori Cioffi, e Pinto, padroni del-
dello, stipulato per il q. Not. Oratio Moanaro di Saler-
sotto li 13. di Agosto 1596.

È tutto ciò sta fondato così in vigore di detto Priui-
gio, come della dichiarazione, & interpretatione se-
nita di quello, con decreto del S. C. in virtù del quale,
è espresamente prohibito al detto monasterio far bar-
acche, nè altro, appoggiando anco alle proprie mura:
ex processu fol. 5.

Nacque questo decreto, perche hauendo li RR. Padri
detto Monasterio, non solo voluto innouare in detta
arina contro la forma di detto Priuilegio, con hauer-
tto fare, & aprire vna noua porta della lor Chiesa, la
brica, della quale veniua ad vscire palmo vno in circa
alla linea retta delle mura di detto Monasterio; Ma an-

fatto fare tre barracche couerte à pinci, & appog-
gate alle mura dell'istesso; Benche rispetto alla detta
brica, come che fatto accessu, fù considerato non esser
giuditiale alle loro ragioni, si fusse detto: *Non esse
vni remedio Capitulorum Regni.*

Tutta volta per lo che toccaua alle dette barracche,
determinato, *quod de cetero non habeant paribus*, d.
5.

Si che non si può controuertire, che detta loro Giu-
littione sia sino alle mura di detto monasterio, e che

nò meno in quelle possono appoggiare detti Monaci, essendo detto suolo in quanto all'uso in virtù di detta concessione di detti Signori, e loro comunità, priuaruè quoad alios.

Di maniera, che nell'anno 1650. vn nuouo Priore di detto Monasterio D. Carlo Marzato; come poco informato delle ragioni del suo Monasterio, e della Giurisdittione di detti Signori, hauendo de fatto alzato vna pennata, seu barracca couerta a pinci in faccie di detta marina, & appoggiata alle mura di detto monasterio. Si hebber ricorso al S. C. in detta Banca; & appresso l'atti di d. processo è commesso la cognitione del negotio alla Regia Audientia, dal Configliero Antonio Capohianco, per detto Tribunale causa cognita, & discusso il negotio inteso d. Monasterio.

A 26. Di Ottobre di detto anno 1650. fu interposto decreto; *quod omnia innouata per Venerabile Monasteriũ S. Petri de Camarellis ad pristinum reducantur, & destruantur apotheca predicta in processu deducta*, fol. 14. *In processu dicta Reg. Audientie, in tit. Pro Domino Regio Consil. Marco Antonio Gioffi, & alijs de Pinto Civitatis Salerni, cum Venerab. Monasterio S. Petri de Camarellis, eiusdem Civitatis.* Per esecution del qual decreto a' 28. di detto mese, fu demolita detta pennata d. processu fol. 15. e questi atti si sono poi portati in Consiglio in detta banca de Gaetano.

Et in questo vltimo processo fabricato per la demolitione di detta pennata bastantemente fu de nuouo prouata detta Giurisdittione; e loro antichissima possessione, e con molta chiarezza, benche per esser notorio non si ricercasse tal proua.

In virtù anco di detta concessione, stanno in possessione


ione di esigere li soliti diritti, etiam delli bottazzi di salume sopra li vascelli, e barche, li quali non si scendono nella marina, ma se contrattano in detta Fiera sopra detti vascelli, e barche; Poiche detto Priuilegio dice: *Che detto Matteo, & suoi successori seu posterì, possano esigere dalli mercanti, & negotianti confluenti in detta Fiera, per l'uso, e suolo di detta marina, per le robbe, & mercantie, quali contrattatanno ad inuitem, de comprare, & vendere, quello che hauesero possuto conuenire.*

E così è molto chiaro, perche si bene non si scendono, tutta volta mentre se contrattano, viene ad acquistarsi la ragione à detti Signori, alli quali spetta il luso di detta marina, donè se contrattano; E questo si osserua similmente dalle Regie Dohane, e fundichi, da quali si esigono li diritti, per le mercantie sopra de vascelli, quando quelle se spacciano, benche non se reponessero in terra, & in questa conformità fù ordinato dalla Regia Audientia di Salerno nell'anno 1634. sotto li 29 li Settembre, registrato fol. 233. come appare dalla copia authenticata dal q. Secretario Longobardo.

E per hauer in detta marina la detta Giurisdictione priuatiue, quoad alios; ad istanza di detti Signori da tempo in tempo, se sogliono emanare Banni, con ordinarsi alli mercanti, negotianti, e padroni de barche, e vascelli, che ciascheduno debbia andare à reuelare, e far nota à detti Signori Ciotti, e loro Comunità, de' barrili di salume, seccamenti, quantità di formaggio, e altro che conducono, & haueranno immesso in detta Fiera per douerla contrattare, e negoziare in essa; anche con detta notitia, e reuelationi senza fraude, e solo possano da ciascheduno esigere li soliti diritti, e gioni, che a loro spettano come padroni di d. marina

na in detto tempo; benché detti barrili non si scarricassero nell'arena, come si vede dalle prouisioni de Vicaria spedite in Banca de Francesco Antonio Madaro, sotto li 27. di Settembre 1651. & nell'anno 1652. sotto li 12. di Settembre in detta Banca, per obseruanza delle quali furono detti Banni emanati dal Mastro de Fiera, e sua Reg. Corte, e publicati dal trombetta della Regia Audientia, e si conseruano originalmente da detti Signori Cioffi.

Nell'anno 1653. essendono stati soppressi tutti li monasterij piccioli, ne quali per mancamento de soggetti, non si poteua obseruare l'Instituto delle Regole de Religiosi, in virtù della Bolla Pontificia de Papa Innocentio X. il Sig. Card. Sauegli Arciuescouo di detta Città di Salerno, dichiarò vno delli soppressi detto Monasterio de S. Pietro de Camarellis, doue hauendo eretto vna Cappellania, & applicato parte dell'entrate, di quello al Reu. Seminario di detta Città, dal Rettore di quello si pretese far erigere in tempo de Feria vna barraccha di tauole, appoggiandola alla mura di detto monasterio; Et essendosi per detti Signori Cioffi ottenuto ordine, che si desistesse, fù detto ordine eseguito, benché de voluntà poi delli medesimi Signori Cioffi, si fusse fatta ad istanza dell'istessi Signori, fù anco leuata finiti li giorni di Feria, come si vede da vn testimoniale stipulato per atto publico dal detto q. Not. Gregorio Siniscalco, sotto li 7. di Ottobre 1653. ad istaaza de Fabritio de Statio.



C A P. III.

Territorio particolate doue sono reedificate
le Botteghe de Fabrica

Questo Territorio chiamato sin dall'anno 1370. il Tarcinario, doue al presente si veggono edificate le botteghe de fabrica deue de Sig. Gioffi, e Pinto, non è compreso nella concessione delli Serenissimi Rè Ludouico, e Giouanna della quale nel precedente Capo habbiamo fatto mentione, essendo che quella parla solamete della marina, e spiaggia, & nõ può per consequenza cõprenderli, nè anco per dispositione de' taggione d. Territorio; Poiche per la spiaggia, e marina nõ si può intendere più di quello fin doue nell'Inuerno tempestoso giungono l'onde, e l'acque del mare, secondo la dispositione della legge, & l'ha diuinamente difinito l'Imperator Giustiniano nel 2. lib. delle instit. Civili, nel S. *subrina*, con queste parole; *Est autem lictus maris, quatenus hybernus fluctus maximus exturrit*, & il *Iuris Consulto*, in l. *lictus* la prima in ordine 96. & seconda in ordine 112. & ibi *glōs. ff. de verb. signif.* disse con simili parole, e maggior chiarezza; *Lictus est quousque maximus fluctus hybernus peruenit*. Dunque tutto il rimanente, doue non giungono, è, che non vien bagnato dall'acque del mare in detto tempo, non si deue chiamar lido, nè spiaggia.

Ma come in detta Real concessione si sono descritti li confini della sudetta spiaggia, e marina, per pensiero si possono confondere li termini, mentre tirandosi la linea

per

per dritto dalla torre dellu Russu, fino all'horto de Santo Pietro, questo Territorio viene, estra d. linea, & è stato posseduto sempre questo Territorio dalli predetti Signori della Porta con titolo particolare, come patrimoniale de loro antecessori, come si legge da vn' instrumēto stipulato sotto li 30. di Decembre dell'anno 1370. per mano de Not. Cilio Raiola de Nap. Et essendosi in detto tempo fatta la diuisione delli beni hereditarij del sudetto q. Matteo, trà Tomaso della Porta Vescouo de Teano, e Francesco figlio dell'istesso, e Roggiero della Porta loro Zio, e fratello di detto Tomaso; non solo li asserisce come detto Territorio lo possedeuano pleno iure, come patrimonio di detto loro padre, & la marina sudetta, seu spiaggia, per concessione fatta al detto Matteo dalla Règial Corte: ma quando si descrive la capacità di detto Territorio, e li suoi confini, tra gl' altri asseriscono che confinaua con detta spiaggia, seu marina, e descriuendo li confini di detta marina, e spiaggia, quelli le notano iuxta dette concessioni.

Anzi dalle dette parole di questo instrumēto nasce vna chiara dispositione de ragione, che il detto Territorio del Tarcinario sia diueno dalla marina, e che mai ha possuto esser compreso in detta concessione fatta al detto Matteo della Porta; Poiche quando li detti fratelli descriuono la marina dicono, che fusse iuxta marina, & questa dictione *significat propinquitatem, & vicinitatem, qua vicinitas intelligitur cum aliqua distantia*: tradit Barb. de diction. dist. iuxta in ordine 187. n. 3. per tex. in l. quidam hybernius, vbi Bar. ff. de seruitut. urb. prad. Surd. conf. 429. num. 52. Bald. l. 1. C. de Sac. Sanct. Eccl. Gratian. conf. 112. num. 22. lib. 1. Parsf. conf. 58. num. 58. E quando descriuono lo detto Tarcinario dissero

liſero, ché ſi eſtendeua uſque ad moenia S. Petri: *Et diſtio uſque poſita in materia confinium denotat terminum, erminatuum, & aliquando includit dictum terminum, quando res eſt de dominio venditoris, Bertazzol. de claſſ. lauſul. 26. gl. 6. num. 5. Bald. conſ. 420. ante medium, verſ. dic. lib. 1. quem refert, & ſequitur, idem Barboſ. in ſ. tract. de diſtinctionibus, diſt. uſque in ordine 437. nu. 7. & 1. Et diſtio cum poſita inter diuerſas orationes ſtat poſius demonſtratiuè, quàm taxatiuè: Monet. de optione canonica cap. 3. q. 3. num. 64.*

E da vn'altro inſtromêto ſtipulato per mano de Not. Tomaſo de Ruſſi de Salerno ſotto li 23 di Decembre 1452. ſi chiarifſe ancor aſſai meglio; poiche in virtù di ſto, Francesco de Ayello figlio del Conte Riccardo, comprò da Urbana Lombarda Vidua del q. Galeotto della Porta vn'altra parte di detto Tarcinario, e dalla detta Urbana, ſe dà per confine la marina, e ſpiaggia ſimilmente. Et dall'inſtromento ſtipulato per Not. Pietro Arrigno di Salerno, ſotto li 25. di Nouembre 1484. trà Venerab. Monast. di S. Maria della Porta, e Matteo Forzino, e Florino, e Leone d' Ayello, maggiormente ſi chiarifſe, afferendofi come la marina, e ſpiaggia la poſedeano in virtù de Priuilegij de Reali concheſſioni, & ſudetto Territorio detto il Tarcinario, per titolo de compra, & à riſpetto della marina eſhibirno li due Priuilegij accennati, e per lo che tocca al detto Territorio inſtromenti, onde non meno è veriſimile, ma indubitabile, che ſe fuſſe compreso detto Territorio nell'ifteſſa concheſſione, non haueriano diſtinto, e diſſifrato li titoli della loro poſſeſſione, nè meno deſcritto per confini del detto Tarcinario la marina ſudetta, & altri, li quali aſſai ſono diuerſi da quelli di detta marina.

D

Et

Et è tanto vero, che nella concessione della marina non è compreso detto Territorio, che in questo è succeduta detta Urbana Madre, la quale in vigor del detto Priuilegio faria esclusa.

E così cominciando dalla Porta antica di detta Città de Portanoua, doue si è fatto il bastione nouo, uscendo fuori tira fino all'orto de S. Benedetto, quale sta incartato al Dottor Fisico Matteo Pardo, cofina con le botteghe di detto monasterio di S. Benedetto, con le botteghe del monasterio di S. Pietro de Camarellis, con la marina, seu spiaggia di maniera, che detto nouo bastione, e porta nouamente fatta, viene ad esser edificata nel proprio suoto di detti Signori Cioffi, e loro Comunità.

E per questo quando la Città predetta nell'anno 1594 pretese de molestare alcuni mercanti, li quali haueuano sia il uacuo di dette due Porte, e nella detta Portanoua posto a vendere alcune spade, supponendo, che in detta porta non si potessero ingerire detti Signori Cioffi ad efiggere, perche spettaua alla Città; Fù ordinato ad istanza di detti Signori Cioffi, causa cognita dalla Regia Audiencia, che l'osacutione fatta per il Signor Sindaco di essa, si fusse restituita, essendo detto fuoto del dominio di detti Signori Cioffi, come si vede dal decreto sudetto della data di 5. di Ottobre di detto anno 1594.

Et altrimenti non li faria stato permesso a detta Comunità tenere appoggiate fuori detta Porta al detto Bastione le Pennate con colonne di legname, & couerte a pinci, per commodità de mercanti.

Nè in altro tempo prima, nè doppo, mai detta Città hà cercato de turbarli, hauendo conosciuta la loro giustizia, & in questa pacifica possessione se mantengono per

er tutti detti luochi, come si vede dalli libri dell'efatoni, che fanno in esso, e dall'istrumenti dell'affitti fatti in diversi tempi alli mercanti di detto vacuo fra le sette porte, istrumento stipulato per mano di detto not. Gregorio Siniscalco, sotto li 3. di Ottobre 1653.

Et essendo detto Tarcinatio proprio di detti Sig. con dominio assoluto, l'uso di quello l'hanno senza limitazione di tempo, conforme è la marina, e spiaggia, quale possiedono in vigor dell'accennata concessione, e le botteghe de fabrica, & ogn'altro esistente in detto luogo, lo dispongono à loro libero arbitrio, e volontà, affittandolo per ordinario anco extra il tempo de feria, per diverse commodità, ò à Ferrari, ò à mortellari, à bottegati de tutti, e simili.

Et le fabriche in quello esistitino si sono da detti Sig. mutate, e rifatte in diversa forma, come ad essi li è parso più espediente.

E con l'occasione che nell'anno 1647. per le popolari revolutioni del Regno, furono smantellate tutte le sette botteghe de fabrica dalli loro fundamenti; sono state nouamente reedificate, & in miglior forma dell'anche poste, non meno senza contraditione alcuna: ma per leuar ogni gelosia, che da poco amoreuoli, & inuidiosi, e non zelosi, si potesse esaggerare, che dette fabriche in tempo d'assedio (che Dio ne guardi de nemici) potessero essere perniciose alla difesa della Città; accuירו al Sig. Conte de Ognatte all'hora Vicerè del Regno, rappresentandoli quanto se conueniuà, & essendo stato rimesso al Preside in quel tempo della detta Provincia, che era il mastro di Campo D. Francesco Buccanula Duca de Ripacandida, acciò informato del tut-

restatlese dato Pardini necessarii. Il detto Sig. Preside volle riconoscere la suddetta piazza, e fece acciso anco non intervento delli Signori del Governio di detta Città, e considerato, che non meno Pe-
 dificij, non poteano portar inconveniente, ma che anco
 erano molto necessarii, & vtili per il publico commercio.
 Diede ordine, che si fussero redificate dette botteghe, e
 fundichi, come si legge dall'ordine suo, fatto la data
 de' 24 de Marzo 1650. registrato nella Secretaria.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX, &c.

Don Indica Velas de Guauara, Conced' Ognate, e de Killa
 Mediana, &c. Vicerè, Anotamente, e Capitan
 Generale in questo Regno.

Il Maestro di Campo Don Francesco Bouapianola, Duca
 di Ripalandida. Intimò Cam. della Maestà Casatea,
 Cavalier dell' Habito di S. Giacomo, Comenda dpr
 de Auellino, del Consiglio Collaterale di S. M. e suo
 Preside della Prouincia de Principato Citra, e Com
 uernator dell'armi d'essa, e di quella di Basilicata, &c.

A Tutti, e singuli Mag. Officiali, Sind
 dici, Eletti, & altri, qual si uoglian
 a chi spetta, o potesse spettare, signäter della
 Città de Salerno Regij fideles, &c. Hauen
 doca S. E. li mesi passati comandato per suo
 ordine particolare, douessimo riconoscere il
 danno fatto nelle case, fundaci, e botteghe

del.

del rispettabile Sig. Consigliero Marc' Antonio Gioffi, & altri Compatroni del Territorio di detta Città, fuor la Porta detta Portanoua, doue si celebra la Fiera del Me-
se di Settembre, deuiate in tempo delle generali reuolutioni delli Cappopoli e prouedere di giustitia, ci conferimo a riconoscer-
e; Intesa detta Città, & interuenientino-
doi Mag. del Gouerno, e vistosi da noi, che
l danno risultaua non solo à detti Compatri-
oni, ma ancora alli negotianti per l'incō-
modità grande di non hauer doue riponere
e loro mercantie vicino la marina, ch'è più
immoda, & uile, nè eserti inconuenien-
e alcuno in contrario, diedemo ordine si
rigessero di nuouo come già s'è cominciato
à fare. E perche S. E. ci hà di nuouo
per altro suo ordine comandato ad'in-
lanza delli predetti Intesi di nuouo detta
Città, e per essa il suo Procurator Gennaro
Rosentino, che mentre dette case, fundaci,
botteghe furno rouinate dalli Cappopoli,
louessimo con effetto farle edificar come
prima, che però facemo il presente, per il
quale

quale ordinamo, e comandammo, che li predetti Compatroni debbano, et facciano edificare à loro spese quelle m^acane da erigerfi per insin'à che totalmente si ridusano nella perfettione, e forma di prima di dette reuolutioni, & à tutti, e singuli vt supra, presenti, e futuri in solidum, che penitus non li disturbino, nè diano impedimento alcuno, così nella fabrica fatta, e facienda, come nella perceptione dell'intrade, conforme al solito, per conuenir così, anche per il beneficio publico, e commercio di detta Feria, e perche nessuno si facci il contrario per quanto si hà cara la gratia Regia, e pena de ducati mille, il presente al presentante. In Saleruo 22. Marzo 1650.

**Don Francesco Boccapianola Duca di
Bipalandida.**

Longobardus Secret.

*Concordat cum suo originali meliori
illud semper salua, rat fidem.*

Orlandum Longobardus Secret.

**Gratia, etiam pro iure Regestri.
Et**

Et in detta conformita sotto li 30. di Maggio dell'istesso anno 1630. furono spedite prouisioni del Collateral Consiglio per la detta reedificazione; inteso similmente il Procuratore di detta Città, regist. in par. 1. f. 8.

E nell'ann. 1633. nel detto Territorio del Tarcinatio delli detti Signori Cioffi, e Comunità, per maggior commodità del publico commercio, e de negotianti, si è fatta edificare vna fontana perenne, con hauerno comprato l'acqua, che scorre dalla vigna del monasterio di S. Benedetto, per commodità dell'horto dell'istesso monasterio, confinante con detto Tarcinatio incartato al detto Dottor Filico Pardo, come appare dall'istrumento stipulato per mano di detto Not. Gregorio Simiscalco de San Seuerino, commorante in Salerno, sotto li 6. di Ottobre di detto anno 1633.

Et anticamente, quando il concorso in detta feria era libero di tutte le nationi, in detto vacuo, che hoggi si vede dietro detta fontana, e botteghe de fabrica, si tiravano le barche, che venivano in detta feria della Caravana de Calabria, e della Città dell'Amantea.

E nell'istesso luoco, & proprio auanti d. fontana hoggi detti Signori fanno esercitare il *Ius tumuli*, quale efiggono durante detta feria, e proroga di essa, per ogni sorte de legumi, & altro, che è cosa mensurabile, e si contratta in detta Città durancino li giorni di detta Feria, e proroga.

Nè in detto Territorio in nelsun tempo può introuerterfi, nè ingerirsi la Città predetta suo mag. Portolano, e altro, come s'è insinuato nel precedente Capo; essendone detti Signori assoluti padroni di quello, come più volte è stato dichiarato, & ultimamente ordinato con dette prouisioni, quali sono del tenor seguente.

Ma.

Magnifico Portulano della Città di Salerno l'anni passati furono spedite provisioni, per questa Reg. Camera del tenor seguente, v3. Magnifico Portulano della Città di Salerno in questa Reg. Camera è stata presentata a comparso del tenor seguente v3. Die viges. Mensis Septembris, 1653. presentata per V. I. D. & Regium Consiliarium Marcum Antonium Gioffum principalem, Nella Regia Camera della Summaria compare il Consigliero Marc' Antonio Gioffi, tanto in suo nome, quanto dell'aleri Compatroni delle botteghe, Territorio desso il Tarcenajo, & marina della Città di Salerno, nelli quali luoghi si fa ogn'anno la Feria nel mese di Settembre, in honore del Glorioso San Matteo, & dice come da tempi antichissimi, in virtù d'amplissimi priuileggi, sono stati dessi compatroni in possessione di dessi luoghi, co' il ius prohibendi, & altre prerogative, & esazioni, & in particolare, mai in dessi luoghi s'è ingerito il mastro Portulano, tanto in tempo di Feria, quanto nelle desse botteghe, & Territorio del Tarcenajo; finita la Feria per esseruo luoghi proprii di dessi Compatroni, & hauendo voluto presenter di far alcune esazioni il q. Gio: Battista Ruggio Portulano Deputato da detta Città di Salerno, per la Regia Reg. Camera, furono spedite provisioni, che non s'innouasse cos' alcuna, & si osservasse lo solito, conforme poi è stato osservato; E perche si v'è intendendo, che il Portulano ha detto voglia intramettere in dessi luoghi contro desso solito, & provisioni di essa Regia Camera. Però fa instancia ordinarsi non s'innoui cosa alcuna, ma che s'osserui il solito, & commettasi l'offeranza alla Regia Audiencia, & mastro di fiera in solidum omni modo meliori; quale preinsertaz comparso propoita al sottoscritto Sig. Presidente Commissario, è stato prouisto, & ordinato, fin come con la presente vi dicemmo, & ordinammo, che circa le cose predette espone

se nella detta preiosera compassa, non debbiare innovare cosa alcuna per l'esazione, che nouamente si pretende da voi fare in lo lochi della fiera in detta Città proprij dell'esponente, mà debbiare osservare, & fare osservare il solito, osservato per il passato, anco per esecutione, & osservanza de provisioni di questa Regia Camera, & la Regia Audientia, & Mag. Audire Palma insolidum, così facciano osservare. Datum Neap. ex Regia Camera Summaria die 20. Mensis Septembris 1653. D. Hieronymus Garcia Reg. & M. C. L. D. Iuan Lopez de Baylo Iannarius Casolla Magister Actorum, Gon. Antonio Boling Secr. Io. Baptistam Constantinus Abb. Registrata in par. 11. fol. 24. Gratia pro iure registri Pascallis. Locus † Sigilli.

Sum-
marium;

At Magnifico Portubano della Città di Salerno, per il Reg. Consiglio Marco Antonio Gioffi, & altri partidoti padroni delle botteghe della fiera di detta Città; se lo ordina, che circa l'esazione pretende fare nelle sopradesse luoghi della fiera di detta Città proprij delli detti esponenti, non innovi cosa alcuna, mà osservi il solito, & quello, che s'è osservato per il passato, anco in virtù de altre provisioni della Camera, & la Regia Audientia, & suo Auditor Palma insolidum, così facci osservare ut sup. &c. Die vigesima septima Septembris 1653. Salerni, &c. Recte provisiones Regia Camera Summaria exhibita, & presentata fuerunt Domino Regio Auditori Ottavio de Palma delegato per eam specialiter fuerunt recepta supra caput, & dictum quod observentur, iuxta illarum sertem continentiam, & tenorem, & ita, &c. Oct. de Palma Longobardus Secres. Registrata, &c. Gratia etiam pro iure registri, &c. Die prima Mensis Octo-

Decre-
tus.

E
bris

Inti-
matio.

bris 1653. Salerni Franciscus de Fusca *Ubi* Regia Audientia Principatus citra vclula se dicta die retrospectiva omnia intimasse, & notificasse Magnifico Matthao Sarluca, & Stephano Palmieri, personaliter eisque reliquisse copiam authenticam modo, & forma, & sibi commissis, &c. & ita realiter, &c. Francisco de Fusco, &c. Al presente si è di nuovo comparso in

Nova
cōpa-
ritio.

questa Regia Camera per parte di detto ill. Marchese, & presentatosi l'infra scritta cōparsa del tenor seguente, v3. Nella Regia Camera della Summaria, comparire il Marchese dell'Orineso Regio Consigliere Mare-Antonio Gioffi, tanto in suo nome, quanto anco dell'altri cōparatoni della marina, & Territorio detta il Tarcinario, con le botteghe di fabrica, dou'ogn'anno si celebra la Feria nella Città di Salerno nel mese di Settembre, in honore del Glorioso Apostolo, & Euangelista S. Matteo, & dice, come essendo esso comparante, e cōparatoni assaiuti, patroni del detto Territorio, con botteghe de fabrica, li Mag. Portubani di detta Città, non si sono intromessi, ne ingeriti mai, nè in tempo de Folia, e proroga di quella, nè nel rimanente corso dell'anno in detto Territorio, e botteghe, e vacui di detto Tarcinario, anzi habendo cercato turbare il cōparante nella sua antichissima possessione, con geminate provisioni di questa Regia Camera, li fù ordinato, che in conto nessuno si intromettasse in detto Territorio, nè marina sudetta, come appare dall'istesse, che in pronto produce, le quali non solo così sono state per li predecessori Rotulani ad unguem osservate, mà anco non ci è memoria a'huomo incontrario, perche detto Territorio è stato posseduto dal Cōparante, e suoi antenati, per spazio de anni trecento cinquanta

quanta in burgenatico; E perche il nuouo Mag. Portulano, se' affettatore di essa, cerca inquietarlo, e presuppone extra il detto tempo di feria inquietare li peggioranti di dette botteghe, à tempo, che contro la forma di dette provisioni, non può molestarli in conto alcuna. Per questa di quouo ricorre à detta Reg. Camera, & fa istantia ardinarsi al detto Mag. Portulano, & all'altre, che pro tempore saranno, che s'ano per osservanza di dette provisioni, aduerso delle quali li suoi predecessori nō si sono altrimenti granati, quanto anco presentando in pronto fedi delli detti Portolani passati, & publici mercanti, e negotianti, che mai in detta Territorio, e botteghe, nè durante il tempo di detta Feria, nè quella finita se sono ingeriti, non s'intermessi, nè s'ingressa in detto Territorio, botteghe, e luoghi proprii di detto Comparente, e Comparoni, nè molesti li loro peggioranti, & affettatori di detti luoghi, ma se mantenghino in detta loro possessione, & le sia lecito fare l'esattioni solite in quello, senza impedimento alcuno, con commetterli l'osservanza di dette provisioni alla Regia Audientia, Regia Corte del Stratico, & del Maestro di Feria insolidum. Et così dice non solo in questo, ma in ogn'altro miglior modo, benchè non espresso, & citra preiudicium di tutte, e qualsivoglia altra sua ragione, &c. Et con detta presentata comparfa ci sono state presentati fedi, v. 3. Noi ^{F des} infra scritti mercanti, e publici negotianti della pre- ^{merca-} sente Feria di Salerno cum iuramento, tam in iudicij, quam extra, dichiaramo, & facciamo fede come da anni trenta in circa, quaranta, e cinquanta, che siamo venuti ogn'anno à negoziare nella Feria, che si celebra in detta Città nel mese di Settembre, habbia-

mo tenuto in affisso le botteghe di fabrica delli Signi Gioffi, e Pinto, sic, e poste fuori Portanona, dove si fa detta Feria, & anco habbiamo tenuto in affisso in mezzo della strada fra di dette botteghe circamercata, banche per vèdere diuerse mercarie, e spetiarie, e sempre habbiamo riconosciuti per assoluti padroni di detto Territorio, e luoghi, e botteghe li detti Signori Gioffi, e Pinto, senza che in detti luoghi, & Territorio si sia ingerito persona nessuna sotto nessun pretesto, tanta durante la detta Feria, franca delli giorni diece, e proroga di essa, conforme delli superiori si è concordata, quanto anco finita detta feria, ma si è inuameso per persona alcuna ad' esigere, nè per causa di Portulanina, nè per altro pretesto, ma solamente li detti Signori Gioffi, e Pinto, & hauendo voluto tentare d' esigere un tale gentil'huomo di detta Città, che non ci ricordiamo come si chiamaua, da quaranta anni in circa à dietro, non sò che galantevia sotto pretesto; che lui era il Portulano della Città, & era finita la feria, hauendo fatto risentimento li detti Signori Gioffi, e Pinto, desisti subito da detta nouità, anzi fu ordinato restituissero li suoi ministri, quello che s'hauemano pigliato dalle banche, che sogliono stare in mezzo della detta strada, che si dice Largo di Mauritto, & d' allora in poi, mai si è ingerito nessuno in detti luoghi, come si è detto; ma solamente detti Signori Gioffi, e Pinto, & essendo la verità, habbiamo fatto il presente publico Testimoniale, sottoscritto dalle nostre proprie mani. In Salerno li 25. di Settembre 1653. Io Aniello Milone fo fede vt sup. Io Diego de Ruggiero fo fede vt sup. &c. Io Damiano Delitto fo fede vt sup. &c. Io Iacomo de Fasco fo fede vt sup. &c. Io Onofrio

*Rizano fo fede vt sup. lo Bartolomeo Fioravante fo
 fede vt sup. &c. la Domenica Celestano fo fede vt su-
 pra, &c. lo Paciolo d'Imico fo fede vt sup. &c. lo Gio:
 Bartolomeo Pesce fo fede vt sup. &c. lo Alessio Cuomo
 fo fede vt sup. &c. lo Andrea Ricciardo fo f. de vt
 sup. &c. lo Giuseppe della Vandola fo fede vt sup. &c.
 lo Marc' Antonio Cuomo fo fede vt supra. &c.
 Giuseppe Amendola fo fede vt sup. &c. lo Marco Spa-
 grita fo fede vt sup. lo Gio: Battista Soprano fo fede vt
 sup. &c. lo Costantina Valeria fo fede vt sup. &c. lo
 Vincenzo Pisaniello fo fede vt sup. etc. lo Andrea Pa-
 le fo fede vt sup. etc. lo Annina Giordano fo fede vt
 sup. etc. lo Vincenzo Sanna Dominico fo fede vt sup.
 etc. lo Giuseppe Casanova fo fede vt sup. etc. lo Stefano
 dello Ferro, fo fede vt sup. lo Aniello de Stefano, fo
 fede vt sup. &c. lo Gio: Lorenzo Quaranta, fo fede
 vt sup. &c. lo Giuseppa Valdisano fo fede vt sup. &c.
 lo Domenico Christuolo, fo fede vt sup. &c. lo Giulio
 Cesare Maiano, fo fede vt sup. &c. lo Gio: Leonardo
 Roppalo, fo fede vt sup. &c. lo Giacomo Iodice, fo fede
 vt sup. &c. lo Carlo Castroiodice, fo fede vt sup. &c.
 lo Antonio Iodice, fo fede vt sup. &c. lo Giuseppe Ce-
 serano fo fede vt sup. &c. lo Vincenzo Giordano, fo
 fede vt sup. etc. lo Matteo Visagliano, fo fede vt sup.
 etc. lo Bartolomeo di Carlo, fo fede vt sup. etc. lo Sal-
 uatore Barone, fo fede vt sup. etc. lo Virginio Capa-
 ne, fo fede vt sup. etc. lo Giuseppe Penna, fo fede vt
 sup. etc. lo Giuseppe Vassallo, fo fede vt sup. etc. lo
 Andrea di Stendardo, fo fede vt sup. etc. lo Gio: Bat-
 tista Galise, fo fede vt sup. etc. lo Giuseppe de Bene-
 detto Orefice, fo fede vt sup. etc. lo Giouanne Maiori-
 no Orefice, fo fede vt sup. etc. lo Gio: Angelo Para-
 scan-*

scandolo Orefice, fo fede vi sup. ecc. lo Matteo Ciano
ciano Orefice, fo fede vi sup. ecc. lo Leonardo Scafaro
Orefice, fo fede vi sup. ecc.

Al Sig. Giudice della Gran Corte della
Vicaria.

Memo-
riale
che li
Portu-
lani
facci-
no fo-
de del-
la veri-
tà .

Il Consigliero Mare Antonio Cioffi, dice a V. S. to-
mo sicche bisogno hanno fede dalli Magnifici, che pro-
tempore hanno esercitato in nome della Fedelissima
Città di Salerno la Giurisdizione della Portolana
per terra in detta Città, come nel Territorio detto il
Tarcenatio, bosseghe di fabrica, et pennate coverse, a
pisci, banche, e vacui che cominciano dalla Porta an-
fica di detta Città, dentro lo bassone di Portonova, e
fin fuori di detto Portonova circumvicina, infino alla
marina, come Territorio proprio del supplicante, et
dell' altri Compagnoni, mai et Magnifici Portolani
predetti si sono intramesti, ne se sono ingeriti a fare
esattione ad detto nessuno, come sperante a detta
Portolana, sotto difesa prevesto in detti luoghi, così
durante la Festa franca, che ogni anno nel mese di
Settembre se celebra in detto luoghi, in honore del
Glorioso Apostolo, et Evangelista S. Matteo, quando
detta Festa finita, et nel corso dell'anno, e nella me-
dina, dove similmente se celebra detta Festa in detto
tempo, durante quella, nel qual tempo il supplican-
te, et altri Compagnoni, in divienco d' amplissimi
privilegi, et antichissima possessione sono padroni di
detta marina, cum iure prohibendi, et con altre pre-
rogative, ne meno se sono intramesti, ne ingeriti, Per
questo supplica V. S. dar ordine, che si facci fede della
verità, tanto dalli detti Magnifici, che hanno eserci-
tato detta Giurisdizione in nome di detta Fedelissima
Città.

Città, di detto antichissima solita, & possessione immemorabile per indennità delle notorie ragioni del supplicante, & anco ad futuram, res memoriam, come anco ordinare, che li mercanti, e negozianti, li quali per lo spazio d'anni dieci, venti, trenta, quaranta, cinquanta, sessanta, settanta, ottanta, novanta, cento, e più anni in dietro sono andati in detta feria, facciano fede di quello si è osservato in tempo loro, o hanno inteso dalli loro più vecchi, essersi osservato, & praticato in detti luoghi per lo passato, che lo recorderà, et Deus, &c. fiat factes veritate. Caranis, &c.

Per obedire al predetto ordine, faccio fede io infra scritto, come havendo osservato nella Fedelissima Città di Salerno, la giurisdizione della Portolanica per terra in detta Città insieme con altri Compagni, anco come affittadori di detta Portolanica per molti anni, nelli luoghi mentionati nel retroscritto memoriale, cioè nel Territorio suadetto, botteghe di fabbrica, pennate, coperte, e pingi appoggiate al Torrione di Portanona site fuori detta Città, & nelli luoghi sudetti, & Vacui, dove se fa la Feria nel Mese di Settembre, non habbiamo esatta cosa alcuna per ragione di detta Portolanica, conforme habbiamo esatto nelli altri luoghi di detta Città, soggetti à detta Portolanica, nè durante la Feria predetta franca, nè quella finita, & nella marina sudetta salamente la feria franca, & quella finita habbiamo esatto in detta marina satum, conforme il solito, e questo particolarmente si è osservato nell'anno precedente 1653. nel qual tempo detta Portolanica ha senni in affitta insieme con il Sig. Matteo Sanlucia nobile di detta Città del Soglio di Portanona, & così anco ho inteso, che sia praticato dal-

Feligi
delli
Porto-
lani di
d. Cit-
tà:

Dall' altri predecessori, et in fede della verità s'è sottoscritta da presente di mia propria mano. In Salerno li 19. di Settemb. 1653. Io Gio: Battista Vivaldo fo fede ut sup. &c. Fidem facio Ego Notarius Hieronymus de Amisio Salernitanus, predictam fidem fuisse subscriptam propria manus dicti Io: Baptista Vivaldo in meo presentia, & in fidem signans, &c. Loc. ¶ Sig.

Per l'anzo con la presenza di dicemmo, & ordinammo, stante che dalle preinserte fedi da detti quaranta sette mercanti, e publici negozianti nella Feria di Salerno, & anco dal detto olim affissatore della Portulanata di detta Città di Salerno, dell' anno 1653. cotta in dette bozze, e bozze aoue si fa la Feria, vado in tempo di fiera franca, quanto quella finita, non essersi esatto cor alcuna dalli affissatori della Portulanata della Città predetta, per causa del ius detto Portulanata, ne altro dobbiate osservare, & fare osservare dello solito, contro la forma del quale non intonarete, ne farete intonare cor alcuna circa dette esazione in detti bozze ut sup. mentionati in delle fedi, anco in caso de inobservantia ordinamo con la presente alla Regia Audientia Provinciale, che cost facci eseguire, & osservare, & così eseguir foito pena di duc. 1000. Et. Datum Neap. die 30. Mensis Martij 1658.

F. 55.
 111.
 -otto.
 41
 111.
 111.

D. Didacus Moles pro M. C.
 D. Didacus de Villa.
 Clinus Roscellus A& Mag. gratis.
 Conf. Bolinus Secret.
 Registrata in Actis, &c.
 Solut pro Iure Regestrii.
 D. Praef. de Villosa Com. Prou.
 Io: Baptista Surrentinus A& M.

Al

Al Portulano della Città di Salerno, per l'Ill. Reg. Consigliero Marc' Antonio Cioffi Marchese dell'Olimetto, con inserzione di prouisioni spedite per la Camera, in Setteemb. 1653. à sua instantia, & altri patroni delle botteche della Feria di detta Città, continensino, che circa l'esattione pretendea fare esso Portulano nelli sopradetti luoghi della Feria di detta Città proprij dell'esponenti, non hauesse innouato cos' alcuna, mà se fusse offeruato lo solito, anco in virtù d'altre prouisioni della Camera, & la Regia Audientia, & suo Audisor Palma insolidum, cosi hauessero fatto offeruare in esequitione delli quali da detto Mag. Audisore fu interposto decreto quod obseruentur, intimate al detto Portulano, & nil replicatum; al presense se l'ordina, stante che dalle preinserte fedì di dessi 47. mercanti, e publici negotianti in detta Feria, es anco del detto affittatore della Portulania di detta Città, di detto anno 1653. consta in dette botteche, e luochi non esserui esatto cos' alcuna per causa di detto lus de Portulania, nè altro, tanto in tempo di Feria Franca, quanto quella finita, offerui detto solito cõtrò la forma del quale non se innoua cos' alcuna, es in casu inobseruantia, l'Audientia cosi facci offeruare, va supra.



C A P. IV.

Ius tumuli, & Salmaram, in che consiste, doue si esercita, e si esige.

P Erche fin da che fù instituita detta Feria; fù anco introdotto, che tutti li mercanti, e negorianti della Città, douessero uscire nel luoco extra menia, che fù dichiarato immune, come hoggianco se pratica, che se ferrano le botteghe per dentro della Città, e la giurisdittione della Regia Corte dal Stratico non si esercita, toccando di regger giustitia alla Corte Regia del Mastro de Feria, che per concessione antichissima fù alternatiuamente delle fameglie de Signori Ruggi, e Pagliara antichi Conti Normanni, del Castello della Pagliara de Manupello, e Apici, e poi nell'an. 1560. Ascanio della Pagliara, Auomaterno di detto Sig. Configlier. Gioffi, in virtù d'istrumento stipulato per mano de Not. Luca Matteo Naccarello de Salerno, sotto la data delli 18. d'Aprile; vendì à Matteo Angelo Ruggi detta sua parte, e così detta Giurisdittione de perpetuo mastro de Feria è peruenuta per titolo di compra, per intiero in questa de Signori Ruggi nobilissimi, non meno che antichissimi in detta città, doue questa fameglia è stata in ogni seculo preclarissima, per li soggetti che haue hauuto è nell'arme e nelle lettere.

Se introdusse similmente, che li vettouagli de grano, & orgio, si vendessero in detto Territorio del Tarcinario, doue detti Signori fanno esercitare il ius tumuli.

E co-

E come per riparo di diuersi inconuenienti succeduti, essendosi stimato espediente per beneficio del publico permettere, che li detti vettouagli si potessero contrattare. anco in detto tempo de Feria, nel solito luoco della Reg. Dohana, doue extra d. tēpodi Feria se vèdono posto dentro detta città, senza hauer obligo li negotianti d'uscire fuori.

Hanno con tutto ciò detti Signori continuato mantenersi nella possessione delle loro ragioni, & esigere. il *Ius tumuli*, che consiste in vn tanto per ogni tumulo, e dall'instromenti dell'affitti di detto *Ius*, si vede, che l'habbiano regolata conforme la conditione de tempi.

E perche hoggi la città predetta per poter accudire al seruitio di S. M. & soccorrere li proprij bisogni, da alcuni anni à questa parte è stata necessitata de pòner alcune gabelle sopra delli vettouagli, che s'introducono in detta Città per venderli, la quale chiamano *Ius Salmarum*, seu gabella delle Porte; la detta gabella si è esatta, e fatta esigere da detti Signori Cioffi, e Comunità durante detta fiera, e proroga; per l'accennata ragione, perche conforme extra il tempo sudetto de fiera, se deuono detti vettouagli portare à venderli in detta Dohana, doue prima che se introducano peruitar le fraudi, detta città fa esigere nelle porte, dalle quali se immettono detta gabella. Per questo in tempo de feria, d. gabelle cedendono a beneficio, & vtile di detti Signori come padroni di detto Territorio, nel quale douriano contrattarsi, e cosi conforme dalla città extra detto tempo, si esigge nelle Porte, cosi per detti Signori si offerua di farle esigere in tutte le Porte, dalle quali se introducono detti vettouagli, & ogni altra sorte de robbe mensurabili dentro della medesima città, durante detta feria, & proroga dell'istessa.

F 2 Con

Con questa però differenza, che per lo che tocca alli vetrouagli, come sono grano, & orgio, quello che esigge la Città, per ragione della gabella del Ius Salmarum, ò delle Porte; Il medesimo possono far esiggere, e fanno esiggere detti Signori in dette Porte.

E per quel che tocca alli legumi, nocelle, noce, & altre cose simili mensurabili, solamente il Ius tumuli, per ragione della misura publica, la quale fanno tenere per commodità del publico, così in detto luoco del Tarcinario, come in ogn'altra parte, e luoco doue bisogna, durante detto tempo de Feria.

La qual misura de tumulo, & altro, conforme nella Dohana, & altri luochi della Città, se piglia dalli Sig. del Governo di essa, e suo Mag. Affittatore della Zecca: In detto tempo de Feria se piglia da detti Signori Cioffi, e loro Comunità; anco senza esser zeccata, e con detta misura di detti Signori Cioffi, e Comunità, se misura durante detto tempo de feria, e proroga, come si è da antichissimo tempo offeruato, & appare da più fedì fatte da coloro, che hanno tenuto in affitto detto Ius, & vltimamente in detto anno 1653. sotto la data delli 6. di Ottobre Nicola de Martino così dichiarò hauersi praticato per molti anni, che lui l'haueua esercitato in nome di detta Comunità, e come affittatore, e ne fece testimoniale per atto publico, stipulato per mano di detto Not. Gregorio Siniscalco.

Questa esattione del Ius Salmarum, seu gabella delle Porte, ò come la chiamano Ius podij, detti Signori l'hanno regolato alla ragione, che si esigge dalla Città extra detto tempo: E così quando è occorso aumentarsi il diritto di detta gabella, pure è stato più volte determinato in contradictorio iudicio tra detta Città, e Signori Cioffi, e Comunità, che deue cedere l'aumento di quella

la à loro beneficio, & utile, & in questa pacifica possessione si sono sempre mantenuti, e si mantengono, e tutto ciò fu dedotto nella Regia Audientia, e poi nel S. C. in Banca hoggidi de Giulio Venditto il Procelso stà instit. *Acta Magnifici Regij Consiliarij Marci Antonij Gioffi, & illorum de Pinto Civitatis Salerni, cum Magnificae Fidelissima Civitate Salerni, & nonnullis conductioribus.*

E si vede, che per detto Ius Salmarū, cōforme anticamente si esiggeuano solo grana due per soma, al presente se ne esiggonno grana diece.

E nell'anno 1649. essendosi molsa controuersia per parte di detta città sopra questa esattione del Ius Salmarum, compilato procelso in d. Reg. Audientia, e fattosi molte proue per parte di detti Signori Gioffi, a' 8. di Nouembre, di detto anno nacque decreto: *Manteneantur Magnifici Actores de Gioffo, & Pinto in possessione, seu quasi esigendi iura solita, etiam tempore prorogationis nundinarum, & super eis nihil innouesur, etiam pro obseruantia aliorum decretorum huius Reg. Audientia.* Del qual decreto non se ne grauò nè meno la città predetta; li quali atti stanno in tit. *Pro Domino Regio Consiliario Marco Antonio Gioffi, & alijs de Pinto, cum Magnifica Civitate Salerni.*

E benchè per lo passato hauesero cercato alcuni, suggerendo alli Signori del Governo quel che mai hà possuto hauer fondamento, per tante, e tante giudicature, le quali sono nate a fauore di detti Sig. Gioffi, e Comunità, non potrà più controuertirsi, quello che la medesima città hà conosciuto, e dichiarato spettare alla detta comunità, e mentre hauendo l'istessa città tenuto in affitto dette raggioni del Ius tumuli, & Salmarum, con pagare per detta causa a detta Comunità annui duc. centotrentacinque, dalla conclusione dell'istess-

Pistessa fatta sotto li 18. di Agosto 1651. Si vede manifestamente, quanto ingiustamente per l'adietro hauesse inquietato di Signori; doue ella città confessa, che alla predetta comunità ha spettato, e spetta d'esattione, e che sta in possessione di quella per tempi antichissimi, con hauer esercitato in detto Territorio tutte le sudette ragioni, como più largamente si legge da detta scrittura prodotta in detto Processo del S. C. fol. 51.

A processu Ill. Mag. P. 1. D. Marci Ansonij Cioffi, Militis Regij Consiliarij, & Marchionis Olivetti, & illorum de Pinto Civitatis Salerni, cum Fidelissima Civitate Salerni, & nonnullis conductori-
bus.

Die 18. Mensis Augusti 1651. Salerni in Palatio Civitatis Congregatis infra scriptis Electis, una cum Doctore Donato de Narellis Sindico Vocatis.

Haucendo li Signori Eletti, & Sindico di questa Fedelissima Città di Salerno, concluso il bassamento della gabella della molitura d'essa Città, alla ragione di carlini quattro à tumulo non meno per buon governo d'essa, che per solleuamento de poveri, togliendono à fatto tutte l'altre gabelle, che stauano imposte sopra detta molitura, che ascendeuano alla summa de carlini vndeci à tumulo à pannettieri, & a carlini otto, à focolieri secondo la quale ragione al presente si esigono, sin come il tutto appare dalla conclusione sopra di ciò fatta, in risguardo di detto abbassamento, tenendono anco mira alli pesi di detta Città, costi di carlini quarantadui à fuoco, come di molti instrumentarij, & altri per posserno pontualmente corrispondere à tutti, conclusero anco d'augmentare la gabella delle salme delle vittuaglie, che s'intro ducono in essa Città, & si esigge alle porte di essa sino alla summa di un carlino

lino per soma di grano, sin come anticamente stava
à tornefi quattro, & da tempo in tempo con Reg. bene-
placito, fu augmentata à tornefi tredeci, e cavalli
due. sin che detto nuovo augmento venirà ad importa-
re tornefi sei, à cavalli quattro per ogni somolo di gra-
na, e similmente si è concluso di augmentare detta
gabella delle salme, à rispetta dell'orgio, legume, &
altre cose misurabili alla raggione di tornefi cinque
per somolo, sin come anticamente si esigeva alla
raggione di cavalli dieci, inclusa anco in detta esat-
tione di tornefi cinque la gabella della piazzola d'es-
sa Città, continmandola detta esattione di tornefi cin-
que dell'istessa maniera, e forma, che al presente si
esigge, sin come il tutto appare dalla conclusione sopra
di ciò fatta, ratovata con Reg. Assenso, & perche
nel tempo della Feria di detta Città, che si celebra nel
giorno del Glorioso S. Masco nostro tutelare, & du-
rante quella non possena essa Città intramettersi nel-
l'esattione dell'antica precatàdasa gabella, di tornefi
quattro per salma, che si esigge da essa Città fuori il
tempo di detta feria, stante che detta gabella spetta-
na, & spetta alli Signori Gioffi, & Pinto, padroni del
Territorio, & marina, dove si celebra detta fiera, in
virtù di loro amplissimi Privilegij, & Real conces-
sioni, & antichissima possessione, in virtù de quali
havendono pretesi anco ad augmentare detta loro
esattione, e regalar quella dalla summa, che esigge es-
sa Città fuori il tempo di detta fiera, per causa, che
profupponevano, che tutte le salme, così di grano, come
di altre vittuaglie, & cose suggeste à misurarsi, che
se introducono in essa Città in detto tempo di fiera,
dovessero andare à vederse, e contrattarsi nel loro Ter-
ritorio desso l'Arsenale, & in quel luoco misurarsi da
loro

loro ministri, & esattori, con esigere per ragione di poggio, ò misura; e consequentemente presefero esigere l'augumento di detta gabella, & la medesima somma, che esigeva, & imponenta essa Città, fuora il tempo di feria, sin come al presente sigge, & impone, per causa di desso poggio, ò misura, & hauendono dessi Signori Cioffo, e Pinto goduti atti possessini della esazione di detti augumenti in tempo di detta fiera per continuati tempi; & anco in tempo, che quella si è prorogata, regolandosi dell'esazione, che si è andata facendo fuori del tempo di detta feria da detta Città, benchè mai in pregiudizio alcuno di essa Città, che sempre si è protestata de indebita, & nulla esazione di desso augumento; come appare dalli Processi, & atti, così della Reg. Audientia Provinciale, come del S. R. C. & altri tribunali, al presente esso Sig. Eletti, e Sindico: conoscendono non meno l'obligationi douute da essa Città al Sig. Consigliero Mars' Antonio Cioffi, per le molte dimostrazioni, così singolare fasse, & che continuamente stà facendo alla sua Patria, e particolarmente nell'occasione del Real Demanio di essa, che sia utile di gran consideratione dell'istessa Città, esigere continuamente detta gabella, senza interruzione di tempo, non solo per facilitarli l'affuso di quella, ma anco per esigere à suo beneficio ogni augumento di più, esatto, ò presefero esigere, & quello incorporarsi in tutto, à beneficio disposizione, & arbitrio d'essa Città dalla prossima fiera di Settembre, auanti, e per ogni futuro tempo, et in perpetuum; conoscendo similmente quanto sia grande la mira, che tengono detti Sig. Compattori, et particolarmente d. Sig. Consigliera al beneficio, et publica utilità d'essa città,

Città secondo anco l'intentione data da esso Sig. Consigliero à detti Signori del Governo, di condescendere à quanto si concluderà per la presente; Hauemmo perciò unanimiter conclusa precedente anco Consulta, e parere del Sig. Coronimo Naccharella nostro Aduccato, che in risguardo di detta esattione, giurisdictione, & ragioni di quella, che tengano detti Signori Gioffi, & Pinto, in tempo della sopradetta feria, con la possessione anco di quella in tempo della proroga alle volte solita farsi oltre li giorni dieci soliti, pagare à beneficio di detti Signori Compatroni ann. duganti centotrentacinque, acciò debbiano da quella cessare à fatto, & quella cedere à detta Città da hoggi auanti, & in perpetuum, di maniera che resti à beneficio, & utile di essa Città, tanto à rispetto di essa esattione antica, quanto di tutti l'augmenta fatti, & per esse Signori Compatroni preuenti sfuggere, così per il passato, come possessione praeteritum, così per l'augmenta fatta: al presente, fino alla ragione di un carlino per ciascheduna sava di grano, e di sarnefi cinque per ogni tumala di argio, & altre cose misurabili, che s'immestino in detta Città in tempo di feria, come per ogn'altro augmenta maggiore, che uolesse fare per l'auenire essa Città à suo beneplacito, cedendone essi Signori Compatroni detta Giurisdictione, & le ragioni di detta esattione, lucri, & emolumenti di quella alla detta Città, quale dalla prossima ventura fera di Settembre 1651. auanti in futurum debbia restare incorporata, & unita con l'istessi Priuilegi, & prorogative, che essi Signori Compatroni l'hanno tenuto, & nell'istessa maniera, che quella esige iusta l'anno essa Città, à suo beneficio

disposizione, à beneplacito; conformo più largamente si donerà dichiarare da detti Compattori nelle cause, le da stipularsi per commodo, & caucela dell'una, & dell'altra parte, à consiglio de loro Signj, & nella conformità della prefente conclusione, con la quale concludemo, anto che volendo procedere essa Città, à bassamento, ò diminutione di d. gabella, alla raggione, che hoggi si esige senza detto nuovo augmento, possa l'istessa Città à suo arbitrio recedere da detto contratto, dando però per un mese prima notizia a detti Signori Compattori, e così amo volendo procedere ad estinguere ogni esazione, etia' della quaxero tornesi vicchè, che similmente debbia dare a detti Signori Compattori la notizia predetta, però in ciascheduna di detti casi restino salve le raggioni, che spettano all'istessi Signori Compattori, in virtù di detti loro Privilegi, e possessione di esercitare la ditta loro possessione, e giurisdictione come per prima, quale pagamento d'anni duc. 135. se debbia promettere a detti Signori Compattori in dette caucela, da celebrarsi per via di concordie, & ogn'altro miglior modo, & quello si prometta farsi in una sol paga, con ogni dovuta pontualità, senza contradditione, eccezzione alcuna, nel tempo di detta feria, e proprio alli 25. del mese di Settemb. di ciaschedun'anno, dall'affittatori, ò esattori; che pro tempore faranno deputati ad esigere detta impositione delle salme, così nuova, come antica; quali esattori, & gabellotti, & deputati habbiano da obligarsi alli detti Signori Compattori per detta summa di ducati cento trentacinque, & esser lecito per maggior caucela à detti Signori Compattori, direttamente esigere à loro arbitrio, la quantità predetta da detti

Esattori,

Esattori, seu Gabelloni propria auctoritate, con douer-
 franco dichiarare nelle cautele dell'affisso, che
 si faranno da essa Fedelissima Città di detta im-
 postione, seu gabella dello salme, che l'affissatori hab-
 biana peso, da tutto il ritratto di quella, sedisfare, e pa-
 gare à beneficio delli medesimi Signori Comparroni,
 per la causa sopradessa la dessa summa conuenuta,
 & quella ritasciare in potere di detti affissatori, &
 Esattori, à fin che senza mandato di essa Città se-
 possono quelli esiggere, con fare solamente la cautela
 de receptis a detti Esattori, per beneficio di essa Cis-
 tà, con tutti patti, conditioni, vinceli, & oblighi, che
 detti Signori Comparroni firmanno necessarij per loro
 maggior cautela, a consiglio de Saug, & par-
 ticolarmente con obligatione speciale di dessa esattio-
 ne, così nuoua, come antica, benche frustasse meno
 della detta summa conuenuta dessa esattione, douen-
 dosi compiere così dal ritratto di tutta dessa gabella,
 come da tutti l'altri effetti di dessa Città, e così una-
 nimiter concludano, obligando per l'effetto predetto
 tutte le intrasse, & effetti di dessa Città, presenti, e
 futuri etiam feudali, con la clausola di costituito, e
 praeuio, con dichiarazione, che restino salue le rag-
 gioni, sansq delli Signori Comparroni, quanto della
 dessa città, a rispetto dell'augumento tantum di dessa
 gabella, mentre per la gabella antica, dessa città non
 hà pretesione alcuna in contrario, & che sopra le cau-
 tele da celebrarnosi in dessa conformità della presen-
 te conclusione, e sopra dessa cōclusione per cautela, &
 beneficia tanta di dessa città, quanto di essi Signori
 comparroni, si debbia imprare il Regio Assenso da
 S.E. & Regia Collaterale Consiglio & isa, &c. Nico-

52 *Feria di Settembre*

to *Maria del Pezzo*, *Diego Pisto*, *Francesco Ruggi*,
Andrea Sabatini, *Donato de Narellis* *Sindico Notar*
re, *Gio: Santo Rosa Secret.*

Extracta est presens copia, ex actis civitatis Salerni,
cum quibus facta collatione &c. & in fidem.
Ego Nos, Iohannes Sanctus de Rosa Secret. de civitate
Salerni.

Extracta est presens copia meliori collatione semper salua.

Philippus Tagliavia Reg.
A mandatis Scriba.

Iulius de Vennito A. G. M.
Gratis.

Anzi

Anzi detta comunità hauendone libero arbitrio di esercitar detta esattione come più giudicassero utile; & expediente, nell'anno 1653. ordinorno al loro affittatore di detto Iastumuli, & Salmarum, che ancor che si douesse fare a raggione de granadtee per salara, già che a detta raggione si esiggeua dalla Città: si contentorno che si facesse a raggione di grana fette, e mezzo, & in detta conformità, a loro istanza se publicorno Banni per li luochi soliti di detta Città, con ordine della Reg. Corte del Stratico, sotto li 18. di Settembre di detto anno, & anco si chiarisce dall'istromento di detto affitto, stipulato per mano di detto Nor. Gregorio Sinscalco, sotto li 25. di detto mese di Settembre 1653. a beneficio del q. Sig. Abb. D. Annibale Pinto, Procurator Generale dell'Illust. Sig. Consiglier Marco Antonio Gioffi, Marchese dell'Oliueto, contro Nicolò de Martino.

C A P. V.

Esattioni quali si fanno per antichissimo solito in virtù di Real Priuilegio, e immemorabil possessione nella marina, seu spiaggia

Nella marina, seu spiaggia (come si è detto) essendo Giurisdittione di detti Signori Gioffi, e comunità priuatiuè quoad alios, senza loro espressa licenza,
non

non possono li mercanti, e negotianti contrattare robbe, nè cosa alcuna, e da ciascheduno esiggonò quello, che possono conuenire.

E per antichissimo solito da ciascheduna barca grossa, come sono fragate, e legni grossi, quali se tirano nell'arena per detta commodità, e suolo, hanno fatto pagare carlini cinque per vna volta tantum.

Dalle barche più picciole carlini due, dalle felluche con le farche carlini due, e dalli guzzi, seu schiffi grana sette, e mezzo, e grana cinque per vna volta tantum.

Per li bottazzi de salumi, e seccamenti, benche quelli non si scendessero nell'arena, ma se contrattassero, cioè si vendessero in fiera da vn mercante all'altro carlini quindici per centenaro, che sono tornesi tre per pezzo, come si chiarisce dal Processo del Regio Fisco, & testimonij esaminati ad' instantia del Regio Fisco.

Si vende anco in detta marina formaggio, & altre cose simili, e per la commodità, che se dà a mercanti di negoziare in essa, e di tener statera, e stato anco solito esiggere vn carlino per cantaro.

Dalli mercanti, che sopra delle fregate, e barche sogliono vendere relarie, si esigge quello che si può, per ricognitione della giurisdittione sudetta, così anco da quelli, che pongono, banche in detta arena per detto effetto, & altro.

Da quelli, che portano a vendere mole, fiscoli, coiri, & altro similmente quello, che se può conuenire.

Ci sono coloro, che pongono banche per vendere acqua, semenze, cappelli, robbe vecchie, merci, & ogn'altra cosa, e si esigge quel che se può conuenire per il luoco, che occupano, e commodità, che se lida.

Di

Ci sono di quelli, che vendono frutti, & altre cose commestibili, e similmente si pratica l'istesso.

Ci sono le donne della feria, le quali anco ogni giorno portano à vendere nelle cesti frutti freschi, e seccati, e sogliono stare nella marina, nella strada trà le botteghe proprie di detti Signori Cioffi, e Communità, e quelle di Santo Pietro, & auanti le potteghe dall'Isola, e da tutte queste non si esigge in denari detto Lus, ma da ciascheduna cesta, se pigliano delli frutti, che vendono regolarmente, quanto basta per la douuta loro recognitione.

In detta marina se portano à vendere cepolle, & altre fogliame, e similmente si esigge nel medesimo genere de frutti, e non in denari, pigliandosi tante combine per partita da ciascheduno.

Si vendono li risi, e farri, e da questi anco se ne prende da ogni sacco vna scotella; e perche alcune volte occorre, che non si vendono, e tornano à cacciarsi di nouo, per rigore non si esigge due volte; però per euitar le fraudi, bisogna star auertito, & alcune volte perche sono pueri conuiene vlar cortesia, e piaceuolezza, che sempre è stato ottimo, & efficace espediente, per auanzare l'esattioni, e deritti.

E perche li mercanti de risi, e farri, che sono dell'istessa foria, quando sono assai, arriuanò fino alle mura di Santo Pietro, pure riconoscono la communità, nè se può ingerire altro in detta esattione, per essere fino alle dette mura della loro giurisdittione, come anco s'è detto sopra nel Capo secondo.

Et anni sono, hauendo vn mercante portato a vendere carta da scriuere, & affittato vna bottega di Santo Pietro, incontro la marina, per cacciare la banca fuori
di

di essa, e tenerla carta, hebbe licenza dalli Signori di detta Comunità, a' quali riconobbe; E così anco vn mercante, che porrò vna quantità de bacalà, che la repose dentro vn'altra bottega di S. Pietro, per la commodità da tener la statera fuori di quella, e vendere, pagò la ragione solita de grana diece per cantaro, e se chiamaua Giosepe Milone de Napoli.

In detta marina si tiene la tenda per il gioco, e le banche da giocare; la qual tenda si suol ponere nel luoco dietro il Bastione de Portanoua, e per detto luoco, e banche è stato solito pagarli ducati trenta, venti, & ultimamente ducati quindici l'anno, oltre di quello che se paga al Sig. Maestro de fiera Ruggio, per la licenza, che ha preso da per detti giochi.

E anco solito in detta marina farsi barracche de tavole, nelle quali si vendono robbe de spetiarìa, e formaggi, e salumi, & questi luochi se sogliono affittare per il suolo tantum, a ragione de carlini diece il palmo, ò come possono essere d'accordo, e la spesa della barracca va a conto del mercante, si che detti Signori di detta Comunità esigono detti carlini diece solamente per l'uso, che conceuono di detto suolo in detta marina.

Sogliono anco venir in feria quelli salt'in banco, & & altri de simili esercitij, e per poter rappresentate, & uscire in detta marina, cercano licenza a detti Signori di detta Comunità, dalli quali si riceue qualche recognitione assoluta, p dimostrare la loro giurisdittione, & dominio, che hanno in detta marina in detto tempo de feria.

Dalli peggionanti delle barracche appoggiate alle mura de Santo Pietro, per la ragione accennata di sopra esigono; cioè da quella del Pontone detta del q.

Ma-

Mario Conte, che al presente se fa da Giuseppe Cesario della città de nola due. 3. e dall'istesso per la commodità del ritretto de tauole appoggiato alle dette mura aleri carlini diece.

Dal Reuerendo Cappellano di S. Pietro, seu Rettore del Reuerendo Seminario, alli quali sono state applicate l'entrate di detto Monasterio di S. Pietro, per le due altre barracche couerte à pinci, & appoggiate alle dette mura, an. carlini venticinque per il detto suolo.

E da ciaschedun'altro che volesse la commodità in detta marina, e per quanto li suoi confini si distendono, conforme si è descritto sopra, quello che possono concordarsi con li mercanti, e negotianti in conformità di detto Prsiuilegio, e sentenza del Consigliero Corrado Corriale, della quale se farà mentione nel cap. 8.

C A P. V I.

Esattioni, che se fanno nel detto Territorio detto il Tarcinario,

IN detto Tarcinario done si è fabricato la fontana si esercita il Ius tumuli, il quale se affitta vnitamente con il Ius delle salme, seu gabella delle Porte, come si è detto nel cap. 4. E per detto Ius tumuli è stato solito esiggersi vn tornese per tumulo, e per il Ius salmarum, quello, che si esigge dalla Città extra il tempo de feria, di maniera che se di nuouo occorresse aumentarsi il diritto di detta gabella, Ius, seu datio, detto aumento in detto tempo de feria similmente cede à beneficio, & vri-

H le

le de detti Signori. Ciotti, e loro comunità, conforme si è detto esser stato determinato più volte in contraddittorio iudicio.

Dalli mercanti, li quali nel vacuo fra la Porta antica, e noua detta de Portanoua, che in detto luoco fogliono fare barracche di tavole, seu pennate, couerte à pinci per vendere di uerse merci, quello che meglio possono conuenire con essi.

E così d'attorno l'altri a quali se affittano le pinate couerte à pinci, appoggiate al detto bastione, e l'altre botteghe de fabrica, che secondo le rubriche de libri antichi di dette entrate de feria, vengono distintamente descritte.

Cioè Tarsenale come si esce la Porta à man sinistra vicino la fontana.

Tarsenale della fontana noua chiamato Tarcin. ario anticamente, nel quale se tirano le barche dell'Amatez, in questo luoco si esercita il detto lus tumuli.

Tarsenale di sopra à man sinistra appresso detta fontana di num. 7.

Tarsenale dell'Isola incontro li Cappellani è la fontana di num. 6.

Tarsenale dell'Isola incontro le pennate del torrione di num. 4.

Tarsenale dell'Isola incontro le botteghe di Santo Pietro di num. 4.

Tarsenale delle pennate couerte à pinci, à torno lo bastione de Portanoua de num. 13.

Nel largo de Maurizio, che è il luoco, e strada fra le botteghe de fabrica, dalla parte della fontana, e dell'Isola, detto così fin da tempo antichissimo, se pongono di uerse banche de merciarie, & altre cose simili.

In

In detto largo de Mauritio, nella testa di detta strada, incontro S. Pietro, vñ si pongono l'Orefiti, Argentieri, e Corallari.

Nella strada di mezzo frà le botteghe di Santo Pietro, e queste di detti Signori se pongono banche de speciali.

Auanti le botteghe di detto Monasterio di S. Pietro, se pongono similmente banche de speciali, & in tutti li sudetti luochi, nè in detto tempo de feria, nè extra di quello se può in essi ingerire altro che detti Signori, come si è dimostrato di sopra nel detto cap. 4. E si dichiarerà anco appresso; E particolarmente di questa strada frà dette botteghe de Santo Pietro, e di detti Signori p la quale passa, & scorre l'acqua, seu fiume de Rafastina, parla la sentenza mentionata dell'anno 1489. la quale se inferirà de verbo ad verbum nel cap. 8.

E per questo dalle donne, & altri della foria, che sogliono ponerli a torno le botteghe dell'Isola di detti Signori, ò auanti quelle di detto monasterio, esigono detti Signori di detta Communità, nè il Mag. Sig. Portolano in questo Territorio ha ragione nessuna, come si è pure auertito in detto cap. 4.

Nel vacuo dietro la fontana, e Tarlepale di sopra, detto li Cappellari, quando occorre di dare ad'alcuno commodità di seruirsene, per animali, ò altro, se percepisce alcuna cosa.

C A P. V I I.

Liti, e controuersie mosse sopra la giurisdictione di detta marina dall' Arciuescouus di detta Città, Monasterij, Regio Fisco, & dalla Città predetta.

Quanto più gl'Aduersarij sono stati potentissimi, maggiormente la vittoria, che questi Signori hanno hauuto è stata gloriosa, e la loro giustizia resta più affodata, di maniera che non è mai più controuertibile, e benchè sia in bocca di tutti quel detto: *nec Hercules contra duos*, tuttauolta si è pur sperimentato il contrario, mentre hanno cotesti Signori in vn medesimo tempo, non solo resistito a tante porenze; ma anco preualuto; effetti singolari della loro chiara ragione.

Hebbero principio dette controuersie nell'ann. 1488. e si pretese per parte della Città, e delli Monasterij di S. Benedetto, e de S. Pietro de Camarrellis, seu alla marina, e dal Reuerendiss. Arciuescouo di quella come Mazzeo Sforzino Leone, Florino, & altri fratelli de Aycllo figli, & heredi del q. Francesco, senza nelsun'altro fondamento, ma solamente appoggiati alla familiarità, & fauori delli Prencipi di detta Città, contro la forma della concessione, nella marina sudetta haueuano fatto fabricare alcune botteghe couerte a pinci, perpetuamen-

te

te durature, a tempo che non l'era permesso di tenerle in detto luoco, se non per il tempo della feria sudetta; In conformità della concessione fatta a Matteo della Porta, e suoi successori, & posterì in infinitum.

Sopra questa pretensione, nacque sentenza nomine Regio, promulgata da Corrado Corriale Regio Consigliero, e Delegato da Rè Ferdinando; In virtù della quale furono determinati tutti li capi proposti per parte delli sopradetti, e particolarmente fù dichiarato, che alli predetti de Ayello spettaua l'vso di detta marina *tempore nundinarum secundum formam, tenorem, & continentiam dicte concessionis*, sotto la data delli 29. d'Agosto 1498.

E così come in detta marina, non si era con effetto inouato cola alcuna, contro la forma di detta concessione, per la detta sentenza viene à confermarsi solamente a beneficio delli successori di detto Matteo della Porta la detta concessione, e che alli istessi hà spettato, & spetta l'vso di detta marina in detto tempo priuatiuè quoad alios, nella possessione della quale pacificamente detti Ayelli, e loro antenati sin dal giorno di detta concessione erano stati, & si erano conseruati per lo spatio de anni cento sefsanta.

Nell'anno poi 1608. il Regio Fisco institui contro li medesimi Signori di detta Comunità giuditio, dicendo, che indebitamente nella marina di detta Città in tempo de feria esercitassero alcune ragioni, e facessero diuerse esattioni, a tempo che per essere de Regalibus, non poteuano in quella ingerirsi, e se instancia, che perciò douessero desistere.

Et anco che hauendono fatte alcune botteghe de fabbrica in vn Territorio fora le mura di detta Città detto l'Ar-

L'Arsenale con dette fabbriche haueuano occupato il publico fino alla marina.

A questa istanza del Regio fisco, fu inherito per parte dell'Arciuescouo di detta Città, e si dimandò che tutte le botteghe costrutte in detto Territorio, contro la forma della sentenza de Corrado Corriale Consigliero à latere, deputato per il Serenissimo Rè Ferdinando nell'anno sudetto 1489. se demolissero, con douersi ridurre ogni cosa ad pristinum; fol. 17.

La Città similmente inherisce, e deduce nella sua istanza più capi,

Primo, che haueuano occupato le muraglie, e Porte della Città, con hauer appoggiato in dette muraglie alcune pennate, con hauer fatto molte fabbriche contro la forma della detta sentenza del Consigliere Corrado Corriale.

Secondo che haueano introdotto di esiggere à loro beneficio tornesi quattro per ogni soma de vettouagli, che se immetteuano in detta Città in tempo de feria, per ragione de suolo, e luoco de Dohana; cosi conforme si esiggeua dalla detta Città extra detto tempo de feria.

Terzo, perche esiggeuano dall'Hortolani, & altri che cacciauano risi a vendere vna scotella per sacco, e da quelli, che portauano a vendere amendole vn rotolo.

Quarto, perche esiggeuano da quelli che portauano frutti per ciascheduno vn rotolo, e cosi anco da quelli, che vendeuano le cepolle.

Quinto, pche esiggeuano dalli patroni delle barche similmente per ragione de suolo in detta marina cinque carlini per ciascheduno.

Sesto, perche esiggeuano dalli mercanti delli bottazzi,

zi,

zi, seu barrili de tarantello, tonnina, moduli, farde, & altre sorte de salumi, vn tanto per pezzo.

Settimo, perche esiggeuano vn tanto dalli mercanti, e negotianti, da quali se contrattaua, e vendeua alcuna cosa in mezzo alle piazze di detta feria, e così nelli vacui, e strade, vsurpando il lus, & Giurisdittione della Portolania per terra, spettante à detta Città.

Ottauo, perche nel Territorio detto il Tarcinario faceuano esiggere, & esercitare in loro nome, & à loro beneficio il lus tumuli, quale spettaua alla medesima Città.

Per escludere le pretenzioni di detto Regio fisco, & Città, rispetto alla Giurisdittione di detta marina, e di quanto in quella per detti Signori Cioffi, e loro comunità si esercitaua, si produsse la Regia sentenza promulgata sotto li 29. di Agosto dell'anno 1489. dal Cōfiglier Corrado Corriate, come Delegato del Sereniss. Re Ferdinandò, in virtù della quale fù dichiarato, come alli fratelli de Ayello (da quali in quel tempo si possedeua detta marina con detta Giurisdittione) come successori del q. Matteo della Porta, spettaua l'vso di detta marina *secundum formam, tenorem, & consuetudinem* di detta concessione, come da detta sentenza più largamente si legge, quale se inferirà de verbo ad verbum nel cap. 8.

Anzi nel processo del Regio fisco contro Marc'Antonio Cossi seniore, e Vittoria de Ayello madre, dell'anno 1535. se fundò per parte dell'istessi Cioffi, & Ayello, come detta marina si era posseduta, e se possedeua in *burgensaticum*, in virtù di detta concessione, & inspecto tenore illius, quali se fabricorno all'hora in Bāca de cinque, e se produsse copia del decreto della Reg. Cam.

a fa-

à fauore di detti Cioffi, & Ayello, fol.

Si che poi essendo stato questo altre volte determinato, o sta per consequenza l'eccezione rei iudicatz, circonfritto la prescrizione centenaria dal detto tempo di detta sententia fino al detto anno 1608. e con titolo così giusto.

Per il che hauendo visto d. Regio fisco, he la molestia era indebita, tralasciò de seguirare il detto giuditio, e relasciò a beneficio di detta comunità, l'vso di detta marina, e l'esercitio delle ragioni in quella, con la perceptione de tutti gl'emolnenti, benche *prauia tantum annotatione de restituendo in casu succumbentis, ut ex decreto dict. Reg. Cam. interposito sub die 31. Augusti 1613. in processu Regij fisci, fol. 181.*

E dal detto anno 1613. fino ad hoggi, non si è fatta, nè meno detta annotatione, e detta comunità ha continuato detta sua antichissima possessione, conforme tuttauia la mantiene, senza essersi ingerita in detta marina, e sua Giurisdittione più detto Regio fisco.

Anzi nell'anno 1647. essendosi preteso, che detti Signori Cioffi, & Pinto, se douessero astenere dalle esattioni, quali faceuano in detta marina, e Territorio del Tarcinario, si hebbe ricorso al Collaterale, il quale hauendo fatto asportare li Processi della Regia Camera, causa plenè cognita, ordinò con geminate prouisioni alla Regia Audiètia di Salerno, che manutenesse l'istessi in detta loro possessione, e procedesse con ogni rigore contro li perturbatori, li quali furono esequiti indiuidualmente, e stanno dispacciate sotto la data delli 2. di Settembre di detto anno 1647. registrate in part. 26. fol. 21. & sotto la data delli 15. di Settembre 1647. registrate in part. 27. fol. 131. appresso il Scriuano de mandato Grimaldo.

Per

Per lo che tocca alla città, nè meno insisti più, conosciendo non poter alcanzare, anzi la sudetta sua istanza fù, e sarà per l'auuenire molto gioueuole a detta comunità; poiche hauendo particolarmente dedotto tutte l'esattioni, che per essi se faceuano, e le ragioni, che esercitauano, ne siegue, che non potrà in nescun tempo imprendere, che per detti Signori, e Comunità se introduca cosa noua, mentre lei medesima hà concessato, che stiano in tal possessione,

La pretensione dell'Arciuescouo, restò similmente sopita, mediante l'accennata sentenza del detto anno 1489.

Et in quanto al Venerabile Monasterio di S. Pietro de Cammarellis, seu alla marina, benche dopò detta sentenza di detto anno 1489. hauesse cercato de inno-uare in detta marina, in pregiudizio delle ragioni di detti Signori, e Comunità, mentre nell'anno 1606. cercò d'occupare il suolo di detta marina, non fòlo cò l'occasione della noua fabrica; la quale volse fare per aprire la porta della Chiesa, con hauer pigliato vn palmo più della linea retta delle mura del detto Monasterio: ma anco per hauer fatto altre due pennate couerte à pinci, con colonne di legname, appoggiate alle proprie mura di detto Monasterio, e con detta occasione pretese anco detto Monasterio restringere la detta concessione della marina, presupponendo, che detti Signori non si potessero distendere più oltre, che sino al pontone, che fanno le botteghe di detto monasterio, auanti delle quali passa il fiume de Rafastina; stante che diceuz, che quello era il termine enunciato in detta concessione, & sentenza di detto anno 1489. quando si dice: *Vsq̄ue ad caput horti Sancti Petri.* Di maniera, che tutto lo più ver-

fo Oriente, per quanto si distende il lido del mare, & marina auanti detto monasterio, che non era luoco compreso in detta concessione, e sentenza, e nè meno la strada publica verso Oriente, e che comincia da Ponente nella strada, seu via verso Settentrione, dalla quale sfende, e scorre la detta acqua, seu fiume detto de Rafastina.

Si formò sopra di ciò voluminoso processo, e dalle proue fatte, scritte, e testimonij per parte di detti Sign. Restò bastantemente chiarito, come detta marina si estende dalla Torre delli Ruffi, per linea diretta, sino al capo dell'horto de Santo Pietro, doue è la strada publica, che volta à settentrione, e gira à torno, à detto horto, e dall'acqua del mare fin alle mura di detto Monasterio, con hauer appoggiato à loro arbitrio, e volontà, tanto alle dette mura, quanto à quelle, che recingono detta Città.

Come l'acqua del mare à tempo d'Inuerno, è arriata sino dentro il cortiglio di detto Monasterio.

Come quando li condottore di detto cortiglio, e case di detto Monasterio, che hanno l'aspetto alla detta marina, hanno voluto vscire con le loro mercantie fuori di detto cortiglio, e botteghe, hanno pagato alli detti Signori Cioffi, e Pinto.

Come per le tre barracche, che stanno appoggiate alle mura di detto Monasterio, e cominciano dalla parte de sopra il Cortiglio, e seguitano verso la Città; li Monaci di detto Monasterio hanno sempre pagato l'affitto a detti Signori, per l'incarto fatto dalli medesimi del suolo di quelle.

Come nel vacuo, seu strada d'onde scende l'acqua; seu fiume de Rafastina, le banche le quali se sono poste dal

dall'vna, e dall'altra parte appoggiate, così alle botteghe di detti Signori Cioffi, come di detto monasterio, l'affitto è stato pagato à detti Signori Cioffi, e Pinto, e che la sudetta strada in mezzo è restata libera, e disembarazzata, di maniera che hà posuto senza impedimento, nè danno alcuno scendere, e scorrere detta acqua, seu fiume, in conformità, & esecutione della detta sentenza Regia de Corrado Corriale, di detto anno 1489.

Et facto accessu super factem loci, dal Signor Consigliier de Georgio, per le sudette proue, & altre ragioni, nacque decreto del S. C. à sua relatione nell'anno 1612. sotto li 26. di Settembre: *Non esse locum remedio capitulorum Regni, respectu noni adificij capsi pro ianua Ecclesia de nouo constructa; Respectu vero pennasarum harenisii parietis RR. Patrum bene pronisum per Magnificum Cause Commissarium, quod capiatur informatio de concernentibus dictum remedium capitulorum Regni.*

Et à 20. di Nouembre di detto anno 1612. altro decreto: *Liberetur depositum Magnificis de Cioffi, & Pinto pro quinque partibus ex sex, & de cetero non habeant parietibus, et sexta pars liberetur RR. Patribus.*

Questo processo non è in essere, poiche per industria delle parti, fù occultato sin dal detto tempo, per euitare la decisione, e determinatione da farsi sopra la causa principale, per esecutione di vn decreto interposto dal detto Sacro Regio Consiglio: *quod ex causis discussis, & declarationibus factis in Aula procedatur ad expeditionem cause.* Vi sono però li notamenti tanto per parte di detti Signori Cioffi, e Pinto, quanto per le ragioni di detto monasterio; E la perdita di detto Processo appare dal nouo Processo fabricato ad'istanza di

detti Cioffi, e Pinto, contro detto Monasterio, doue furono reprodotti li decreti enunciati, per esecuzione de quali, quando hanno preteso de nuouo turbare la detta antichissima possessione, si è ordinato, *quod non molestantur*.

Non hanno con tutto ciò cessato di turbar la detta comunità in altri tempi, forsi poco informati delle suddette determinazioni, mentre nell'anno 1650. hauendo il Priore di detto Monasterio D. Carlo Marzato, de fatto fatto eriggere vna pennata, seu barraccha con colonne di legno, e couerta à pinci, appoggiata al muro di detto Monasterio, incontro la marina il detto Sig. Configlier Cioffi; tanto in suo nome, quanto dell'altri compagni, e comunità, penes acta, di detto processo fece ordinare alla Reg. Audientia: *Quod capta informatione*, dell'innovatione reducekse ad pristinum ogni cosa, e che li peggionanti facessero deposito, ad finem providendi.

Fù preteso d'impedire questo giuditio con la declinatoria del foro, con tutto ciò per detta Reg. Audientia, fù escluso, & ordinato: *quod procedatur non obstante fori declinatoria*, stante la pendentia in S.R.C.

E così in termino, essendosi esaminati più testimonij, se fundò come la marina nella quale in vigore di detta Real concessione fatta a loro antecessori, & della detta sententia Regia, hanno giurisdittione priuatiue, *quoad quascumque personas*, e comincia, e si estende per li confini sopra descritti.

Come in nelsun tempo è stato permesso a nelsun'altro, nè alli RR. Monaci far pennate, nè couerte di tauole, nè à pinci, & appoggiare alle mura di detto Monasterio, ma assolutamente a detti Signori Cioffi, & Pinto,
e che

e che essendo succeduto vna volta, che da detti Monaci clandestinamente era stata eretta vna pennata di tauole, ad istanza di detti Signori, fù immediatamente leuata.

E come per il vacuo, e largo auanti le botteghe di d. Monasterio, solo con licenza, & autorità di detti Signori, se possono cacciare, e vendere robbe, e ponere banche, e per li mercanti si è pagato, e paga alli medesimi come assoluti padroni.

Di maniera, che seruatis seruandis, a' 26. di Ottobre 1650. auditis partibus, fù interposto decreto per detta Reg. Audientia: *quod pro obseruantia prouisionum S. R. C. omnia innouata per Ven. Monasterium Sancti Petri de Camarellis ad pristinum reducantur, & destruaturs apotheca pradiſſa.*

Per eſecution del qual decreto, Donato Buongiorno se conferì sopra detto luoco, e fece smantellare detta pennata, sotto li 27. di detto mese.

Queſti atti fabricati in detta Regia Audientia, si sono trasportati, & vniti al Proceſſo antico del S. C. in Banca de Caetano, come se notarà appreſſo nel Capo del Regiſtro delli Proceſſi.

E dopò dell'interpoſitione di detto decreto, nell'anno 1651. Eſſendo Priore di detto Monasterio D. Bernardo del Pozzo, venne a conſcierto con detti Signori, per le tre pennate, e barracche antiche, e conforme per prima ne pagaua il Monasterio carlini trentacinque, se contentorno, che doueſſe corriſpondere carlini 25. come appare dall'inſtrom. ſtipulato sotto li 10. di Ottobre di detto anno 1651. per mano del q. Not. Gregorio Signiſcalco di San Seuerino commorante in Salerno, con che reſta ogni controuertia ſopita.

E per eſſer ſtato detto Monasterio in virtù della Bolla

la

la Pontificia soppresso, e l'entrate dell'istesso, d'ordine dell'Eminentiss. Sig. Card. Sauelli, Arciuescouo di detta Città, parte rilasciate al Cappellano di detta Chiesa, e l'altre applicate al Reu. Seminario, hoggi detto Ius, se paga dal Rettore di detto Seminario, anco in vigore de ordine de' Monfig. Vicario Generale, riconosciuta la possessione, e ragioni di detti Signori Ciolfi, e Piatto.

CAP. VIII.

Liti, e controuerſie mosse sopra il territorio detto il Tarcinario, dalla Città, Monasterij, Regio Fisco, & Arciuescoui di detta Città.

IN detto anno 1488. sotto diuerſi colori, li predetti Città, Monasterij di Santo Pietro, S. Benedetto, di Mente Vergine, & Arciuescouo, molti gentilhuomini proprio nomine, & il Portolano di detta Città giuntamente cercorno di far spogliare l'Antenati di detti Signori Ciolfi dal detto territorio del Tarcinario.

Per parte del li detti Monasterij lo Arciuescouo, Città, Particolari, e Mag. Portolano, si fece instantia al d. Serenissimo Rè Ferdinando- come da Mazzeo Florino, Leone, e Sforzino de Ayello fratelli, era stata occupata la strada, e via publica, & altri luoghi demaniali, e publici della Città; con hauer fatto in detta strada, e luoghi demaniali vn muro di fabrica, e botteghe similmente de fabrica, per lo che nasceua pregiudizio grande à gli altri,

altri, che in detti luoghi teneuano similmente le loro botteghe de fabrica, perche con detto muro veniu ad impedirli il libero, & espedito trafico delli negotianti, e mercanti; e con tutto che in esecutione degl'ordini Regij il Stratico di detta Città hauesse ordinato, la demolitione di dette fabriche, detti Ayelli ancorche da detto decreto non haueuano appellato, nulladimeno ne anco era stato esequito; stante la loro potenza in detta Città.

Per parte del Monasterio di S. Benedetto, fù preteso, che dall'Ayelli fuisse stato occupato il territorio detto l'Arsenale, seù Tarcinario, nel quale haueuano fabricato alcune botteghe de fabrica, e presopponendo, che detto territorio spettaua al detto Monasterio, instituiti giuditio di relaxatione contro detti Ayelli.

La Maestà del Serenissimo Rè Ferdinando in detto anno 1488. ordinò al Stratico, che trouandosi con effetto, che per detti Ayelli fuisse stato occupato parte del suo Real demanio, seù strada publica, che hauesse fatto guastare, e demolire le sudette fabriche, affincbe restasse libera detta strada.

E nell'anno 1489. hauendo delegate queste differenze al Consigliero Corrado Corriale, si conferì super facie loci, per informarsi delle reggioni del Regio Fisco, e delle parti. e per parte di detti Ayelli all'hora possessori di detta marina, come successori di detto Matteo della Porta, e territorio si produssero le sequenti scritture, e ragioni per chiarezza della loro giustitia per fondare, come in detto territorio, come proprio, particolare, e non compreso in detta concessione, l'era lecito far fabriche, & ogni altro edificio à loro arbitrio, e volontà; e per

Pri

Primo l'Instrumento della diuisione delli beni hereditarij del qu. Matteo della Porta stipulato nell'anno 1370. come si è detto sopra nel capo 3. e così anni cento, e decidotto prima, che se mouesse detta controuersia, dal quale apertamente si legge, come detto territorio si possedeua dal detto Matteo, e suoi heredi, titolo particolari, & in burgenfaticum; e che non era de comprehensis in detta concessione della marina, fatta al d. Matteo dalli predetti Serenissimo Rè Lodouico, e Giouanna; poiche, oltre che la marina non si può intendere, più in oltre, che dalla linea doue stanno edificate le botteghe de fabrica dell'Isola di mezzo incontro detta marina; poiche fino à detto termine apena giungono l'acque del mare nell'Inuerno, ma anco perche dalle parole dell'istesso Priuilegio de concessione espresamente si chiarisce; mentre tirando la linea retta dalla Torre delli Russi verso Oriente, fino al capo dell'horto; questo territorio resta a parte, & extra terminos concessionis; E per questo quando li fratelli de Portz, heredi di detto Matteo fanno mentione in detto Instrumento del detto territorio, che all'hora era vacuo, & sterile, conforme hoggi è quella parte doue non ce sono fabriche, per confini li descriuouo la marina sudetta, e quando fosse detto territorio compreso in detta concessione, non haueriano descritti separatamente li confini della marina da quelli del territorio, nè questi di detto territorio da quelli della marina; nè meno asserito, che la marina da essi si possedeua per concessione fatta al detto Matteo loro padre dalla Regia Corte, & il territorio come robba patronoriale, & pleno iure, dal che si vede, che detto territorio non è compreso in detta concessione,

Se-

Secondo si produsse vn'altro Instrumento dell'anno 1452. del quale similmente si è fatta mentione in detto cap. 3. dal quale si legge come in detto anno Francesco d'Ayello, haueua comprato da Urbana Lombarda vidua del q. Galeotto della Porta, l'altre due parti delle trè, che per vn'altra metà di detto Tarcinario si possedeano per detta Urbana, come madre, di Gabriele, & altri figli di detto Galeotto, nel qual Instrumento descriuendosi li confini, si dice, che còfina con li beni del Monasterio di S. Benedetto, è via publica. E così non hà che fare con la marina, della quale si descriuono diuersi li confini, e si dichiara nella detta concessione per fin doue si estende, e per consequenza detto territorio del Tarcinario fu sempre posseduto da' loro antenati per titolo particolare, e non fù compreso in detta concessione, per ilche giustamente pretesero, non hauer luogo l'oppositiõni degl'Aduersarij; e che perciò non doucano de nolirsi le fabriche esistentino in detto proprio territorio, nè poterli prohibire, che in futurum hauessero da far altre.

Et essendosi per detto Delegato nomine Regis considerato il luogo, e ponderate le ragioni addotte dalle parti, e scritture prodotte; sotto li 31. d'Agosto dell'anno 1489. fù promulgata la sentenza dal detto Corrado Corriale continente li seguenti capi, tenoris sequentis, videlicèt.

Primo. Quanso' alle quattro botteghe della differenza delle dette quattro botteghe, che verte intro S. Benedetto ex una parte, e li dessi Leone, Sforzino, e fratelli, ac etiã lo conuenso di S. Maria della Porta di Salerno pro rata sua ex parte altera, & poste extra territorium subscriptum commune alle quattro botteghe dello Monasterio di S. Benedetto.

K

Che

Che le dette quattro botteghe si habbiano communiter à dividerfi inter eos, v3. che le due congiunte all'altre botteghe di S. Benedetto siano, e restino allo desso Monasterio di S. Benedetto, e l'altre due sottane congiunte con l'altre botteghe di dessi Leone Mazzeo, e fratelli siano, e debbiano restare alli dessi Leone, Mazzeo, e fratelli, e Santa Maria della Porta provata sua.

Secondo. Item quanto alle botteghe sue, e posse in la via publica, per quam vadit flumen Rafastini, le quali stanno a fronsa a quella di S. Pietro de Camarellis, se debbiano togliere. totaliter da mezzo la detta strada infra termine de otto di, e tirarsi da una banda verso lo muro antiquo dello desso Tarcinario, e farsene uno filaro tantum, congiunte con lo desso muro, delle detto Tarcinario, che siano lunghe dieci palmi con tutte le forche di legno. Adeo, che la via publica, per la quale va lo fiume, resti in mezzo in tra le botteghe delli dessi Leone, Mazzeo, e fratelli, e le botteghe di d. Monasterio di S. Pietro alle Camarelle libera; tra che in mezzo della detta via tra l'one botteghe, e l'altre non debbiano ponere cosa alcuna nulla delle dette parti, che habbia da occupare la detta via; Eccetto che volendoni ponere li banchi soliti, e consueti cōgiunte con dette botteghe; mà che la detta via resti libera, ut supra alli transcursi, e l'acqua quando venisse detto fiume. E che detto filaro de botteghe costruende per li dessi Leone, e Mazzeo, e fratelli debbiano incominciare à parte superiori, del capo del muro di detto Tarcinario, dove è la forca di una delle botteghe, che stanno sopra lo detto muro verso lo Tarcinario, nel quale loco, dove stà la detta forca, se ce debbia ponere una pietra per terminare ad. perpetuam rei memoriam, & futurā cautelam dell'una parte, e l'altra.

Terzo. Item è stato determinato per d. Sig. Commissario,

rio, ut supra, che li dessi Leone, Marzco, Sforzino, e fratelli habeant solum usum, seu commoditatem in maritima, littore, seu Plagia dicta Ciuitatis Salerni, usq; ad aquam maris, tempore nundinarum, seu fore maioris, que fiunt de mense Septembris in dicta Ciuitate Salerni; Et quod liceat eis durante dicto tempore nundinarum tantum, logias, pergulas, seu apothecas ordinare, & facere, seu fieri facere, & construere, in dictis maritima plagia, seu littore tempore nundinarum tantum, ubi in presentiarum dicta apotheca logie, seu pergula sunt facte, & constructe, seu solis & conserui facere, & dictis nundinis finitis, debeant dictas pergulas, apothecas, & logias factas, & constructas in contumenci demolire, & deuastare, seu demoliri, & deuastari facere singulis annis, secundum formam, tenorem, & contentiam dicta concessionis, & privilegij, saluis, & reseruatis in omnibus predictis iuribus Regij Fisco, si que habet in apothecis, & locis predictis: Ita quod per presens decretum nullum preiudicium inferatur dicto Regio Fisco, sed omnia iura sibi salua, & illisa remaneant.

In vigore dunque di questa sentenza, la quale fu parimente accettata da tutte le sudette parti, che erano comparse in giuditio, viene ad esser determinata ogni qualunque preterdencia, dedotta, e che in ogni futuro tempo si poteua fomentare indebitamente contro detti Signori Possessori di detta marina, e territorio. Et

Primo, che detto territorio detto il Tarcinario, nel quale per detti de Ayello erano state fatte diuerse fabbriche, non sia demaniale altrimenti nè della Corte, nè della Città predetta, come si pretendeua; ma proprio, e particolare di detti de Ayello, e loro successori, e luocofrante per la terra suditta.

Secondo, esser stato permesso, e lecito a detti possessori

fori di detto territorio fabricare in quello, come in proprio territorio, e non compreso in detta concessione fatta a Matteo della Porta.

Poiche non solo non dichiara, nè ordina, che l'altre fabriche, delle quali si fa mentione, che si trouauano in detto territorio fatte, si demoliscano, ma espresamente determina, che le fabriche da leuarsi, perche impediano il corso dell'acqua, & il traffico alli Negotianti, e transeunti, si fussero fatte vnite all'altre, che erano costrutte in detto territorio; E se detto territorio ò fusse stato compreso in detta concessione, haueria ordinato la deuastatione, e demolitione di tutte le fabriche fatte, con prohibire, che per l'auuenire non hauesse ardito di farle contro la forma di detta concessione.

Terzo, che il territorio del Tarcinario dimandato per parte del detto Monasterio di S. Benedetto douerfi rilasciare a suo beneficio, sia stato proprio di detti de Ayello; mentre solamente fù determinato, che delle quattro botteghe, due solamente spettauano al detto Monasterio, e l'altre due alli detti de Ayello.

Quarto, che detto territorio si estenda sino alle mura del detto Monasterio di S. Pietro; mentre fù dichiarato, che leuate le botteghe de fabrica da mezzo la via, acciò quella fusse remasta libera, & espedita per il corso del fiume, e traffico delli negotianti, fusse lecito alli Padroni di detto territorio ponere le banche solite.

Quinto, che al Portulano della Città predetta in detto territorio, non hà spettato, nè spetta l'us alcuno; mentre in detto territorio, e strade, e vacui di quello fù dichiarato esser lecito à detti Padroni di far ponere, e tenere li banchi soliti; purchè la strada resti espedita per detto corso dell'acqua.

Ma

Ma benchè li padroni di questo territorio hauessero a loro fauore vna sentenza così chiara, nell'anno 1576. pure la Città predetta cercò de impedire di nuouo alcune fabbriche, quali se faceuano da' Signori Cioffi, e compadroni, e pretese, che nel Tarcinario a man sinistra, quando si esce fuori Porta noua, non potessero fabricare, supponendo, che detto territorio fusse proprio di detta Città; e che le botteghe di fabbriche sistentino in detto territorio per detti Signori Cioffi, e compadroni, si teneuano præcario nomine da detta Città, e che per consequenza si doueano tutte dette fabbriche demolire.

La sudetta controuerfia fù introdotta nella Regia Corte del Stratico, e la Città allegò sospetti tutti gl'Officiali, stante che Marc'Antonio Cioffi si trouaua Auditor Generale del Stato del Principe di Salerno, perloche poi fù tirata detta causa auanti il Magnifico Portolano di detta Città.

Dalla detta Corte del Stratico prima di auocarsi la causa, facto accessu super faciem loci; & intese le ragioni di detti Signori Cioffi, non ostante le repliche, & instantie reiterate della Città; che li predetti compadroni haueuano in ogni tempo a loro arbitrio fatto fabricare in detto territorio, e moderate, e reformate le fabbriche sudette, conforme ricercaua il bisogno, e comodità loro, e de' mercanti, senza impedimento alcuno.

A' 3. di Luglio 1579. fù prouisto, *Quod præstata cautione de demoliendo, liceat fabricare, seu fabricari facere in apotheca, in qua inceptum est fabricari, quo uerò ad alia. adhibito consilio Mag. Consultoris, suè ordinarij iudicij prouidebitur.*

E dalla Corte del detto Portolano sotto li 19. di Luglio

glio 1583. nacque decreto intesa essa Città, *Quod Domini de Pinto, & Cioffi absoluantur à pena in banno contenta, nec prohibeantur ulterius in constructione nouiter incepta apothecę in actis deductę.* Qual decreto fù presentato nel processo della Regia Camera in Banca di Gio: Battista Constantino nella lite mossa dall'Arcivescouo contro detti Padroni; intitolato d. processo: *Reuerendissimi Archiepiscopi Civitatis Salerni, & Venerab. Hospitalis Sanctissime Annuniatę Neap. cum Iulio Villano, & Alexandro de Iudice Civitatis Salerni, Claudio, Iohannes Baptista, Paulo Antonio, & alijs de Pinto, Marco Antonio, Mattheo, & Augustino Cioffi, Alcysia de Lembo, & alijs eiusdem Civitatis Salerni subintrantibus, fol. 375. vol. primo.*

In virtù del qual decreto, hauendo detti Sig. atteso a fabricare; suppose la città, che contro la forma di quello hauessero eccesso, e procurò nuouo mandato per impedirli, il quale anco facto accessu, fù reuocato sotto li 10. di Settembre del medesimo anno 1583. & ordinato: *Quod liceat dictis Dominis de Cioffi, & Pinto litis consortibus opus inceptam in actis deductam perficere, dummodo lignea columnę affigenda non excedant rectam lineam derivandam à veteri pariete, apparente versus orientem, in alijs apothecis, eorandem dominorum litis consortium, nulla habita ratione de mandato expedito per Curiam Sacerdotianam, fol. 376. eod. vol.*

Di maniera, che dalle sopradette giudicature resta abundantemente chiarita la ragione di detti Signori, e che alla città non hà spettato mai attione alcuna sopra detto Territorio, e che aduerso dell'istessa ostecceptione rei iudicatę.

E da gl'articoli presentati in detti atti fabricati nella corte

corte del Stratico nel detto anno 1576. & 1579. si vede, come li padroni, e possessori di detto Territorio detto il Targinario, seu Arfenale, haueuano per li tempi a dietro mutate le fabriche di dette botteghe a loro arbitrio, volontà, e che conforme anticamente si vsciua alla marina dalla Porta di S. Sebastiano, detta hoggi dell'Angelo, che è la Porta delle quali si fa mentione nella detta concessione della marina fatta a Matteo della Porta nell'anno 1353. quando si dice: *Per quam itur ad dictam Civitatem reuoluendo versus Occidentem*. Dopò essendo stata aperta la Porta detta Portanoua, detti Sig. Cioffi, e compatroni, vollero mutare dette fabriche, e la strada in mezzo di dette botteghe dalla parte di sopra, & quelle dell'Isola, fù lasciata più larga, conforme hoggi si vede: e la sudetta Portanoua, cò il Bastione viene ad esser edificata nel suolo proprio di detti Signori, e comunità, e che in detto Territorio è proprio doue hoggi è vacuo dietro la fontana noua, & botteghe della tirata a man sinistra quando si esce, hanno fatto sempre esercitare il Ius del tumulo, e misura, concesso il luoco del gioco, seu barattaria, doue anco se soleuano tirare le barche, esiggendo da ciascheduno le loro raggioni; E che fù eseguita la sentenza dell'anno 1489. con hauerlo fatto togliere da mezzo la strada per doue passa l'acqua, seu fiume de Rafastina, le fabriche, che vi erano prima di detta sentenza è, che si vedeuano li vestigij delle fabriche antiche, e questi atti sono originalmente in casa, ma li testimonij esaminati sopra detti articoli de [num. 7. sono presentati nel 2. vol. di detto Arciuescouo, come se dirà appresso a fol. 345. vsque ad fol. 366. ater.

Nell'anno 1591. l'Arciuescouo di Salerno, che anco
cra

era Vifitatore] Generale del Regno: | imprefe, che la feria fudetta, fi doueffe celebrare in plana S. Laurentij, e così pretendeua far dichiarare queſto luoco de baſſo, & particolarmente detto Territorio, doue ſono le botteghe di detti Signori Cioffi, e Pinto non eſſer franco, & immune, & per còſequeza far coſtringere li mercanti a douer locare, & affittare le botteghe della ſua menſa Arcieſcouale poſte in detto luoco, detto *Plana Sancti Laurentij*.

Il giuditio fù principiato contro Giulio Villano, & Aleſſandro del Giudice, come padroni di alcune botteghe ſite a Portanoua; perche il pregiudicio di confideratione era di detti Signori Cioffi, e Pinto, li quali come padroni, è del detto Territorio, e botteghe, e della marina, veniuano a ſentire il maggior intereſſe.

Comparſero nell'anno 1592. a' 26. di Settembre, e ferno inſtanza douerſi dichiarare, che qualunque decreto interpoſto a fauore del detto Arcieſcouo, contro detti Villano, e Giudice, non poteſſe pregiudicare alle loro ragioni come non intereſſe, d. vol. 1. fol. 168.

Si che a' 19. di Febraro 1593. ſe diſſe per Reg. *Cammeram Summaria: Quod decretum per Reg. Cam. interpoſitum ſub die 18. Septembris 1592. in aliquo non afficiat retroſcriptos competentes, qui in proceſſu nõ fuerunt citati: Verum ſi Reuerendus Archiepiſcopus Salernitanus, vel quicumque ex partibus pratendere aliqui voluerit, tam in petitorio, quam in poſſeſſorio dirigat grefſus ſuos.* fol. 175.

Inherirno a queſto giuditio delli particolari intereſſati contro d. Arcieſcouo, li mercanti, e negotianti, per non perdere la loro liberta, con la coartatione, che pretendeua d. Arcieſcouo, d'eſercitare, che tutti doueſſero andare

andare alle sue botteghe, e della sua mensa, fol. 181. tanto maggiormente, che era cōtro l'antichissimo solito.

Dato termino rispetto à detti Sig. Cioffi, e Pinto, fol. 210. fundorno per più testimonij li sequenti Capi, &

Primo, come il luoco doue è solito celebrarsi detta fiera franca, comincia dal lido del mare, tirando per il Tarcinario vecchio, e per accosto il fiume de Rafastina, sagliendo ad alto fino a S. Lorézo, dall'vna, e dall'altra parte, doue sono, e sono state botteghe di fabrica, nelle quali è statolibero il cōcorso di mercāti, cō ogni sorte di mercantie, e dette botteghe, dalli padroni sono state liberamente locate, e senza nefsuna contraddittione, con hauerho smaltite le loro mercantie, tanto durante li soliti giorni della franchitia, quanto nella proroga.

Primus testis, fol. 225. at.

Secundus testis, fol. 226.

Tertius testis, fol. 228. at.

Quartus testis, fol. 230. addit, che al pennino extra planam si erano nouamente fabricati due fundichi, e che incontro le botteghe di detta mensa erano altre de particolari.

Quintus testis, fol. 231. at.

Sextus testis, fol. 232. at.

Septimus testis, fol. 233. ater. E di più che anticamēte in detta piana si vendeuano li coirami, e che hoggi li mercanti, non ci vanno.

Octauus testis, fol. 234. at.

Nonus testis, fol. 236.

Decimus testis, fol. 237. omnes super 2. art.

Secondo, come detti Signori Cioffi, e Pinto, possedono, & hanno pacificamente posseduto, come anco li

L loro

loro antecessori, come veri Signori, e padroni, molte botteghe de fabrica site nel Territorio doue si celebra detta fiera; il quale comincia da dentro della Porta del Bastione nuouo a torno detto bastione: nel qual Territorio in ogni tempo hanno sfabricato, e fabricato à loro arbitrio, e voluntà, e come l'ha parso più espediente, per commodità de mercanti, senza contradittione, nè impedimento alcuno; e che in detta marina in tempo de fiera, fanno erigere capanne, botteghe di tauole, & altro, 5. test. fol. 231. at. 7. test. fol. 233. at. 8. test. fol. 234. at. 10. test. fol. 237. 11. test. omnes super 3. & 4. art.

Terzo, come detti Cioffi, e Pinto hāno locato a mercanti le dette loro botteghe per vèdere in else, & esercitare quasiuoglia sorte di mercantia a loro arbitrio, e voluntà, senza contradittione alcuna, anzi sempre vidètino, patientino, e non contradicentino, nè li Reuerendissimi Arcivescovi, quali pro tempore erano stati, nè li loro Procuratori, agenti, e fattori, 2. test. fol. 226. super 5. 3. test. fol. 227. at. super 10. 6. test. fol. 233. 10. test. fol. 237. super 6. 11. test. fol. 239. super 10. 13. test. fol. 240. at. super 10. 14. test. fol. 241. at. super 10.

Quarto, come in detta Piana de S. Lorenzo, seu Platea, oltre delle botteghe di detta mensa, vi sono d'altri particolari, e de Chiese, e queste sono de maggior numero di quelle di detta mensa, e che da molti anni le botteghe di detta Piana, erano remaste vacue, e che per ordinario sempre sono state più frequentate le sudette botteghe de basso, come più commodè per l'esercitio, e negotio alli mercanti, e vicine alla marina, & mai ci era stata contradittione alcuna, & molte volte erano state locate le botteghe de particolari site in detta Piana,

na,

na, e remaste vacue quelle di detta mensa, nè mai ci era stata contradittione, nè impedimento nefsuno, 2. test. fol. 227. super 7. & 12. 8. test. fol. 235. 11. test. fol. 239. 16. test. fol. 244. super 7. 4. test. fol. 231. super 12.

Per vltimo, che ogni volta che si permettesse alli Reuerendissimi Arciuescovi, poter prohibire ali mercanti di affittare altre botteghe, che quelle di detta mensa, si dismetteria detta fiera, omnes super 14.

E per fortificare maggiormente le sudette proue, fatte per testimonij, reprodufero le sequenti scritte.

Primo, la sentenza accennata del detto anno 1489. promulgata nomine Regio de Corrade Corriale, inteso, & instante l'Arciuescouo di quel tempo, dalla quale si legge, che fù permesso à loro antecessori, di tenere, e fabricare botteghe in detto Territorio del Tarcinario, come si è ponderato di sopra, e che detta sententia fù accettata concordemente da tutte le parti, che erano comparse contro l'Ayelli, fol. 256. cum seqq.

Secondo, l'istrumento della compra dell'altre parti di detto Territorio, fatto da Francesco de Ayello nell'anno 1452. enunciato di sopra, fol. 263.

Terzo, vna copia di decreto della Regia Camera, interposto sotto li dell'anno 1553. à fauore del q. Dottor Marc'Antonio Cioffi seniore, in virtù del quale fù dichiarato, e condannato il Regio fisco, assegnare à beneficio di detto Marc'Antonio seniore, e Vittoria de Ayello sua madre, vna parte di detto Territorio con le botteghe de fabrica in quello esistentino, doue si esplica, & si dice; *Vbi sunt mundine de mense Septembris extra magna*. E così si vede, che in detto Territorio si era celebrata detta feria, fol. 271. & 275. per essere com-

preso nel Priuilegio dell'immunità conceduta per detta feria.

Quarto, molti instrumenti de locationi fatte di dette botteghe, e mercanti in tempo de feria, fol. 272. vsque ad fol. 283.

Quinto, vna copia di sentenza del S.C. sotto li 23. di Febraro dell'anno 1580. a relatione del Configlier Anello de Bottis, in virtù della quale Gio: Francesco de Roggiero, & altri particolari, quali teneuano botteghe de fabrica extra menia, & sotto la detta Plana di S. Lorenzo, furono assoluti ab impetitis, dal Reuerendis. Arciuescouo di detta Città, il quale similmente hauez preteso, che le dette loro botteghe si douessero demolire, & di hauer prerogatiua de prohibire alli mercanti, che non andassero in altri fundichi, e botteghe, che in quelle di detta mensa site in detta Plana, come luoco solamente, doue era stata conceduta detta immunità, fol. 333. & à fol. 235. vsque ad fol. 331. si presentorno le proue fatte per detti Conuenti.

Sesto, la copia dell'atti fatti ad' instantia di detta Città nell'anno 1579. contro detti de Cioffo, e Pinto, quando pretesero impedire l'istessi per le fabriche, che nouamente haueano cominciato a fare in detto Territorio del Tarcinario, contro la forma della mentionata sentenza de Corrado Corriale, a fol. 343. vsque ad fol. 373.

Settimo, la copia di due decreti interposti dalla Corte del Magnifico Portolano di detta Città, sotto li 19. di Luglio 1583. & 10. di Settembre di detto anno. In virtù del li quali furono assoluti detti Signori Cioffi, e Pinto ab impetitis da detta Città, e dichiarato licere de fabricare in detto luoco le botteghe per vso de mercanti, detto fol. 375. & 376.

Si

Si che giustamente a' 28. di Settembre dell'an. 1594. nacque decreto della detta Regia Cam. *Quod prædicti particulares, v3. Aloysia Delemb. Martius de Roggerio, Tiberius Cioffi, tam nomine proprio, quam Marci Antonij eius nepotis; Detius Pintus, & alij litis consortes de Salerno, ac Venerabile Monasterium Sanctæ Mariæ de Porta Situm in dicta Ciuitate absoluantur, prout presenti decreto absolui mandatur ab impetitione dicti admodum Reuerendi Archiepiscopi fol. 383.*

Da questo decreto se ne graudè detto Arciuescouo, & ottenne la reclamatione, quale fù commessa al Presidente Montoya, sotto li 8. de Marzo 1595. fol. 384.

E dal detto anno 1595. sino alli 7. de Marzo 1607. fluit in d. causa, quale in questo tempo fù eccittata ad instantia similmente dell'Arciuescouo, che senza far mentione dell'accennato decreto, cercò de intentar nuouo giuditio sopra l'istesso, che fù rebuttato con l'oppositione fattali per parte di detti Cioffi, e Pinto, quali allegorno l'ecceptione rei iudicatæ, fol. 396.

E benchè l'Arciuescouo hauesse preteso di non voler profeguire il giuditio contro detti particolari, ma solamente a far determinare l'articolo, se hauea facultà di prohibire alli mercanti; *quod non accedant ad aliorum apothecas*; perche la decisione di detto articolo, era pregiuditicialissimo alli sudetti Signori Cioffi, e Pinto, e trattandosi de causa di tanta consequenza, nella quale ci haueua interesse detto Arciuescouo, che era Visitatore Generale del Regno, per il che probabilmente tutti li ministri eran sospetti: Otténero da S.M. che Dio guardi, sua Real carta sotto li 8. de Maggio 1608. ordinando, che la causa trà detto Arciuescouo, e detti particolari de Cioffi, e Pinto, si douesse votare in Collaterale, e non
si pu-

si publicasse sentenza, ma che se li facesse relatione del-
li motiui, e voti, fol. 456. & 457.

E non ostante, che l'Arciuescouo, per stuggire di ha-
uerli per contraddittori in detto giuditio, hauelse dichia-
rato con sua particular instantia, che nō intendeua pro-
seguire la lite della reclamatione della sententia, à fauo-
re di detti particolari di detto anno 1595. ma la lite
contro li mercanti, fol. 495. at.

Tutta volta per esecutione di detta Real Carta, fù
ordinato sotto li 28. de Luglio 1608. *Quod Reg. Cam.
Summaria, iuxta ordinem Capitulae Maiestatis veniat in
Collaterali Consilio, tam pro expeditionem causa principa-
lis vertentis inter praedictum Reuerendum Archiepiscopum,
ex una, & particulares, & mercatores, ex altera, quam pro
omnibus incidentibus vim diffinisiui habentibus,* fol. 464.

Et a' 10. di Nouembre se interpose altro decreto :
*quod in iudicio intentato per Reuerendum Archiepiscopum
contra mercatores audiantur Domini apothecarum,* fol. 43.
E poi con altro decreto se dichiarò, *quod audiantur ex
integro,* fol. 488. E così si precluse la strada all'Arciue-
couo de poter tirare auanti detto giuditio solamente
con li mercanti, contro de quali con molta ragione
cercaua de profeguirla, conoscendo che haueria pos-
suto facilmente ottenere contro de chi non se 'saria di-
feso.

Ma essendo la giustitia di questi Signori molto chia-
ra, ancorche quando per parte di detto Arciuescouo si
pretese, che dal Prendente Saluzzo Commissario, si fus-
se fatto l'accesio super faciem loci, li predetti se oppo-
sero, protestandosi, che nō se douea fare, stante la detta
ecceptione rei iudicatę, e perche la reclamatione era già
deserta, fol. 410. & 416.

Ad

Ad ogni modo essendosi fatto intesa anco la Città, sotto li 4. di Gennaro. 1608. fol. 412. dalla relatione, fatta dall'Ingegnero: Se conferma maggiormente detta loro giustitia: poiche dice, che tutto il luoco doue se celebraua, e se fa la fiera sudetta, se dice Platea, seù Platea de Santo Lorenzo, cominciando dalla Chiesa del Carmine, sino al lido del mare, e che in presenza di d. Presidente Saluzzo, se riconobbero alcuni traui affissi in terra, nelli quali, in tempo de fiera se accommodauano le botteghe amouibili: Si riconobbero le botteghe, e luochi mentionati in detta sententia de Corrado Cortiale, del detto anno 1489. la Torre dello Russo, e Caput Horti, de quali luochi in detta sententia pure se ne fa mentione relative al Priuilegio della Regina Giuanna, e Lodouico, à fauore di Matteo della Porta, & particolarmente detto luoco, e Territorio del Tarcinatio, del quale anco in detta sententia si fa mentione, e tutte le parti se trouorno concorde, fol. 419.

Et ponderandosi quella parola *Platea*, chi non sà, che secondo l'opinione de Dottori, e per disposition di legge, hà significato, *quod platea habet partes superiores, & inferiores*, e così non se restringe in certo luoco, ma se intende de tutto.

Et in conformità di detta relatione, e descrizione, se ne formò vna pianta presentata, fol. 425.

Oltre, che quando per parte di questi Signori Cioffi, e Pinto, non si hauesse possuto portare altra proua bastantissima, sarebbe stato, & esuberante quella, che se caua dal Priuilegio sudetto della concessione della marina fatta a Matteo della Porta loro antenato, doue non solo li Serenissimi Rè dichiarorno, come in detto luoco si celebraua la fiera, con quelle parole: *In quibus tam mercatores*.

catores, quam tabernarij, & alij artifices morari consueverunt ementes, & vendentes ad inuicem res eorum, & alia mercimonia; e così habbiamo vna proua efficacissima, già che espressamente se dichiara, che in detta marina se contrattaua, e negotiava: Mà dato, e non concesso, che in questo luoco de basso, nõ si fusse prima di detta Real concessione celebrata detta fiera, mentre in virrù di d. Priuilegio, volsero detti Serenissimi Rè concedere facultà, che se potessero contrattare ogni sorte de mercantie, viene in vigore di detta concessione ad essersi conceduta al detto luoco la immunità di detta feria.

E questo Priuilegio, e concessione è assai più potente di quelle, nelle quali se funda l'Arciuescouo: poiche quelle tutte sono relatiue all'altre, che non si sono prodotte, e poi stanno appoggiate all'affertiuua solamente dell'Arciuescoui di quel tempo, e così hanno bisogno di proua: ma la concessione sudetta, fatta à mezzo della Porta, fù *motu proprio, & ex certa scientia*, di detti Serenissimi Rè.

Tanto maggiormente, poiche il Priuilegio di detta feria, non essendo stato concesso principalmente *inuitu* dell'Arciuescoui, ma acciò la Città predetta si fusse con detta occasione aumentata, & ampliata, come se raccoglie apertamente dalle parole di detto Real Priuilegio: *Quo magis, & dignius accresceret Cinitas ipsa compendijs, & Cathedralis veneraretur Ecclesia, in qua reconditur corpus eius.* Dunque non si può dire, che li Serenissimi Rè hebbero mira all'accrescimento dell'entrate della mensa, e che perciò non intesero concedere l'immunità al luoco particolare di detta Chiesa, ma principalmente acciò la Città predetta fusse ampliata, e per consequenza maggiormente venerate le sacre Reliquie

lique del Glorioso Apostolo .

In gradu reclamationis supponendo detto Arciuc-
fcouo per le noue proue , che speraua portare , poter
adombrare la sudetta chiarezza del Sole, con l'istesse
sue proue , hà maggiormente fortificata la giustitia di
detti Signori .

Poiche hauendo preteso articolare, che le fabbriche
esistentino in detto Territorio del Tarcinario , erano
nouamente fatte contro la forma della detta sentenza ,
& che la città hauendo voluto opponerli per impedirli,
fu necessitata desistere, stante che da detti Cioffi per la
loro potenza, che haueano hauuto in detta Città, erano
stati mal trattati li Procuratori dell'istessa, e per detta
causa hauea lasciato la Città de proseguire le liti .

Li testimonij benchè depongano della detta autori-
tà di detti Signori Cioffi , tuttauia confessano dopò ha-
uer visto fabricare in detto Territorio, e non depongo-
no de contradditione alcuna, anzi è inuerisimile, mentre
dopò la morte de Marc'Antonio seniore , il quale an-
corche in detta Città hauesse hauuto gran mano , è se-
guito , che per esser anco Auditor Generale del Princi-
pe di Salerno in quel tempo , essendono però remasti li
suoi figli pupilli, e minori, continuorno dette fabbriche:
dunque non fù violentia , anzi che si rendono da per
se falsi, mètre dicono ch'era vacuo detto luoco del Tar-
cinario, e nella detta sentèza de Corrado di d.an. 1489.
si fà mètione delle botteghe de fabrica, che vi erano, e
p consequenza viene à fondarsi, come in detto Territo-
rio , mai è stato prohibito poterli fabricare .

Primus testis , fol. 23. vsque ad fol. 29. *Sed tamen fuit
repulsatus*, fol. 127.

Secundus testis, fol. 32.

M

Ter-

Tertius testis, fol. 43. & at.

Sextus testis, fol. 50.

Septimus testis, fol. 55. & omnes alij super 21. art.

E da detti Cioffi, e Pinto per cinque testimonij fù de nuouo prouato, che dette fabriche erano antichissime, e l'altre fatte da tempo in tempo, erano state fatte senza contraditione alcuna, di modo che in detto Territorio è per essi, e da loro antenati l'edificij erano stati murati, conforme il bisogno, e la congruenza de tempi, omnes super 16. 17. 18. & 19. artic. a fol. 258. vsque ad fol. 273.

Se produssero infiniti instrumenti d'affitti delle botteghe de fabrica, esistenti in detto Territorio per spatio di cento anni, e più.

E particolarmente diuerse lettere Regie, originali delli Serenissimi Rè Ferdinando, e Federico, scritte all'Ayelli, in raccomandatione de mercanti, acciò hauessero prouisto di vna delle loro botteghe de fabrica, che haueano in detto Territorio della feria, fol. 331. 346. & 347.

Et anco la copia della sentenza del S. C. dell'anno 1576. nella causa trà detto Arciuescouo, & l'Hospedale della Santissima Annunciata de Nap. fol. 357.

Per il che conoscendo l'Arciuescouo, da tante prove, e demonstrationi mathematiche, *malam fouere causam*, non volse più proseguire detto giuditio de reclamatione questo secondo vol. stà intitolato della medesima maniera.

Ma a pena terminata questa controuerfia, inforse nell'anno 1608. l'altra del Regio fisco, da chi fù preteso douersi auocare, & incorporare dette botteghe; e Territorio al suo Real Patrimonio, presupponendo, che
essen-

essendosi occupato il publico con le dette botteghe de fabrica, quelle spettauano vna con li frutti percepti al Regio fisco.

Subentrò in questo giuditio la Città predetta, per la quale si fece instantia contro detti Signori, che le botteghe de fabrica, si douessero ridurre nella forma prescritta nella detta sententia de Corrado Corriale, del d. anno 1489. & precisamente perche per causa delle botteghe fatte, & appoggiate al torrione nuouo, ò bastione, in tempo de nemici poteua la Città esser sopresa; e che nel detto Territorio haueano introdotto di esigere, & esercitare il Ius tumuli, e di esiggere il Ius salmarum, quale esigge la detta Città extra detto tempo de feria, per il suoio, e luoco della Dohana, & che per l'istessi si faceuano molte esattioni nella marina, come più distintamente si è detto nel capo precedente.

Fù similmente inherito a questa instantia per parte del medesimo Arciuescouo, come si legge nel Procelso intitolato *Acta Regij fisci, ac pro uniuersitate Salerni subintrante contra Abb. Augustinum, Marcum Antonium Mattheum Cioffi, Ioannem Baptistam, Antonium Claudiu, Decium Ioseph, & alios de Pinto Ciuitatis Salerni, in Banca de Costantino.*

Per decreto de Camera, benche fussero state lequistrate dette entrate, & esattioni, che per essi se faceuano, tanto per li peggioni di dette botteghe, quanto per le raggioni, che esercitauano in detta marina.

Tutta volta hauendo per loro difesa reprodotta in questo giuditio il titolo, come per essi si polsedeuo detto Territorio, come largamente si è detto sopra, e particolarmente, che haueano detti Signori causa dal medesimo Regio fisco; poiche nell'anno 1535. essendo cre-

ditore Marc' Antonio Cioffi seniore, & Vittoria de Ayello sua madre in duc. 4500. del q. Francesco de Ayello, ottennero sentenza della Regia Camera, in virtù della quale fù condannato detto Regio Fisco à pagare a loro beneficio detta summa de duc. 4500. del i beni burgenfatici di detto Francesco de Ayello, *saluo tamen iure Regi fisci, pratendentis Territorium della marina esse feudale*, e poi con altro decreto delli 18. di Settembre di detto anno 1535. *in computum*, di detta summa assegnò detto Territorio del Tarcinario, con le botteghe de fabrica, vt fol. 91. & 92.

In virtù del qual decreto essendo stato dichiarato, che detto Territorio era burgenfatico, e che spettaua, & hauea spettato al detto Francesco de Ayello loro debitore, venne a restar insieme dichiarato, che alla Città non spettaua ragione sopra di quello, essendo proprio di detti Ayelli.

Per il che nell'anno 1611. per decreto di detta Reg. Camera, fù leuato detto sequestro, fol. 181. e con questo resta asodato, che detto Territorio, non solo è proprio di detti Signori, ma che non è compreso in detta concessione fatta a Matteo, e per consequenza l'è stato lecitamente permesso nell'istesso, fare dette fabriche, e quelle mutarle a loro arbitrio, e volontà, senza che mai la Città possa pretendere impedirli sotto nessun pretesto.

Douendo bastare alla Città hauer dimostrato contro le case de detti Signori, tante, e tante volte così gran zelo, cò esser no stati sēp assoluti nell'an. 1653. Perche q̄sti Sig. fecero fabricare vna fōtana nel d. Territorio del Tarcinario, nō meno p maggior cōmodità de mercanti, e negotianti, che vengono in detta feria, che anco del pu-
blico

blico della medesima, si fè di nuouo intèdere ch' haueria hauuto ricorso a superiori per d. nouità, mentre presupponendo detto Territorio esser proprio, non poteuano questi Signori fabricare senza loro licenza, e conoscendo poi nõ hauer fondamèto, nõ se attriui de fare istanza in scriptis, nè in voce : però importando a detti Sig. che questa chimera se chiarisse esser tale, dopò tante determinationi, e controuerfie, fù risoluto douersi accudire in Consiglio.

E così essendosi formata supplica in nome dell' istessi, con essa esposero con qual titolo, e ragioni se possedeua detto Territorio, li lus, & ragioni, che in quello esercitauano, & hanno esercitato anco li loro antenati per spatio de anni trecento, e più, & intentando giuditio de iarrantia, fecero istanza, che la Città predetta hauesse dedotto le sue ragioni, e non dedocendole fra certo termino, che se li fusse prelusa la strada, con imponersi perpetuo silentio, e commessa la causa al Configlier Capobianco, lespedì la contrasupplicata, quale fù notificata alli Signori del Governo, sotto li 22. de Nouembre di detto anno 1653. *In Processu in tit. Illust. Mag. V. I. D. Marci Antonij Gioffi, militis Regij Consiliarij Marchionis Olineti, & illorum de Pinto Ciuuitatis Salerni, cum Fidelissima Ciuuitate Salerni, & nonnullis conductori- bus, in banca Iulij de Vendictio.*

Comparse il Procuratore della Città, al quale furono notificati tre precetti, acciò con effetto hauesse proposto le sue ragioni, vt fol. 81. at. & 82.

Ma non hauendo cosa per adombrare la luce del Sole, non volse insistere in detto giuditio, nè hà fatto altro atto positiuo in contrario.

Con le sudette determinationi fatte nelli sopradetti
 tempi

tempi, non hà difficoltà, che resta chiarito soprabondantemente, come nè alla Città, nè al Regio Fisco, nè all'Arcivescouo, nè a particolari in detto Territorio hà spettato, nè spetta ragione nessuna.

Però maggiormente viene confermata questa verità, con la conclusione dalla medesima Città, fatta nel detto anno 1651. nella quale dichiarò come detto Territorio è stato, & è proprio, & particolare di detti Sig.

E quando potesse esaggerare, che dalle fabbriche suddette ne può nascere pregiudizio alla libertà della Patria, perche forsi fussero nociue in tempo de inuasioni de nemici, che Dio non voglia.

Se dice, che l'esperienza de tante guerre, anco civili, e reuolutioni popolari, che sono state nel Regno, hà bastantemente dimostrato il contrario, & in nessuna occasione li Presidi, e Governatori dell'armi, quali hanno gouernato detta Piazza, e Città, hanno hauuto dette fabbriche per pregiudiciali alla custodia dell'istessa.

Et è tanto vero, che trattandosi di reedificare dette botteghe, per la deuastatione succeduta nell'anno 1647. e fatta dalli Capopoli di detta Città, ad instigatione de poco amoreuoli di dette case, essendo Vicerè di questo Regno il Conte d'Ognarte, & hauendono detti Signori accudito all'istesso prima de cominciare detta reedificatione, e datoli parte del tutto, commise la visura del luoco al Mastro de Campo D. Francesco Buccapianula Duca de Ripacandida del Consigli o Collaterale, Preside, e Governatore dell'armi di detta Prouincia, il quale volse far accesso sopra la faccie di detto luoco, intesi li Signori del Governo di detta Città, & hauendo considerato lo che conueniu, non hebbe per inconueniente, che se refacesero dette botteghe, come hoggi e
veg-

veggono, anzi per molto vtile, & espediente del pubblico, conforme attestò in virtù del suo ordine, registrato nella Secretaria di detta Regia Audientia, in detto anno 1650. sotto li 22. di Marzo, & si è portato sopra nel c. 3.

In conformità di che poi dal Collaterale furono spedite le prouisioni per detta reedificatione, inteso anco il Procuratore della Città, dal quale non fù opposto cosa alcuna, come si vede dal Registro della Real Cancelleria, in par. 1. fol. 8. come si è detto sopra.

E per essere stata sempre famosissima questa Città, in ogni secolo, hanno procurato li Principi del mondo soggiogarla, & mai dette fabbriche quale fin dall'anno 1370. sono state fatte, si è stimato, che fossero nocive alla difesa dell'istessa, come si esperimentò nell'anno 1544. quando Ariademo Barbarossa, Generalissimo del Solimano, ad instantia di Rè Francesco, comparse nelle frontiere di detta Città con la sua terribilissima armata, & nell'anno 1640. del corrente secolo, à tempo che il Vescouo Bordeos, similmente venne in Italia con l'armata nauale de Francia per inquietar questo Regno, nè meno dette fabbriche se giudicò che potessero impedire la difesa; gouernando la giustitia, & l'armi di detta Prouincia, & Città il Signor Principe de Satriano, Maestro di Campo Generale del battaglione del Regno.

Nè con esser stata assediata strettamente detta Città, tante, & tante volte da nemici, & ultimamente nel corrente secolo, dopò le popolari reuolutioni dall'armata Francese, sotto il Comando del Principe Tomaso, & Card. Grimaldo, a segno che d. inimico si era impadronito de tutta la campagna, sino alla Porta dell'Annunziata, & con esser arriuato a fortificarsi sino alla Torre detta della Carnara, il Comandante, che era il Sig. Duca

cà de Martina, Cavaliero de tante parti, e de tanto grã zelo al seruitio de S. M. che Dio guardi con l'altri Comandanti, & Capi di Guerra, in detta occasione d'assedio così stretto, fecero scrupolo, che dette fabriche potessero intal congiuntura esser perniciose per lo mantenimento sicuro, così di detta Città, che del Regno tutto, come chiauè, & antemurale di quello, e già mercè alla Protezione del Glorioso Apostolo, & Euangelista S. Matteo; tutelare di detta città, da là a pochi giorni di detto asedio, desloggìo l'esercito nemico ignominiosamente, con perdita anco d'artiglierie, sotto il gouerno, e comando di detto Signor Duca, qual teneua carica de Vicario generale in detta Prouincia.

Nè mai più può temere questa Fedelissima Città inuasion de nemici sotto tal Celeste Campione, hauendo Dio nostro Signore per sua intercessione, datoci argomento indubitato, che dominio straniero, e Francese, particolarmente sia per soggiogare quella, nè il Regno così fedele, mentre miracolosamente da vna de 3000. è più palle de cannoni, con le quali detta armata cercò battere detta città, senza che da nessuna restasse danneggiata, colpì vna nell'architrau del Domo, & Tempio dedicato al detto Apostolo, nel quale se conseruano le sue sacrate ossa, & diuidendo per mezzo vna tauolozza, che staua ben'inchiodata, fà che cascasse in terra, senza sminuzzarsi per così grand'altezza, solo quella parte di d. tauolozza, nella quale stauano scolpite l'imprese del Rè di Francia, alzate in d. Domo da vno de passati Arciuescouoi della diuotione di d. Rè; di maniera che viui sicura (ò Fedelissima Città) da qualsiuoglia inuasionè.

/ E se con tutto ciò se potesse dire, che le botteghe, e
fabri-

fabriche di queste case fulsero perniciose alla libertà della Patria in simili occasioni: maggiormente per le regole militari se doueriano smantellare quelle così del Monasterio de S. Pietro, e de San Benedetto, quanto l'altre de altri particolari, similmente poste in detto luoco, seu pianta.

Dunque con ogni ingenuità si deue dire, che le passate controuersie mosse contro dette case, dalla detta città non hanno hauuto origine, e fomento di zelo, nè di giustitia, nè di conuenienza, e conforme in ogni tempo, sempre l'euento è stato fauoreuole a detti Signori, senza dubbio alcuno, succederà per l'auuenire l'istesso con tante determinazioni, e turbolenze hauute, per le quali la loro giustitia viene ad esre passata per la copella del fuoco, e maggiormente risplenderà appresso de posterì.



C A P. I X.

Finiti li diece giorni della solita franchitia, che non si possono costringere li mercanti à partire dalle dette botteghe, nè prohibirsi di vendere.

D Opò quattro secoli, che fù instituita questa feria, e nel corso di tanti anni, hauendono goduto li mercanti, e negotianti libertà, senza limitatione di tempo, come non repugnante alla dispositione de ragione, di poter tenere li loro fundichi aperti, e vendere le loro merci, immesse però in quelli frà il termine delli diece giorni di detta franchitia, poiche non vi è legge, la quale disponga, che la robba comprata in tempo de feria, che per l'immunità sudetta, non hà pagato deritto de Dohana, & altre impositioni, quando da mercanti quella si vende extra detto tempo, sia soggetta al detto deritto, ò prohibitione, se non si estrahe dal detto luoco, doue se troua immessa in detto tempo de franchitia.

È però certo, che se detta robba si estrahe fuori del luoco doue si celebra la feria extra detto tempo di franchitia deue pagare dall'estrahenti li soliti deritti, perche non essendo più tempo di franchitia, la robba non si può estrarre da vn luoco all'altro senza fundacarsi.

Questa prattica, & antichissimo solito, che haue hauuto tal'assistenza di legge, fù procurato intorbidarsi nell'anno

no 1654. ad istanza delli Mag. Governatori della Regia Dohana, e maggior fundico di Napoli; dalli quali fù preteso, che questo antichissimo solito non douea più obseruari, come di gran pregiudicio alla detta Dohana, e suoi Consignatarij, e che in conto nessuno potessero li mercanti, che teneuano fundichi in detta feria, negoziare, e vendere le loro merci finiti li giorni de feria; ma che ciascheduno di loro hauesse da dare notitia delle mercantie, che si trouauano, per esiggersi li dritti de Dohana, & altri soliti pagarnosi extra tempo de feria.

Come che nouità simile apportaua la total ruina della città, la quale nasceua dall'annihilatione di detta feria per questa causa, aduerso il banno fatto emanare in detto tempo da detti Magnifici Governatori d'ordine del Presidente della Regia Camera D. Giacomo Capecce Galeota, hoggi Regente appresso S.M. nel supremo Consiglio d'Italia, & all'hora Delegato di detta Regia Dohana, in virtù del quale si dichiarò, che non si permettse farsi accordo con mercanti, benchè si allegaua essersi fatto per lo passato, vt fol. 4. in cale processu instituatì per la Fedelissima città di Salerno, e li Cioffi, & Pinto, & altri interessati, con li Magnifici Governatori della Regia Dohana de Napoli, e noue impositioni, appresso de Felippo Tagliauia Regio Scriuano de mandamento, introdotto nel Regio Collaterale Consiglio; per reuocatione di detto Banno.

Si oppose detta città, & interessati vt sup. è facendo costare come detto solito, & possessione così antichissima, staua appoggiata a detta disposizione di ragione, e non al preteso accordo, che asserirno detti Governatori.

Inherino a d. città, & altri particolari, l'Eminentifs. Signori Card. Filamarino, Card. Sauelli; & altri luochi più, similmente interessati; e rimesso da S.E. il negotio a giustizia è commesso la causa al già Regente Soto.

Per fondare la loro possessione, ponderauano detti interessati a fauor loro le parole di detto Banno, dal quale si leggeua apertamente, che attualmente stauano li mercanti in tal possessione, mentre diceua; che non si permetta farsi accordo, benchè se allegli essersi fatto per lo passato, con che confessorno, & accettorno detti Governatori aduersarij, l'atti positui della possessione loro antichissimi, antecedenti, & vltimi.

E così hauendo la proua per mantenimento di detta possessione, per confessione dell'istessa parte aduersaria, non se poteua de fatto da quella spogliarsi, mentre haueua tal fondamento de ragione, che la detta libertà non si era altrimenti introdotta, per causa di detto pretenso accordo, ma perche come si è accennato sopra, non se poteua detta robba prohibire de venderfi; ma solamente costringere l'estrahenti al pagaméto del dritto, quando si estrahesse extra tempo de franchitia.

Se portorno le depositioni de più testimonij, per chiarire detta antichissima possessione a fol. 17. vsque ad fol. 29.

Et vna carta dell'Auocato Fiscale di detta Reg. Audientia Domenico Lanario, il quale ex officio; per il disseruitio notabile, che conobbe apportare detta nouità al publico, & a S. M. che Dio guardi, rappresentò a S.E. l'inconuenienti, la quale con il memoriale dell'interessati, fù rimessa al Collaterale, vt fol. 2. & 3.

Ha.

Hauendo da questo visto li detti Magnifici Governatori la poca giustitia, che teneuano, procurorno di euitare, che nalesse determinatione, e riducendo le cose nel stato primiero, nell'anno 1655. fecero obseruare detto antichi ssimo solito, permettendo alli negotianti, e mercanti, tenere le botteghe, e loro fundichi aperti, & il vendere le loro mercantie senza contradictione alcuna nell'istessa maniera, conforme se pratica in detti giorni de franchitia, e se praticaua prima di detta nouità.

C A P. X.

Nella Prorogatione della Feria se continua detta Giurisdittione nella marina, & esercitano le ragioni in detto Territorio, conforme nelli soliti diece giorni della franchitia, & controuersie, mosse dalla Città di Salerno, sopra detta proroga.

HAuendo li Prencipi, che gouernano per ordinario mira al beneficio del publico, perche alcuni anni, ò per occasione delle gran pioggie, ò perche il mare non è stato nauigabile, per lo che nelli tempi debiti, & opportuni di celebrarsi detta feria, li mercanti non hanno possuto far condurre in essa, le loro mercantie; hanno stimato espediente, secondo il bisogno, con il pare-

re del Collateral Consiglio prorogare detta feria, quando per cinque, quando per otto, & alcune volte per altri giorni diece.

In detto tempo de proroga detti Signori hanno continuato la detta loro Giurisdittione in detta marina, & ad esercitare le dette loro raggioni in detto territorio, nell'istessa forma, e con le medesime prerogatiue, conforme l'esercitano, durante la frachitia delli giorni diece, & in questa possessione se sono mantenuti, senza che mai hauesero hauuto contradittione alcuna.

Nell'anno poi 1626. hauendo preteso detta Città, che l'esattioni, che se fanno del *Ius salmarum* per detti Sig. per le raggioni accennate, che quelle non se potessero fare in tempo de proroga, ma che durante detta proroga spettassero alla medesima Città, fù introdotta la causa nel Tribunal della Regia Audienza dell'istessa.

El sotto li 2. di Ottobre di detto anno 1626. nacque decreto: *audiantur partes, & inseriu manus emantur predicti Magnifici de Pinto, & Gioffè, in possessione exigendi dacia, & gabellas tempore prorogationis copia*; il qual decreto stà portato nel Processo del S. C. in Banca de Venditto, del quale si è fatto mentione nel Capo precedente, fol. 15. & at.

E nell'anno 1649. volendo de nuouo turbarli detta possessione immemorabile, alserendo che ne stauano in tal possessione, nè haueuano titolo legitimo, perche la concessione fatta à Matteo della Porta loro antenato, essendo stata fatta à lui, e suoi figli, mentre già era estinta la sua linea, che per consequenza doueano desistere da dette esattioni.

Parse al Tribunale di detta Regia Audientia ordinare, che se pigliasse informatione, la quale si prete in
telo

teso il Procuratore di detta Città, e da più testimonij esaminati, se fundò la detta loro possessione a fol. 43. vsque ad fol. 47. terg. anzi se presentò fede de vn'instromento della vendita di detta gabella del *Ius salmarum*, fatta dalla Città, la quale espressamente dichiara, che occorrendo prorogarsi detta siera più de giorni diece soliti, se obliga, e vuol'esser tenuta a beneficio del compratore, seu affittatore di detta gabella all'emenda, seu escomuto per detto tempo, fol. 49. at.

Per il che a' 8. di Nouembre 1649. fù interposto decreto, *quod pro obseruantia aliorum decretorum Regia Audiētię, manuteneantur actores de Cioffi, & Pinto, in possessione, seu quasi exigendi iura solita, etiam tempore prouocationis, & super eis nihil innouetur, fol. 50.*

Questo decreto fù notificato alla Città, e non se ne graudè; Di maniera che nell'anno 1653. essendosi data supplica in Consiglio, per parte di detto Illust. Sig. Configlier Cioffi Marchese dell'Oliueto, anco in nome dell'Altri Compatroni, sotto li 9. di Settembre, fù ordinato: *Quod non molestentur in possessione exigendi iura seruata forma decreti predicti, & Reg. Audiētię, & Curie Straticost, sic obseruari facias.* Appresso detto Procelso in detta Banca de Venditto, fol. 56. furono similmente notificati al Sindaco, & Eletti, fol. 60.

Nè questa verità hà possuto lasciare de confessarla la medesima Città, nella detta conclusione dell'anno 1651. nella quale espressamente dichiara starno detti Signori in questa possessione, vt fol. 52. d. processu.

E circonscritto le dette giudicature, essendo stato cōtrouerfo questo articolo nella causa trà il Mastro de fiera Ruggio, & il Stratico di detta Città, se in tempo de
pro-

proroga, douea continuare ad'elercitar Giurisdittione il detto Mastro de fiera, ò pure toccaua alla sua Corte: riferisce *Capobianco nel suo trattato de ansh. Baron. nel 2. tom. cap. 47. sopra la pragm. 8.* che fù deciso a fauore dei Mastro de fiera Ruggio, essendosi disculsa la causa, e portato particolarmente a suo fauore vn'altra simile decisione fatta a fauore de Cioffi, e Pinto, contro detta Città, sopra le ragioni di detta esattione in tempo di proroga, sicche sono infinite le giudicature, e per consequenza non può più controuertirsi la loro ragione.

E che detti decreti siano fondati in somma giustitia, e che detta esattione se fa con assistenza de legge, sà bastantemente, ancorche compendiosamente mostrato da me in vna allegatione fatta in questa causa contro detta Città, della quale me sia lecito transcriuere solamente le sequenti dottrine.

Quod quidem Reg. Audientiæ dcererum, in optimo iure est fundatum, nam prorogatio termini, non dicitur nouus terminus, cum non sit aliud, vt eleganter definit; *Gail. lib. 1. obseruat. 61. num. 21.* Nisi dilationis labentis extensio, & dicitur eadem dilatio cum prima, ad *tex. in l. sed, & si manente, ff. de præc. Bald. in l. Emilianus n. 6. ff. de minorib. Alex. in l. 4. nn. 2. ff. de damn. infec. Marant. in sua praxi p. 4. dist. 12. n. 2.* quã cõmunem ibi dicit *Aut. de Buer. in cap. Præterea num. 25 de dilat. Felin præclare in cap. de causis num. 1. & seq. de offic. & potest. lud. de leg.* Vbi tempus prorogatum idem est.

Absolutum est namque apud omnes, quod prorogatio semper fieri, & facta intelligitur cum eisdem qualitatibus, & conditionibus, de quibus nihil, nec minui, nec mutari posse, expressis verbis scripsit *Vulpian. ex Labeon. sententia, in l. Labeo ait 30. ff. de receptis arbitris,*
& sic

& sic non mutat, nec in aliquo alterat statum, prioris termini, sed censetur facta in omnibus, & per omnia, iuxta formam, continentiam, & tenorem termini prorogati.

C A P. X I.

*Che li mercanti deuono uscire fuori
della Città.*

Non hà difficoltà, che il luogo veramente immune sia quello extra le mura de detta Città, come se contiene ne' Reali Priuilegij, ma perche per diuersi accidenti, sin da tempo antichissimo fù permesso, che potessero anco li mercanti contrattare le loro mercantie, e robbe anco dentro della Città; ma per quanto tiene il largo da S. Pietro de Portanoua a basso, non si sono coarsati a douer tutti uscire fuori, tanto in conformità di detti Priuilegij, quanto per obseruanza de Banni antichi.

Però è certo, che quando uolessero li mercanti introdurre di tener fundichi aperti in altri luoghi di detta Città durante la feria, non possono in essi negoziare, e con molta ragione se possono forzate ad andare extra moenia, & ne' luoghi soliti.

Per il che nell'anno 1655. hauendo alcuni mercanti fatto reponere le loro mercantie nelle case de priuati extra detta piazza de Portanoua, e proprio nelle case de
ad istanza d'altri negotianti, d'ordine del mastro de feria Sig. Vincenzo Ruggi, e del Commis-

O

fario

fario della Dohana de Napoli, che assisteuza in detta fiera, fù emanato banno, che li mercanti tutti douessero vscire a contrattare le loro merci, e robbe nelle botteghe, & fundichi publici di detta feria, e non le potessero tenere in altri luochi non soliti, e case priuate, per eutare le fraudi, e danni, che poteuano succedere.

Et al detto banno haueadono inherito li detti Sig. Cioffi, e Pinto, e la Città predetta, diedero supplica in Consiglio, e si espofe, che essendo stata instituita detta feria nelli luochi publici, & extra moenia, doue sono le botteghe per l'esercizio predetto, e da tempi immemorabili, anco in virtù de Reali Priuilegij era stata celebrata, che perciò si fusse ordinato, che li mercanti douessero vscire in detti luochi, e prohibirli, che negotiassero in case de priuati, e fù commessa al Configlier Gamboa.

A 2. de Giugno 1656. a sua relatione del S. C. fù interposto decreto, *quod obseruentur Eanna, donec aliter fuerit pronisum per S. R. C.* fol. 9.

È stà appoggiato in molta giustitia, poiche circoscritto, che il Priuilegio per la feria parla del territorio extra moenia, e che per consequenza li luochi di dentro la città non fariano franchi, ma perche si è introdotto, che in alcuni come è detta piazza de Portanoua, se sia sempre contrattato come in luoco immune, per leuare non meno nuouj abusi, che li disordini, che succedono, non stando la robba nelle botteghe, e fundichi della d. feria, conforme costa da vna informatione prodotta, fol. 5. & 6. non si deue permettere, che in altri luochi, e case de priuati, se habbia da contrattare di comprare, e vendere fuori della sudetta piazza publica.

E la d. Piazza de Portanoua, s'intéde per quâto comincia

cia dalla fontana a basso, doue dall'vna, e l'altra parte vi sono botteghe, e fundichi de diuersi particolari, sempre è stato hauuta per luoco immune, & publico, & secondo li tempi, li mercanti de zucchini, e drogherie, che vendono in grosso, però sono stati in detti fundichi, & alcune volte da panni anco fini, ma mai si è visto, che fuor delle botteghe site in detto luoco più dentro, li mercanti hauesero tenuto altre mercantie, che ò de cristalli, e vetri, ò de simili cose de poco momento, senza però essersi permesso, che più dentro detta città in detto tempo de feria si fossero tenuti fundichi, e botteghe de mercantie, & per antichissimo solito tutte le botteghe dentro di detta Città, in detto tempo si sono serrate, & in quelle non si è contrattato cosa alcuna.

Questo Proceso sta intitolato: *Pro Fidelissima Ciuitate Salerni, & Ill. Regio Consiliario. Marco Antonio Gioffi, in banca de Paulino de Fusco.*

CAP. XII.

Precario preteso dalla Città di Salerno, sopra il Territorio detto il Tarcinario, e botteghe de fabrica doue si celebra detta feria.

LA Città predetta, e suoi particolari, quando con hauer tentato per tante strade de spogliar queste case dal dominio di detto Territorio, e botteghe, hà visto ogn'impresa esser vana, non hauendo fondamento de ragione, hà presupposto poterli inquietare con la pretensione, che detto territorio, e botteghe siano possedute in virtù de concessione precaria, fattali dal-

l'anno 1489. sotto li 29. de Agosto. Ma questa, che per base hà vna chimera affolutamente, seruirà per diso con ogni liberta, che non farà mai impresione nell'intelletto purgato, & giuditio adeguato de gli huomini dotti. E così per sodisfare più a me stesso, che per dar chiarezza al Sole, mi farà lecito addurre lessequenti ragioni.

Et da quel che si è discorso sopra, non se può controvertire il giusto, e legitimo titolo della possessione immemorabile di queste case, per tanti secoli, e che in nessun tempo la detta Città habbia preteso hauer dominio di detto territorio, senza del quale non può hauer luoco la concessione precaria essendosi però visto, che con le tante controuersie a sua instantia mosse, che mai hà preteso esser padrona di detto territorio, ma solamente, che in detto territorio non si potesse fabricare, ò perche veniuà ad occuparsi la strada publica, ò perche dalle dette fabriche poteua nascere pregiuditio alla libertà della Patria, e così come poteua cōcedere d. territorio, e botteghe precario nomine, se quello mai fù della città, ma sempre di queste case, e loro antenati.

Et essendosi con tanta chiarezza mostrato, che fin dall'anno 1370. e così anni cento, e decinoue prima di detto contratto dell'anno 1489. fù posseduto da loro antenati, come burgenatico, che dominio mostra, ò hà mostrato hauere la città in quello, come si è detto nel capo 3. & 8.

E per questo conuiene dissifrare a che fine fusse celebrato detto contratto, e dimostrare, come già stà risoluto, e conforme per prima mai hà spettato ragione alcuna in detto territorio; tanto meno può pretendere per l'auuenie in virtù di quello.

In

In detto anno 1489. sotto detta giornata dell'ultimo d'Agosto, habbiamo portato esser stata promulgata la sentenza, *summe Regis de Carrada Corrale*, nel qual giudicio oltre dell'altri, era compresa la città predetta, la quale inherendo alla dimanda dell'Arcivescovo, disse, che per alcune fabriche fatte dall'Ayelli, era stata occupata la strada publica, per la quale scorreua l'acqua, del suo fiume de Rafalina, con che veniva anco ad impedirsi il libero transito alli negotianti.

Essendo dunque stato determinato in virtù di detta sentenza, che le quattro botteghe fabricate in mezzo di detta strada, si fussero fabricate, & unite all'altre, per questo capo ottenne la Città, e douendono li Signori Ayelli per esecuzione di detta sentenza, leuarle, & unire alle altre, che teneuano in detto territorio, & in detto tempo frà il termine di giorni otto, essendo breue il tempo, perche la feria da celebrarsi era imminente; acciò che poi per parte di detti Ayelli, non si hauesse posuto allegare cosa in contrario, fù celebrato detto contratto, rispetto alle dette botteghe mentionate in detta sentenza tantum.

E questa euidenza, de fatto se caua dalla lettura di detto contratto, non solo perche la Città non hauea preteso hauea dominio in detto territorio, ma perche essendo lo detto instrumento stipulato il medesimo giorno, che fù promulgata la sentenza, e per esecuzione di quella, è relatiuo, e correlatiuo all'istessa, non può la Città acquistare in virtù di detto contratto maggior ragione sopra detto territorio, e contro li possessori di quello, di quella che dichiara spettarli la detta sentenza.

Se dunque la sentenza non dichiara che alla città specti

spetti dominio sopra detto territorio, e perche non lo haueua dimandato, e perche non lo poteua fondare, come in virtù del detto contratto lo poteua acquistare.

E perche non hebbe contro li possessori di detto territorio altro interese, sol che non si fussero occupate le strade publiche, incumbenza alla Città, che la detta sentenza fusse indiuidualmente esequita, e che detti possessori fra tanto, che non haueffero adempito, tenessero dette botteghe precario nomine, nè per l'auenire potessero in simili luochi fabricare, e fabricando se intendessero tenerli precario nomine, per douerle leuare ad ogni semplice richiesta detta Città.

E si vede, che benche in detto territorio haueffero detti Ayelli conuenti fatte più fabriche, e possedessero in quel tempo più botteghe, oltre di quelle, che fù ordinato si douessero demolire, perche imbarazzauano la strada, & il corso dell'acqua del detto fiume de Rafastina in virtù di detta sentenza, furono condannati a douer demolire, e sfabricare solamente le tre, ò quattro botteghe, le quali stauano fabricate in mezzo della strada, acciò quella fusse remasta libera, & il passaggio di detto fiume espedito.

Anzi con detta sentenza restò apertamente dichiarato, che detto territorio fusse in pleno dominio, & proprietate di detti Ayelli, poiche fù determinato, che le sudette quattro botteghe, le quali se doueano leuare da mezzo di detta strada, si fussero vnite all'altre, che teneuano in detto territorio, e di più prescrive la forma, cioè la grandezza, e lunghezza della quale se doueano fare acciò di nuouo non venisse occupato detto passaggio, e strada le parole della sentenza sono, v3.

Item, quanto alle botteghe sùe; e poste in la via publica,
per

per quam vadis flumen Rafastini, le quali stanno à fronte à quelle de San Pietro de Camarellis, se debbiano togliere totaliter da mezzo di detta strada infra termine di otto di, & sivarli da una banda verso lo muro antico dello detto Tarcinario, e farfene uno filara sansum, congiunto con lo detto muro dello detto Tarcinario, che siano longh: diece palmi con tutte le forche: Adè, che la via publica, per la quale vò lo fiume, resti in mezzo intro le botteghe delli detti Leone Mazzeo, e fratelli, e le botteghe di detto S. Pietro de Camarellis libera: Ita che in mezzo della detta via trà l'vne botteghe, e l'altre, non debbiano ponere cosa alcuna, multa delle dette parti, che habbia da occupare la detta via, eccetto volendoci ponere li banchi soliti, e consueti congiunti con dette botteghe; ma che la detta via resti libera, vo supra alli transuenti, e l'acqua quando venefse detto fiume, e che detto filaro de botteghe costruende, per li detti Leone Mazzeo, e fratelli, debbiano cominciare à parte superiorè dal capo del muro di detto Tarcinario, doue è la forca de una delle botteghe, che stanno sopra detto muro verso lo Tarcinario, nel quale loco doue stà la detta forca, se ci debbia ponere una pietra per termine, ad perpetuam rei memoriam, & futuram cancelam dell'una parte, e l'altra.

Si che si vede che la controuersia non fù per altro, che per l'embarazzo della strada, causato dalle fabriche di dette botteghe, e così queste fabriche sariano quelle, che in virtù di detto contratto teneriano li possessori, e padroni di detto territorio præcario nomine dalla detta Città, quando hoggi non si fossero tolte, e sfabricate, & vnite con l'altre in conformità di detta sentenza; la quale si vede puntualmente eseguita, non essendoci in mezzo di detta strada, e trà le botteghe di S. Pietro, e le botteghe di detti Signori altra fabrica, ma detta strada

strada è libera, & espedita, e per osservanza di detta sentenza in tempo de feria se pongono solamente le banche.

Di maniera che detto contratto resta risoluto, e come se non fusse celebrato, e per conseguenza in vigor di quello, non può la Città imprendere cosa alcuna, più di quello fù per essa preteso all' hora prima di detta sentenza, e dopò di quella, che marthè fatto istanza douerfi dichiarare detto territorio, spettarli come proprio, e particolare.

Habbiamo dunque dalla sopradetta sentenza, come tutto detto territorio si chiamaua Tarcinario, come anco si enuncia, nelli precalendati instrumenti, che in quello per detti d' Ayollo, antenati di questi Signori, erano state fatte più fabbriche, e molte botteghe, oltre delle mentionate in detta sentenza, quali fu ordinato se demolissero; e che detti Signori hauessero possuto per l' auenire come padroni, far noue fabbriche, senza altro impedimento.

E mentre le altre botteghe che vi erano, non fù ordinato, che se louassero, ma solamente quelle che stano in mezzo della strada, e che le dette, che se haueano da sfabricare, fù dichiarato, che se vnissero con l' altre, e far si vnifilaro, come può dire la Città, che le botteghe tutte si possedano per cario nomine; dal che si vede, che il detto contratto fù celebrato, assolutamente per il fine accennato.

E che sia vero, nel detto instrumento espressamente si fa mentione solo delle dette quattro botteghe, con queste parole: *Es quia ipsius Tarcinarius sunt tres, ante quos non apotheca compagna e per fabrica promiserunt infra decem dies, &c.* E così si riferisca alla detta sentenza

la

fa' quate parla solamente delle botteghe, che erano in mezzo della detta strada, e non dell'altre, esistenti in detto Territorio.

Nè da quelle parole, che se soggiunsero in detto instrumento, può cauare altro à suo fauore detta Città; *(Et demum nullo tempore possint, nec debeant in illis, vel alijs locis fabricare.)*

Poiche come detto contratto de precario, è relatiuo alla detta sentenza, e per disposition de ragione, *non potest esse plus in referente, quam in relatis, & è contra;* Quelle parole virtualmente esprimeno li luochi solamente mentionati in detta sentenza, e tutti gl'altri, ancorche non mentionati, doue però ci poteua hauere l'istessa ragione, e potena cadere l'istesso pregiudizio alla Città, quali haueua dedotto in detto giudicio, che sono le strade publiche, acciò quelle perpetuamente in esecutione di detta sentenza si fussero mantenate libere, & espeditte: E se pure fusse occorso di farsi dalli padroni di detto Territorio, contro la forma di detta sentenza, nonne botteghe, acciò la Città senza nouo giudicio hauesse possuto far quelle leuare: conuennero, che in tal caso se intendessero tenerli precario nomine dalla detta Città.

Si conferma questo maggiormente, perche nell'anno 1583. e così dopo il corso de anni nouantacinque, che fu celebrato detto contratto, hauendono detti Signori Cioffi, e Compatri, voluto far alcune botteghe noue in detto territorio, ancorche la Città se fusse opposta per impedirli, non disse che non si douea per essi fabricare, perche era in proprio solo di essa Città: ma perche occupauano li luochi publici, e demaniali; E se hauesse hauuto altra ragione l'haueria dedotta, dal che si vede,

P

che

che mai hà hauuto altro interese , ma solamente che per esecuzione di detta sentenza , si fulsero mantenute dette strade libere , e senza imbarazzo a lli transeunti .

Per il che conosciuto che da detta noua fabrica nõ nasceua in questo pregiudizio à detta Città ; fù ordinato *licere, adificare, & construi facere opus incognitum*, come si è detto nel cap.8. E così ò la Città la ragione che presuppone spettarli sopra detto territorio, e botteghe, e in virtù di detto contratto del detto anno 1489. e non può pretendere più di quello contiene la detta sentenza , ò pretende hauer altra ragione , e l'hà da fondare : In tanto hauendo questi Signori , non solo vna possessione de tanti secoli ; ma con titolo così legitimo, e chiaro, non possono esser molestati ; Anzi da questo decreto nasce a fauore di detti Signori possessori, l'eccezione rei iudicatae contro detta Città ; hauendo dichiarata, *licere, adificare*, non ostante la pretensione di detta Città, e per consequenza il giudice hà conosciuto il dominio assoluto di detti possessori, & che alla Città non spetta azione alcuna contro di essi sopra detto Territorio, e fabriche .

E se detto precario fusse stato concesso ad'altro fine , che in conformità della detta sentenza, & la Città fusse stata in alcun tempo padrona di detto territorio ; Quando nell'anno 1608. il Regio fisco mosse la lite contro detti Signori Cioffi, e Compatroni, pretendendo l'auocatione di detto territorio, con le botteghe de fabrica, vna cum fructibus, come fabricate in solo de maniali del Rè ; E la Città subentrò in detto giudizio contro detti Signori, perche non fece istanza, che si fusse dichiarato, che detto territorio spettaua a lei, già che presupponeua, che il detto instrumento di precario, fusse

se stato stipulato per tutto il territorio del Tarcinario; e per tutte le fabbriche in quello fatte, & da farsi dopo detto contratto, e non rispetto tantum alle dette quattro botteghe, per osservanza di detta sentenza, ma solamente dedusse altri capi, come si è detto sopra, e mai hà allegato precario alcuno a favor suo.

E dalla detta dimanda del Regio fisco pure furono assoluti, riportando detti Signori a lor favore la sentenza, come si è mostrato in detto cap. 8. per haver fondato il loro legittimo titolo del dominio di detto territorio; e che come burgenfatico era stato sempre posseduto da loro antenati, e come tale l'era stato aggiudicato dal medesimo Regio fisco a Marc'Antonio seniore, nell'anno 1535. E così se in detto anno 1535. fu dichiarato detto territorio, e botteghe, possedersi in burgenfaticum dalli Ayelli, dunque mai fu della Città predetta; e detto precario fu stipulato realmente habito respectu alla esecuzione di detta sentenza per le dette quattro botteghe, quali se haueano da demolire, perche veniuza imbarazzata detta strada, come si legge da detta sentenza.

Nell'anno poi 1650. Che questi Signori Compatroni, volsero reedificare tutte le botteghe in detto territorio, le quali furono deualtate da Capopoli di detta Città nell'anni precedenti del 1647. Essendo stato intesa la Città, e con suo interuento fatto l'accesso super faciem loci, dal Preside della detta Città per ordine del Sig. Vicerè, se hauea precario sopra detto territorio (come vuol estrarre da detto instrumento) perche non si oppose per impedire detta reedificatione, ò pure douea protestarsi contro detti Signori, e far dichiarare, che le dette botteghe costruende, se fussero tenute preça-

rio nomine, in conformità di detto instrumento di detto 1489, dunque mai ha spettato alla detta Città ragione alcuna sopra detto territorio, del quale sempre sono stati assoluti padroni, l'antenati di detti Signori.

Nè deuo lasciare di ponderare quelle parole del mentionedo instrumento dell'anno 1370. della diuisione fatta era li fratelli de Porta, primi padroni di detto territorio, & antenati di questi Signori, come anco le sono ponderate nel cap. 3. asserirno, che detto territorio da effise possedeua pleno iure, come patrimonio deloro padre con queste parole; *Habere, & tenere pleno iure, & iure patrimonij*, la proprietà è significato, delle quali parole è, che se possedesse per loro, *etiam quoad proprietatem, & dominium*: di maniera, che quando mai, e con qual metafisica potrà fondare la Città, che in detto territorio habbia hauuto reggione alcuna. *& effectus dictae clausulae pleno iure, vide apud Barbof. de. claus. claus. 107. pag. mihi 115.*

Ma la verità che è figliuola del tempo, non può stare perpetuamente sopolta, e risorge alla luce da per se stessa, come a punto è seguito, che volendo la Città istessa nell'anno 1651. Passito del *Ius salmarum*, da detti Sig. Compatroni, hauendo sopra di ciò formata conclusione particolare, dichiarò con quella, come questi Signori sono, e sono stati assoluti padroni di detto territorio, e che come tali haueuano in detto tempo de feria la facultà di esigere a loro beneficio detta gabella, & di esercitare nell'istesso luoco il *Ius tumuli*, per le cose mesurabili; & così hauendo lei stessa confessato la luce del Sole, restano in vn punto tutte le sue pretenzioni svanite, & affatto risolute. Il tenore della qual conclusione si è inserito sopra nel cap. 4.

CAP.

C A P. XIII

Rate per le quali partecipano le famiglie sudette della Comunità, padrone del detto Territorio, e marina, dell'emolumenti, e frutti, quali si percipono da detta marina, Territorio, e botteghe, & perche nella marina non à tutti di detta Comunità spetta azione.

Del tutto quello, che pertiene dalla detta marina, territorio, e botteghe, che si esiggo da uno di detti Sig. de Cioffi, e Pinto, quale chiamano Casciero; & ha obligo de far libro dell'esattione sudetta, notando distintamente quanto esiggo, tanto in denari, quanto in ogni altra cosa, come sono l'esattione delli risi, farrinpepe, pruna, spingole, lazzi, pettini, & ogni altra cosa, cepollo, e fescamenti, & altro, fuor che delli frutti freschi, quali se raccolgono dittim in giro, come se dirà appresso.

Però benche siano molti li partecipanti, & intoresati in questa comunità, solamente adetti Signori Cioffi, & Pinto, spetta di esercitare detta Cascia, & questo si è obseruato per antichissimo solito, da che questa Comunità hebbe principio, e perche dopò delli Sig. della Porta primi padroni, & Ayelli, ogni cosa peruenne a detti Signori Cioffi, e Pinto della detta Cascia: a questi Signo-

si tocca esercitarla vn'anno sì, & vn'altro no, cioè lo primo anno si esercita da detti Sig. Cioffi, l'anno da venire tocca alli Signori Pinto del q. Paulo Antonio, l'anno appresso torna la Cascia a detti Signori Cioffi, e poi alli Signori Pinto del q. Bartolomeo; e così fra li Sig. Cioffi, & Pinto, vi è l'alternativa.

Hoggi per esser morto Francesco Antonio, e Paulo Antonio, delli quali non ci sono remasti figli, nè discendenti, e detta linea de Pinto si rappresenta solamente dal Sig. Pietro Antonio Comite, come marito della Signora Siluia Pinto, detta Cascia si eserciterà da hoggi quanti da detto Signor Pietro Antonio, e dal Sig. Configlier Marchese Cioffi solo alternatiuamente.

La malsa del danaro esatto dal Casclero si distribuisce in questo modo; si deducono da quella li pesi che sono la comunità a particolari, che sono an. duc. 48. 2. 10. cioè alli heredi de Roppoli an. duc. 35. & al detto Sig. Pietro Antonio Comite an. duc. 13. 2. 10. li quali sono affrancabili.

Si deducono anco quello spese, che forsi falsero fatte, ò per causa de liti per difesa della giurisdictione, e ragioni sudette, ò in fabrica, ò reparatione delle botteghe, ò altre simili, che còcernono tutta la comunità.

Quello che resta dedotte le sopradette summe, se reparte in sei, e la sesta parte tocca al monasterio de Santa Maria della Porta.

Le cinque parti remaste dedotta detta sesta, se vnifcono, e repartiscono in otto parti, e di que ste otto ne toccano alli Signori Cioffi tre.

Le cinque di nuono se vnifcono, e se repartono in quattro, e delle quattro, due ne toccano all'heredi del q. Paulo Antonio, e Francesco Antonio Pinto.

E fra

E frà di loro se repartono queste due: cioè se ne fanno tre parti, delle tre, due ne toccano all'heredi del detto q. Paulo Antonio, e la terza parte all'heredi di detto q. Francesco Antonio.

La terza parte delle quattro per intero spetta al detto Signor Pietro Antonio Comite, come marito di detta Signora Silla.

La quarta parte si diuide per metà, trà la Signora Isabella Auersana, & l'heredi della Signora Ottauia Pinto.

Si auerte anco che l'an. duc. 22. di peso, dimesse che se pagano a S. Matteo glorioso, è peso che tocca alla portione tantum di detti Signori Pinto, e non entra per niente la portione de Signori Cioffi, nè quella del Monasterio, sopra delle quali non ci è peso alcuno; e detta summa de ann. duc. 22. se diuide frà di loro di questo modo.

L'heredi del q. Paulo Antonio, contribuiscono per la loro rata an. _____ duc. 7. 1. 13.

L'heredi del q. Francesco Antonio per la loro rata an. _____ duc. 3. 3. 7.

Il Signor Pietro Antonio Comite, per la sua rata an. _____ duc. 5. 2. 10.

La Signora Isabella Auersana, per la sua rata an. _____ duc. 2. 3. 15.

L'heredi di detta Signora Ottauia, per la loro rata an. _____ duc. 2. 3. 15.

_____ duc. 22. _____

Ben vero detto Signor Configlier Marchese Cioffi, proprio nomine, e creditore sopra la portione del detto q. Paulo Antonio in ann. duc. 8. 2. 10. per capitale de duc. 100. è sopra la portione della detta q. Ottauia, in an-

annui duc. 9. per capitale de duc. 100. affrancabili.

Lirisi, farti, pepe, canella, strenghe, lazzi, pettini, spingole, cepbite, pruna secche, & altri simili frutti, se repartono in otto, e delle otto ne toccano tre a detti Signori Cioffi, & quello che resta, se reparte fra l'altri Signori Compatroni nel modo di sopra: & in questa divisione delli frutti non si è data mai parte al Monasterio di Santa Maria della Porta.

Nasce questa pratica, & antichissimo solito da un solo fondamento, & euidentissima dimostrazione mathematica; poiche essendo certo, che la concessione di detta marina fu fatta a Matteo della Porta *pro se liberis, & posteris in infinitum*: per consequenza detto Venerabil Monasterio de S. Maria della Porta, come estraneo, & non compreso, in detta real concessione, non può hauere ragione alcuna sopra detta marina.

Nè perche li Signori Ayello nell'anno 1485. consentero, che detto Venerabil Monasterio, oltre quello che li spettaua sopra delle botteghe, & territorio, in virtù delli precalendati legati, & pie dispositioni fatte da loro antenati, hauesse d'hauere anco rata nelle esattioni, che se fanno in detta marina; Hanno però possuto pregiudicare alli discendenti di detto Matteo, & compresi in detta Real Concessione; Perche detta conuentione non ha potuto, nè può sussistere contro la forma, & espresso tenore di detta Real Concessione, come si è anco accennato nel prelude di questo discorso.

Di maniera, che per questa istessa ragione facendo si il caso, che la predetta Signora Suor Caterina Pinto, passasse ad'altra vita; & non essendoci da lei, nè della sua famiglia discendenti, per consequenza non può, nè deue partecipare (in detta marina però tantum) nessun'al-

tra persona, la quale non sia delli discendenti di detti Signori Cioffi, & Pinto, e loro antenati, non ostante le dispositioni fatte, tanto dal detto q. Paulo Antonio Pinto, quanto da qualsiunglia altro, che presuppone hauer ragione dal predetto q. Paulo Antonio.

Si che solamente questi estranei haueranno attione, & lus sopra dell'entrate, & frutti, quali perueniranno dal territorio sopradetto del Tarcinario, & botreghe de fabrica in quello esistentino tantum, per essere detto territorio burgensatico proprio, & particolare di detti Signori, & non compreso in detta concessione fatta della detta marina, conforme bastantemente credo hauer dimostrato di sopra.

Et al detto Signor Configlier, e suo posterì, & al d. Signor Pietro Antonio, e suoi posterì similmente, come discendenti dal detto Concessionario tantum, spetta la sudetta prerogativa della Cascia, & tutto quello che peruenirà dalla detta marina.

L'altri frutti verdi, come sono de vue, pera, & simili, se pigliano in giro di etim dalli Signori Compatroni, e sempre li Signori Cioffi sono preferiti, e li pigliano per più di vn giorno per caminar con la regola, che dell'entrate respectiue, a tutte le porzioni de cialcheduno Sig. Compatrone ha la maggior parte.

Q

AP.

CAP. XIV.

Registro di tutti li Processi, & altri atti fabricati in diuersi Tribunali sopra le cōtrouersie, e liti mosse sopra le dette giurisdittioni, e ragioni dalti quali si è cauato questo reasunto, & verità.

DE anno 1579, nella Regia Curia del Straticio de Salerno, & Cortè del Magnifico Portolano di d. Città: *Acta pro Magnifica Ciuitate Salerni, cum Magnifico Marco Antonio Cioffi, V. l. D. & alijs de Pinto condeminis hypothecarum sitarum in foro de Mense Septembris, super adificatione quarundam apothecarum, in territorio extra menta ubi dicitur lo taretario.*

De anno 1591. nella Regia Camera della Summaria in Banca de Gio: Battista Costantino, sono due volumi intitolati *Reuerendiss. Archiep. Ciuitatis Salerni, & Venerab. Hospitalis Sanctissima Annunciata Neapolis, cum Iulio Villano, & Alexandro de Iudice Ciuitatis Salerni, Claudio, Ioanne Baptistà, Decio, Paulo Antonio, & alijs de Pinto, Marco Antonio, Mattheo, & Augustino Cioffi, Aloyssa de Lembo, & alijs eiusdem Ciuitatis Salerni subintra-*tibus.

Super petitione, quod mercatores, & negotiantes in feria Ciuitatis Salerni, & maxime pannorum finorum accedere habeant, ad apothecas mense Archiepiscopales, & dicta feria fiat in Plana Sancti Laurentij.

De

De anno 1594. nella Regia Audientia di Salerno, per via de grauame dalla Corte del mastro de fiera: *Acta Civitatis Salerni; cum Magnificis de Pinto, & Cioffi*, che li mercanti, li quali pongono banche, e barracche fra la Porta antica, e noua, de Portanoua doue è il ballione, che deuono pagare alli detti Cioffi, e Pinto.

De anno 1608. nella detta Regia Camera nella sudetta Banca: *Acta Regij fisci, ac pro vniuersitate Salerni subintrante, contra Abb. Augustinum, Marcum Antonium, & Mattheum Cioffi, Ioannem Baptistam, Antonium, Claudium, Decium, Ioseph, & alios de Pinto Civitatis Salerni*.

Super auocatione quarundam apothecarum adificatarum in solo publico, & proprie in arsenali, & quod desistant à locacione lictoris maris, & ab exactione pedagij in lictore maris tempore nundinarum.

De anno 1606. nel S.R.O. in Banca de Francesco Antonio de Iorio Profelicè al presente de Giosepe Caetano. *Processus: Inter Claudium Pinto, & alios de Cioffo, ex una, & interisse prasendentes ex altera.*

De anno 1623. & 1626. nella Regia Audientia della detta città de Salerno: *Acta originalia inter magnificos de Cioffi, & Pinto Civitatis Salerni, cum magnifica Giustate Salerni.*

Super exactione gabellæ, & Ius salinarum, & aliorum iurium spectantium dictis condominis in maritima Territorio, & alijs locis, ubi sunt nundine de mense Septembris.

De anno 1638. nel S.R.C. in Banca de Plinio Iouene al presente de Giulio Venditta: *Process. Illust. magnifici V. I. D. Marc' Antonij Cioffi, militis Regij Consiliarij, & Marchionis Olivetti, et alijs de Pinto Civitatis Salerni, cum Fidelissima ciuitate Salerni; et nonnullis conductoribus.*

Super exactione augmenti gabella salmarumetianæ tempore prorogationis nundinarum, et alijs.

De anno 1649. nella Regia Audientia di Salerno. Pro Regio Consiliario Marco Antonio Gioffi, et alijs de Pinto, cum magnifica Civitate Salerni.

Quod tempore prorogationis nundinarum predicti Domini de Gioffi, et Pinto, manuteneantur in possessione exigendi iura solita: La copia di questi atti è presentata nel Procésso in Banca de Venditto.

De anno 1650. nella Regia Audientia di Salerno. Pro Domino Regio Consiliario Marco Antonio Gioffi, et alijs de Pinto Civitatis Salerni, cum Venerabili Monasterio S. Petri de Camarellis eiusdem Civitatis.

Super demolitione cuiusdam Barracche, in maritima, ubi celebrantur nundine de mense Septembris. Quei atti originalmente sono presentati in Consiglio, in Banca de Giuseppe Caetano al presente.

De anno 1654. nel Reg. Collateral Consiglio, appreso il Scrivano de mandamento Felippa Tagliauia, Pro Fidelissima Civitate Salerni, ac Eminentiss. et Reuerendiss. Cardin. Sabello Filamarino, et illis de Gioffi, et Pinto, cum magnificis Governatoribus Regiæ Dohana Neapolis.

Super prohibitione, et reuocatione Banni, quod mercatores discedant ab apotheca, et non vendant, suis decem diebus feria.


De anno 1656. nel S. R. C. in Banca de Paulina de Fusco, pro Fidelissima civitate Salerni, et Illust. Domino Regio Consiliario Marco Antonio Gioffi Marchione. Olivetti, et alijs de Pinto civitatis Salerni.

Super observantia banni, quod mercatores exeant in publicis apothecis, suis in locis solitis nundinarum, et exactione dicta civitatis Salerni.

IL FINE.

Vertiba

330025



BI
VITTE
15
E
7
N